

I N D I C E

CAPO I.

Della convocazione del Consiglio comunale

Art. 1. — Valore del Regolamento	pag.	11
> 2. — Commissione del Regolamento interno	>	12
> 3. — Sessioni e adunanze ordinarie e straordinarie	>	12
> 4. — Convocazione normale del Consiglio	>	14
> 5. — Consegna dell'avviso di convocazione	>	15
> 6. — Termini di consegna degli avvisi di convocazione	>	16
> 7. — Convocazione d'urgenza del Consiglio	>	17
> 8. — Ordine del giorno dei lavori del Consiglio	>	18
> 9. — Pubblicazione dell'ordine del giorno	>	19
> 10. — Iscrizione di proposte all'ordine del giorno	>	19
> 11. — Consultazione di atti da parte dei Consiglieri	>	20

CAPO II.

Delle adunanze consiliari

Art. 12. — Luogo delle adunanze consiliari	pag.	23
> 13. — Persone ammesse nella sala delle adunanze	>	24
> 14. — Polizia dell'assemblea consiliare	>	24
> 15. — Presidenza prima riunione del Consiglio neo eletto	>	25
> 16. — Presidenza dell'assemblea consiliare	>	26
> 17. — Sedute di prima convocazione	>	27
> 18. — Numero legale per la validità delle deliberazioni	>	28
> 19. — Sedute di seconda convocazione	>	29
> 20. — Segretario dell'adunanza consiliare	>	30
> 21. — Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni	>	31
> 22. — Sedute pubbliche	>	32
> 23. — Sedute segrete	>	33

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, 38 (vedi anche: *Interpellanze - e: Interrogazioni*).

Termini di consegna degli avvisi di convocazione, 6 (vedi anche: *Avviso di convocazione*).

Trattazione degli oggetti in Consiglio:

- Interrogazioni e interpellanze, 25
- Ordine di trattazione, 24
- Opposizione eventuale alla mutazione dell'ordine, 24
- Parte in seduta pubblica e parte in seduta segreta, 22
- Procedimento per la trattazione, 25
- Può essere mutato l'ordine di trattazione, 8 - 24

Valore del Regolamento, 1 (vedi anche: *Regolamento interno del Consiglio*).

Vigilanza sulle istituzioni di Assistenza e beneficenza, 71 (vedi anche: *Assistenza e beneficenza*).

Votazione:

- Bilancio preventivo (votazione palese in seduta pubblica), 58
- Computo della maggioranza nelle votazioni, 55
- Conto consuntivo (votazione palese in seduta pubblica), 59
- Controllo schede estratte dall'urna, 54
- Da chi può essere richiesto l'appello nominale, 53
- Dichiarazioni di voto prima della votazione, 41 - 44 - 50
- Divieto dichiarazioni di voto durante le votazioni segrete, 50
- Divieto di parola durante la votazione, 44 - 52
- Modalità della votazione palese, 53
- Modalità della votazione segreta, 54
- Motivazione del voto, anche nelle votazioni segrete, 50
- Norme particolari di votazione, 52
- Ordine della votazione, 51
- Proclamazione risultato della votazione palese, 53 - 55
- Proclamazione risultato della votazione segreta, 55
- Ripetizione della votazione, 54 - 56
- Ripetizione della votazione seduta stante, 56
- Ripetizione della votazione in altra seduta, 64
- Riprova della votazione, 53
- Sistemi di votazione, 49
- Votazione - Bilanci e regolamenti, 52 - 58 - 59
 - id. - Chiusura della seduta consiliare, 47
 - id. - Concernente persone, 49 - 52 - 54 - 56 - 61 - 66 - 67
 - id. - Con parità di voti - Ripetuta seduta stante, 64
 - id. - Deliberazioni esecutorie in via d'urgenza, 65

Autorizza per iscritto la visione o la consegna di atti e documenti ai Consiglieri, 11
 Chi può sostituirlo nel dirigere le sedute, 16
 Comunicazioni preliminari in Consiglio, 24
 Compiti e poteri quale Presidente dell'assemblea consiliare, 14
 Decide sui casi non previsti dalla legge e dal Regolamento interno, 1
 Deve astenersi dal prender parte in servizi, somministrazioni e appalti nell'interesse del Comune, 57
 Dichiarata chiusa la discussione, 44
 Dichiarata chiusa la seduta, 47
 Dichiarazioni in fine discussione, 44
 Dirama gli avvisi di convocazione, 4 - 15
 Dirige lo svolgimento delle sedute consiliari, 16
 Divieto di questioni personali in Consiglio, 40
 Esercita la polizia dell'assemblea consiliare, 14
 È l'oratore ufficiale del Consiglio, 16
 È tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio le proposte che portino le firme di un terzo dei Consiglieri in carica, 10
 Facoltà di comunicazioni estranee all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, 40
 Fa eseguire, ove occorra, la controprova delle votazioni, 53
 Fa parte di diritto della Commissione del Regolamento, 2
 Firma gli avvisi di convocazione del Consiglio, 4
 Illustra gli oggetti da deliberare, 28
 Non deve prender parte alla votazione per la nomina della commissione elettorale comunale, 56
 Non può presiedere il Consiglio durante la deliberazione del conto consuntivo, 42
 Non può presiedere la prima riunione del Consiglio neo eletto, 15
 Predisporre l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, 8
 Presiede di diritto la Commissione del Regolamento, 2
 Può fissare la seduta di seconda convocazione in luogo della Giunta, 19
 Può parlare in qualunque momento della discussione, 41
 Può rifiutare interrogazioni e interpellanze redatte in termini sconvenienti od estranee all'amministrazione comunale, 38
 Quale Presidente dell'adunanza procede alla nomina degli scrutatori, 21
 Rappresenta l'intero Consiglio comunale, 16
 Riconosce e proclama il risultato delle votazioni, 53
 Risponde alle interrogazioni e interpellanze, 34 - 35 - 38
 Sospende la seduta, 14 - 43 - 45 - 46
 Sostituzione del Sindaco quale Presidente del Consiglio comunale, 16 - 42 - 80
 Sostituzione illegale del Sindaco nella convocazione del Consiglio, 4
 Spiega il significato della votazione per palline, 54
 Verifica il numero legale dei Consiglieri presenti, 17
 Vidima le schede contestate o annullate e provvede per la loro conservazione in archivio, 21

Sistemi di votazione, 49 (vedi anche: *Votazione*).

Sospensione della seduta, 46 (vedi anche: *Sedute consiliari*).



È responsabile del tempestivo invio al Prefetto delle deliberazioni, 65
Fa eseguire il recapito degli avvisi di convocazione ai Consiglieri presenti nel
Comune, 5
Firma il processo verbale ed il relativo registro a fogli mobili, 20 - 79 - 80
Non ha voto ma può esprimere il proprio parere legale, 20
Non occorre motivare la sua sostituzione con un Segretario provvisorio, 20
Provvede al deposito in Segreteria dei fascicoli degli oggetti iscritti all'ordine
del giorno dei lavori del Consiglio, 11
Provvede al deposito in Segreteria dei regolamenti da deliberare in Consiglio, 11
Risponde dell'archivio comunale, 11
Ritira e conserva gli atti e documenti riconsegnati dai Consiglieri che li ebbero
in visione, restituendo la relativa autorizzazione scritta, 11
Ritira e conserva i referti di consegna degli avvisi di convocazione, 5
Vidima le schede contestate o annullate e provvede alla loro conservazione in
archivio, 21 - 80

Segretario dell'Assemblea consiliare:

Assiste il Presidente nelle votazioni segrete, 53
Coadiuvava il Presidente per il buon andamento dei lavori del Consiglio comunale, 20
Compiti particolari quale Segretario provvisorio dell'assemblea, 20
Designazione del Segretario provvisorio dell'assemblea, 20 - 80
Deve annotare nel verbale l'ora in cui i Consiglieri ritardatari entrano nella
sala delle adunanze, 18 - 80
Deve annotare nel verbale l'ora in cui i Consiglieri si assentano definitivamente
dalla sala, 48 - 80
Deve astenersi dalle deliberazioni quando vi abbia interesse, 20
Deve, nel caso predetto, uscire dalla sala consiliare, 20
È, di regola, il Segretario comunale, 20
È l'estensore del processo verbale, 20
Esegue l'appello nominale dei Consiglieri, 53
Eventuale sostituzione del Segretario comunale, 20 - 80
Fa distruggere le schede subito dopo riconosciuta regolare la votazione, 21
Firma il processo verbale ed il relativo registro a fogli mobili, 20 - 79 - 80
Membro del Consiglio con funzioni di Segretario, 20
Membro del Consiglio, segretario di seduta - Conserva tutti i diritti di Consi-
gliere, 20
Non ha voto ma può esprimere il proprio parere legale, 20
Non occorre motivare la sostituzione del Segretario comunale, 20
Ritira e conserva i referti di consegna degli avvisi di convocazione, 5
Sostituzione in casi di impedimento del Segretario comunale, 20
Vidima le schede contestate o annullate, e provvede per la loro conservazione in
archivio, 21

Sessioni consiliari, 3 - 4 - 7 - 45 (vedi anche: Adunanze e sessioni - e: Sedute consiliari).

Sindaco.

Apri e chiude le discussioni, 41 - 44
Apri e chiude le sedute, 17 - 19

Sospensione della seduta, 46 - 80
Validità della seduta, 17
Verifica del numero legale durante la seduta, 17

Sedute di seconda convocazione:

Apertura della seduta, 19 - 80
Mancanza del numero legale e relativo verbale, 19
Quali deliberazioni sono valide, 19
Quali sono le sedute di seconda convocazione, 19
Possono essere fissate dal Sindaco in luogo della Giunta, 19
Sedute successive ad una di seconda convocazione andata deserta, sono ancora di seconda convocazione, 19

Sedute pubbliche:

Eccezioni, 22
Invalidità di alcune sedute iniziate pubbliche e proseguite segrete, 23
Pubblicità delle sedute, 22
Seduta iniziata segreta e convertita in pubblica, 22 - 80

Sedute segrete:

Cause delle sedute segrete, 23
Invalidità di alcune sedute iniziate pubbliche e continuate segrete, 23
Invalidità per la presenza anche di un solo estraneo, 23
Possono essere presenti solo i Consiglieri e il Segretario, 23
Può intervenire il Commissario inviato appositamente dal Prefetto, 23
Ratifica deliberazioni d'urgenza della Giunta su questioni di persone, 23
Riguardano soltanto le persone fisiche e non anche quelle giuridiche, 23
Sedute segrete per motivi particolari, 23 - 80
Seduta segreta per la nomina di speciali commissioni, 67
Seduta tenutasi segreta per eccesso di prudenza, 23
Se ne deve fare speciale menzione nel verbale, 23 - 80

Segretario comunale:

Assiste il Presidente nelle votazioni segrete, 53
Coadiuvava il Presidente pel buon andamento dei lavori del Consiglio comunale, 20
Compiti particolari quale Segretario dell'assemblea consiliare, 20
Cura la pubblicazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, 9
Cura la trasmissione degli avvisi di convocazione ai Consiglieri assenti o non dimo-
ranti nel Comune, 5
Deve astenersi dalle deliberazioni quando vi abbia interesse, 20
È l'estensore del processo verbale delle sedute, 20
È, per legge, Segretario dell'adunanza consiliare, 20
Esegua la consegna, o dà visione, di atti e documenti ai Consiglieri, previa auto-
rizzazione del Sindaco o della Giunta, 11
È responsabile della pubblicazione dei regolamenti, 65
È responsabile della pubblicazione delle deliberazioni, 65
È responsabile della pubblicazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, 9

Revoca e modifica delle deliberazioni:

- Motivi per la revoca o la modifica, 66
- Obbligo di espressa menzione di revoca o di modifica nella deliberazione, 66 - 80
- Potestà di revoca o di modifica da parte del Consiglio in qualunque momento, 66
- Revoca della delega di poteri alla Giunta, 61

Scrutatori:

- Assistono il Presidente nelle votazioni segrete, 53
- Attribuzioni degli scrutatori, 21
- Debbono svolgere sempre in tre il loro compito e mai in numero minore, 21 - 80
- Distruggono le schede subito dopo riconosciuta regolare la votazione, 21
- La minoranza vi deve essere rappresentata, 21
- Nomina degli scrutatori, 21 - 64 - 80
- Vidimazione delle schede contestate o annullate, 21

Sedute consiliari:

- Anticipata chiusura disposta dal Presidente, 43 - 46 - 80
- Anticipata chiusura richiesta dai Consiglieri, 46
- Apertura appena raggiunto il numero legale, 17 - 19
- Chiusura regolare della seduta, 17 - 47 - 80
- Chiusura per sopravvenuta mancanza del numero legale, 17 - 47
- Comunicazione al Prefetto dell'anticipato scioglimento o sospensione della seduta, 43 - 46
- Continuazione della seduta sospesa o chiusa - Invalidità, 46
- Decisione del Consiglio per anticipata chiusura, 46
- Denuncia di presunta illegalità al Prefetto da parte dei Consiglieri, 46 - 80
- Disciplina dei Consiglieri, 43
- Facoltà del Consiglio di dichiarare chiusa la seduta in ogni momento, 47
- Invalidità di alcune sedute iniziate pubbliche e proseguite segrete, 23
- Nullità delle deliberazioni adottate dopo sospesa o chiusa la seduta del legittimo Presidente, 46
- Opposizione all'anticipata chiusura della seduta e relativo dibattito, 46
- Ordine della discussione, 41
- Prima della chiusura dev'essere indicato il sistema di lettura e approvazione del verbale, 47
- Rinvio della seduta ad altra convocazione, 47 - 80
- Scioglimento della seduta, 14 - 43 - 46 - 80
- Sospensione della seduta, 14 - 43 - 46 - 80

Sedute di prima convocazione:

- Apertura della seduta, 17 - 80
- Anticipata chiusura della seduta, 46 - 80
- Chiusura della seduta, 17 - 47 - 80
- Inizio della seduta, 17 - 80
- Numero legale dei Consiglieri presenti, 17
- Seduta deserta per mancanza di numero legale, 17
- Sedute di continuazione per l'esaurimento dell'ordine del giorno dei lavori - Sono pure di prima convocazione, 45

Regolamento interno del Consiglio:

- Casi non previsti - sono demandati al Presidente, 1
- Commissione del Regolamento - Composizione, nomina, funzioni, durata in carica, 2
- Disciplina la convocazione, le adunanze e alcune attribuzioni del Consiglio, 1
- Obbligo di osservanza da parte dei Consiglieri, 1
- Valore del Regolamento interno, 1
- Vincolo alle decisioni del Consiglio di Stato, 1

Relatori:

- Dichiarazioni in fine discussione, 44
- Di commissioni speciali, 67
- Illustrano l'oggetto da deliberare, 28
- Lettura di relazioni scritte, 41
- Possono parlare in qualunque momento della discussione, 41

Responsabilità degli Amministratori comunali:

- Devoluzione al giudice amministrativo, 72
- Devoluzione al giudice ordinario, 72
- Esenzione da responsabilità, 68
- Responsabilità amministrativa e contabile, 68 - 72
- Responsabilità civile, 72
- Responsabilità della pubblica amministrazione per fatti commessi dai propri dipendenti, 72
- Responsabilità del Sindaco e della Giunta quali amministratori del Comune, 68
- Responsabilità in genere, 68 - 72
- Responsabilità penale, 72

Responsabilità dei Consiglieri:

- Dichiarazioni di voto, 50
- Per assenze giustificate, 68
- Per assenze non giustificate, 68
- Per astensione dal voto, 68
- Per particolari motivazioni inserite nei verbali, 68
- Per richiami o proposte fatte, 68
- Per sanatoria concessa a provvedimenti del Sindaco o della Giunta, 68

Rettifiche al verbale dopo la seduta, 77 (vedi anche: Processo verbale).

Rettifiche al verbale in corso di seduta, 76 (vedi anche: Processo verbale).

Revisori dei conti:

- Chi non può essere nominato Revisore dei conti, 56
- Esaminano il conto consuntivo, 59
- La minoranza deve esservi rappresentata, 56
- Presentano la relazione sul conto consuntivo, 59
- Sanzioni per il mancato esame del conto consuntivo, 59
- Termine per l'esame del conto consuntivo, 59



Proposte e questioni estranee all'ordine del giorno:

- Divieto di deliberazione, 40
- Eccezioni al divieto, 40

Proposte incidentali:

- In che consistono, 31
- Decisione del Consiglio in proposito, 31
- Presentazione, 31
- Votazione, 31

Pubblicazione delle deliberazioni:

- Durata delle pubblicazioni, 65
- Il Segretario ne è responsabile, 65
- Pubblicazione all'albo pretorio, 65
- Pubblicazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, 9
- Pubblicazione dei regolamenti comunali, 65
- Pubblicazione delle varianti e aggiunte all'ordine del giorno dei lavori, 9
- Tutte le deliberazioni devono essere pubblicate, 65

Pubblicazione dell'ordine del giorno, 9 (vedi anche: Ordine del giorno dei lavori del Consiglio, e: Pubblicazione delle deliberazioni).

Questioni estranee all'ordine del giorno, 40 (vedi anche: Proposte e questioni estranee all'ordine del giorno).

Questioni pregiudiziale e sospensiva:

- In che consistono, 30
- Presentazione, discussione e votazione, 30
- Se vengono proposte durante la discussione, devono essere presentate per iscritto, 30

Ratifica deliberazioni di Giunta su delega del Consiglio:

- Deliberazione riguardante persone - Ha luogo con le stesse modalità della ratifica di deliberazioni d'urgenza, 61 - 63
- Diritto di censura del Consiglio, 61
- Obbligo di relazione della Giunta al Consiglio, 61
- Revoca della delega concessa dal Consiglio alla Giunta, 61
- Termini di presentazione della relazione di Giunta, 61

Ratifica deliberazioni d'urgenza della Giunta:

- Constatazioni da farsi dal Consiglio, 63
- Giudizio del Consiglio sulle deliberazioni, 63
- Giunta - Può partecipare alla votazione per la ratifica, 63
- Mancata ratifica del Consiglio - Effetti, 63
- Modalità di ratifica per le deliberazioni riguardanti persone, 63
- Ratifica di deliberazione concernente azione in giudizio, 60 - 62
- Ratifica di deliberazione concernente persone - Deve essere adottata a scrutinio segreto, 23 - 61 - 63
- Ratifica regolare e ratifica illegale del Consiglio, 63 - 66

- I Consiglieri possono essere presenti alla lettura e approvazione per delega alla Giunta, 78
- In che consiste il verbale, 73
- Inserzione dell'anticipata chiusura della seduta, 46 - 80
- Inserzione della denuncia di illegalità, richiesta dai Consiglieri in caso di sospensione o anticipata chiusura della seduta, 46 - 80
- Inserzione dei nomi dei Consiglieri presenti e assenti, 17 - 19 - 48 - 80
- Inserzione delle rettifiche mediante postille in forma di atti notarili, 77
- Inserzione di ingiurie, calunnie e diffamazione, 74
- Inserzione scioglimento della seduta per tumulto, 43 - 46 - 80
- Inserzione sospensione della seduta per tumulto, 43 - 46 - 80
- Lettura e approvazione all'inizio della seduta successiva, 75 - 80
- Lettura e approvazione - ha luogo in seduta pubblica, anche per la parte segreta, 75
- Motivazione dell'urgenza della convocazione, 3
- Nomi degli oratori nel verbale delle sedute segrete, 74
- Non è necessaria la menzione del voto per appello nominale dato da ciascun Consigliere, 53
- Omessa menzione della votazione palese in seduta pubblica - Non inficia la deliberazione, 53
- Opposizione alle richieste di rettifica, 76
- Prima della chiusura della seduta dev'essere indicato il sistema di lettura e approvazione del verbale, 47
- Redazione particolare riguardante le sedute segrete, 74
- Rettifiche dopo la seduta, 77
- Rettifiche in corso di seduta, 76
- Risultato delle votazioni - Non può in alcun modo essere modificato con atti successivi, 74
- Se riguarda interessi patrimoniali - Dev'essere riassunto in modo da non danneggiare il Comune, 74
- Verbale di seduta segreta, 74
- Verbalì originali - Devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione, 73
- Vi si deve annotare l'ora in cui i Consiglieri ritardatari entrano nella sala delle adunanze, 18 - 80
- Vi si deve annotare l'ora in cui i Consiglieri si allontanano dalla sala delle adunanze, 18 - 80
- Vi si fa menzione della sospensione o scioglimento della seduta per mancanza di numero legale, 18
- Vi si fa menzione delle astensioni obbligatorie, 18 - 80
- Vi si fa menzione delle sedute tenute segrete per motivi particolari, 23 - 80
- Votazione - Risultato scritto nel verbale - Non può in nessun modo essere modificato con atti successivi, 74
- ~~Votazione segreta~~ - Deve risultare nel verbale, 54 - 66 - 80
- Votazione tacita - Se ne fa menzione nel verbale, 28

Proposte da iscriversi all'Ordine del giorno, 11 (vedi anche: Ordine del giorno dei lavori del Consiglio).

Presidenza del Consiglio comunale:

- A chi compete la normale presidenza, 16
- A chi compete la presidenza del Consiglio neo eletto, 15
- Chi non può presiedere il Consiglio neo eletto, 15
- Doveri e facoltà del Presidente, 16
- Presidente - decide sui casi non previsti dalla legge e dal Regolamento interno, 1
- Presidente - può non consentire comunicazioni e celebrazioni particolari, 40
- Presidente - può sospendere la discussione o togliere la seduta in caso di tumulto, 43
- Presidente - rappresenta l'intero Consiglio comunale, 16
- Presidente temporaneo della seduta in cui si discute il conto consuntivo, 42
- Può essere assunta da un Consigliere, in mancanza di assessori, 16
- Quali Assessori possono assumere la presidenza e quando, 16
- Sostituzione del Presidente dell'adunanza, 16
- Sostituzione del Sindaco nella presidenza, 16

Presidenza prima riunione del Consiglio neo eletto, 15 (vedi anche: Presidenza del Consiglio comunale).

Procedimento per la nomina di speciali Commissioni, 56 (vedi anche: Commissioni speciali).

Procedimento per la trattazione degli oggetti, 25 (vedi anche: Trattazione degli oggetti in Consiglio).

Processo verbale:

- Approvazione delle rettifiche, 76 - 77
- Approvazione del verbale, 75 - 78 - 80
- Cancellazione, d'ordine del Prefetto, di frasi oltraggiose, 77
- Chi deve firmare i verbali, 79 - 80
- Contenuto dei processi verbali, 80
- Decadenza del diritto di chiedere rettifiche, 77
- Decisione del Consiglio su proposte di rettifica, 76 - 77
- Delega alla Giunta per l'approvazione, 78 - 80
- Deposito del verbale in Segreteria per la visione e per proporre eventuali rettifiche, 78
- Dichiarazioni dei Consiglieri, proprie ed altrui, 50 - 74
- Dichiarazioni di voto, 44 - 50 - 80
- Disposizioni particolari per la redazione del verbale, 74 - 80
- Divieto ai Consiglieri assenti nella seduta cui si riferisce il verbale di fare dichiarazioni di voto o proporre rettifiche, 75
- È ammessa la prova per inficiarne l'esattezza, 73
- È steso dal Segretario dell'assemblea, 20 - 73
- Eventuale omissione di firme nei verbali, 79
- Eventuale richiesta di rettifiche seduta stante, 78
- Eventuale votazione per l'approvazione di rettifiche, 75
- Fa fede delle dichiarazioni in esso contenute fino a prova di falsità, 73
- Firma dei verbali e del registro a fogli mobili, 79 - 80

Espulsione di persone dall'uditorio, 14 - 80
Sgombero della sala consiliare (uditorio), 14 - 80
Turbamento dell'ordine della seduta, 14 - 80

Prefetto:

Cancellazione, d'ordine del Prefetto, di frasi oltraggiose inserite nei verbali, 77
Comunicazione al Prefetto dell'anticipato scioglimento o sospensione della seduta, 14 - 43 - 46
Comunicazione al Prefetto in caso di riunione consiliare fuori della Casa comunale, 12
Convocazione consiliare d'ordine del Prefetto, 3 - 4
Deferimento al Prefetto per la mancata compilazione del bilancio preventivo, 58
Deliberazioni - Annullabilità per omessa comunicazione al Prefetto della convocazione consiliare e del relativo ordine del giorno, 3
Deliberazioni - Annullamento da parte del Prefetto, se riconosciute illegittime, 65
Deliberazioni - Controllo di legittimità del Prefetto, 65
Deliberazioni - Decadenza per omesso o ritardato invio al Prefetto, 65
Deliberazioni - Invio al Prefetto entro otto giorni, 65
Deliberazioni - Visto tacito del Prefetto, 65
Denuncia dei Consiglieri al Prefetto per illegale sospensione e scioglimento della seduta, 46
Determinazione della data di convocazione straordinaria del Consiglio per ordine del Prefetto, ove questi non l'abbia fissata nel suo decreto, 3
Deve essere informato dell'oggetto delle convocazioni straordinarie, 8
Invio al Prefetto dei ricorsi sul bilancio preventivo, 58
Invio al Prefetto dei ricorsi sul Conto consuntivo, 59
Mancando l'eseguimento della convocazione straordinaria del Consiglio, da lui ordinata, il Prefetto provvede a mezzo di Commissario, 3
Partecipazione al Prefetto di ogni convocazione consiliare e relativo ordine del giorno, 3
Provvede a mezzo di Commissario per la deliberazione del Conto consuntivo, qualora non adottato dal Consiglio entro i termini, 59
Può intervenire alle sedute segrete il Commissario appositamente inviato dal Prefetto, 23
Può ordinare la convocazione del Consiglio su richiesta del Sindaco, qualora non provveda la Giunta, 4
Ricorso al Prefetto dei Consiglieri cui sia stata negata, dal Sindaco o dalla Giunta, la consultazione di atti, 11
Sanzioni a carico del Segretario comunale per la mancata compilazione del bilancio preventivo, 58
Se la convocazione straordinaria del Consiglio è ordinata dal Prefetto, se ne deve far menzione nel relativo avviso di convocazione, 4

Presentazione di ordini del giorno, 32 (vedi anche: Ordini del giorno).

Presidente dell'assemblea consiliare, 15 - 16 (vedi anche: Presidenza del Consiglio comunale).



- Motivazione di non accettazione di proposte, 10
- Notifica ai Consiglieri assenti del rinvio a successiva seduta, 45
- Nuova pubblicazione all'albo pretorio per varianti e aggiunte, 9
- Ordine del giorno unico per più sedute consecutive, 8
- Precedenza da dare ai vari oggetti, 8
- Proposte con le firme di un terzo dei Consiglieri in carica, 10
- Proposte ritirate dopo la discussione, 44
- Pubblicazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio all'albo pretorio, 9
- Se la Giunta non formula una proposta concreta, lascia che scaturisca dalla discussione, 41
- Variatione all'ordine del giorno degli oggetti da deliberare in Consiglio, 8

Ordine della discussione, 41 (vedi anche: *Discussione in Consiglio*).

Ordine delle votazioni, 51 (vedi anche: *Votazione*).

Ordine di trattazione degli oggetti, 24 (vedi anche: *Trattazione degli oggetti in Consiglio*).

Ordini del giorno:

- Consultazione del Consiglio, 32
- Decisione del Consiglio nelle controversie, 32
- Diniego di accettazione di ordini del giorno, 32
- Emendamenti agli ordini del giorno, 32
- Limiti per la presentazione e la discussione, 32
- Non possono presentarsi sui bilanci e sui regolamenti, 26
- Ordine del giorno puro e semplice, 32
- Ordine del giorno motivato, 32
- Possono essere presentati da ogni Consigliere, 32
- Precedenza nella discussione di più ordini del giorno, 32
- Presentazione in corso di seduta, 26 - 32
- Ritiro e sostituzione di ordini del giorno, 32
- Svolgimento da parte dei Consiglieri, 44

Parità di voti nelle deliberazioni, 64 (vedi anche: *Deliberazioni - votazione*).

Persone ammesse nella sala delle adunanze:

- Divieto di accedere nella parte riservata ai Consiglieri, 13
- Divieto di fumare, di approvare e disapprovare, 13
- Divieto di portare armi di sorta, 13
- Persone espulse - Non sono riammesse per tutta la durata della seduta, 14
- Possono essere espulse dalla sala consiliare — uditorio — per ordine del Presidente, 14
- Può accedere nella sala qualunque cittadino, 13

Polizia dell'assemblea consiliare:

- A chi spetta, 14
- Arresto e denuncia di persone, 14 - 80
- Come viene esercitata, 14

Per non adozione dello scrutinio segreto nelle deliberazioni concernenti persone, 66
 Per omessa firma del Segretario sul verbale, 79
 Per omessa inserzione nel verbale dell'eseguita votazione segreta, 54
 Per omesso invio al Prefetto dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, 4
 Per presenza di estranei alla seduta segreta, 23
 Per scrutinio di votazione eseguito da meno di tre scrutatori, 21
 Per violazione della legge, 4 - 11 - 23 - 46 - 66
 Prese in adunanze illegali, 46 - 66
 Prese dopo la sospensione o la chiusura della seduta disposta dal Presidente legittimo, 46
 Prese su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, 66

Numero legale dei Consiglieri:

Al momento della votazione, 18 - 51
 Consiglieri che escono dalla sala prima del voto, 18
 Consiglieri che si astengono dal voto, 18
 Consiglieri da non computarsi nel numero legale, 18
 Dei presenti alla seduta, 17 - 18 - 19
 Deliberazione del bilancio preventivo, 58
 Deliberazione del conto consuntivo, 59
 Deliberazione di mutui, 69
 Deliberazioni con insufficienza di numero legale, 18
 Deliberazioni con presenza di numero legale, 18
 In prima convocazione, 17 - 18
 In seconda convocazione, 18 - 19
 Per la nomina di speciali Commissioni, 56
 Per l'approvazione del bilancio preventivo, 58
 Per l'approvazione del conto consuntivo, 59
 Per la validità delle deliberazioni in genere, 18
 Sospensione o scioglimento di seduta per mancanza di numero legale, 18
 Verifica durante la seduta, 17

Ordine del giorno dei lavori del Consiglio:

Come vi sono iscritti gli oggetti da deliberare, 8
 Continuazione della trattazione in caso di mancato esaurimento, 45 - 80
 Da chi possono essere presentate le proposte, 10
 Deposito degli atti relativi all'ordine del giorno, 10 - 11 - 23 - 80
 Deposito delle proposte in Segreteria, 10 - 11 - 80
 Determinazione di eventuale seduta successiva, 45
 È predisposto dal Sindaco o da chi ne fa le veci, 8
 In che consiste l'ordine del giorno dei lavori, 8
 Inserzione delle mozioni, 39 - 40
 Inserzione delle interrogazioni e interpellanze, 38
 Introduzione di nuove proposte, 4
 Invio al Prefetto dell'ordine del giorno, 4
 Iscrizione di proposte di Consiglieri, 10
 Modalità per la presentazione delle proposte, 10

Pronuncia del Consiglio per l'accettazione, 37
Rifiuto di accettazione di mozioni, 37
Secondo intervento del proponente, 39
Svolgimento e discussione, 39 - 40
Tempo massimo fissato per ogni proponente, 39

Mozione d'ordine:

Ammissione della mozione d'ordine, 36
Appello del Consigliere al Consiglio, 36
Decisione del Presidente, 36
In che consiste la mozione d'ordine, 36
Pronuncia del Consiglio, 36
Ulteriore intervento nella discussione, 41

Mutui:

Ammortamento dei mutui, 69
Contratti di appalto ultraquinquennali, 69
Delegazioni di pagamento, 69
Interessi dei mutui, 69
Maggioranza necessaria per la deliberazione, 69
Progetti e pareri occorrenti, 69
Scopo dei mutui, 69

Nomina di commissioni speciali, 2 - 31 - 33 - 56 - 67 (vedi anche: *Commissioni speciali*).

Norme particolari di votazione, 49 (vedi anche: *Votazione*).

Nullità delle deliberazioni:

Annullamento da parte del Prefetto delle deliberazioni illegittime, 65
Esecuzione di annullamento di deliberazione, 66
Ove il Prefetto non sia stato informato dell'oggetto delle convocazioni straordinarie, 8
Ove non siano menzionati nel verbale i particolari motivi per cui è stata decisa la seduta segreta, 23
Per avere il Consiglio sconfinato in un ordine diverso di poteri, 66
Per avere il Consiglio usato di facoltà che non gli competono, 66
Per inosservanza dei termini nella consegna degli avvisi di convocazione, 6
Per irregolare avviso ai Consiglieri dell'aggiunta di nuove proposte all'ordine del giorno, 4
Per irregolare votazione per la nomina dei revisori dei conti e della commissione elettorale comunale, 56
Per mancata astensione dei Consiglieri interessati, 42 - 66
Per mancata comunicazione al Prefetto del giorno e dell'oggetto della convocazione consiliare, 3
Per mancato deposito degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno, 11
Per mancato o ritardato recapito dell'avviso di convocazione, anche ad un solo Consigliere, 5
Per mandato imperativo ai Consiglieri, 66

Tempo massimo stabilito per ogni interrogante, 38

Termine di svolgimento delle interrogazioni a fine seduta o ad altra successiva, 25

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno, 10 (vedi anche: *Ordine del giorno dei lavori del Consiglio*).

Lettura del verbale, 75 (vedi anche: *Processo verbale*).

Luogo delle adunanze consiliari:

Contegno del pubblico, 13

È di regola nella Casa comunale, 12

Luogo diverso di riunione, 12

Mai fuori del territorio del Comune, 12

Persone ammesse nella sala consiliare, 13

Suddivisione della sala e separati accessi, 12

Maggioranza (vedi: *Computo della maggioranza nelle votazioni*).

Messo comunale:

Deve consegnare personalmente al domicilio di ogni Consigliere l'avviso di convocazione, 4 - 5

Deve firmare il referto di consegna dell'avviso di convocazione, 5

Deve firmare l'avviso di convocazione al momento della consegna, 5

Referti di consegna degli avvisi di convocazione - Sono posti agli atti della seduta consiliare, 5

Rimette al Segretario comunale i referti di consegna degli avvisi di convocazione, 5

Minoranza consiliare:

Deve essere rappresentata nella Commissione del Regolamento, 2

Deve essere rappresentata nella Commissione elettorale comunale, 56

Deve essere rappresentata nei Revisori di conti, 56

Deve essere rappresentata negli scrutatori, 21

Modifica delle deliberazioni, 66 (vedi anche: *Revoca e modifica delle deliberazioni*).

Modalità della votazione palese, 53 (vedi anche: *Votazione*).

Modalità della votazione segreta, 54 (vedi anche: *Votazione*).

Mozione.

Deposito 24 ore prima della seduta, 39

In che consiste la mozione, 37

Importa adozione di voto deliberativo, 37

Interpellanza convertita in mozione, 38 - 39

Emendamenti sulle mozioni, 37

Mozioni di fiducia o di sfiducia, 37

Mozioni sulle comunicazioni del Presidente, 40

Possibilità di svolgimento immediato o in seduta successiva, 37

Precedenza sugli ordini del giorno, 39

Presentazione delle mozioni, 37 - 40



Composizione e compiti delle commissioni, 67
Funzionamento delle commissioni, 67
È obbligatoria apposita deliberazione consiliare, 67
Incarichi a delegati speciali, 67
Incarichi per indagini od esame speciale 33 - 67
Presidente e Relatore delle commissioni, 67
Relazione dell'incarico o della delega, 67
Segretario provvisorio dell'assemblea consiliare, 20
Termini per riferire al Consiglio, 67

Ingerenze del Comune negli affari di culto, 70 (vedi anche: Affari di culto).

Interpellanza:

Conversione in mozione, 38
Deposito 24 ore prima della seduta, 35
Dichiarazione di essere o non soddisfatto, 38
Discussione dell'interpellanza, 38
In che consiste l'interpellanza, 35
Interpellante non presente allo svolgimento, 38
Interpellanza con richiesta di risposta scritta - Ha corso anche nei periodi di
aggiornamento delle sedute, 35
Interpellanza convertita in mozione, 39
Interpellanza firmata da più Consiglieri, 38
Lettura delle interpellanze, 38
Ordine di svolgimento, 38
Presentazione delle interpellanze, 35
Proposizione anche in corso di seduta, 35
Richiesta di risposta scritta, 35
Rifiuto di accettazione di interpellanze, 38
Risposta del Sindaco o della Giunta, 38
Svolgimento nella prima ora della seduta, 25
Tempo massimo stabilito per ogni interpellanza, 38
Termine di svolgimento delle interpellanze a fine seduta o ad altra successiva, 25

Interrogazione:

Dichiarazione di essere o no soddisfatto, 38
In che consiste l'interrogazione, 34
Interrogante non presente alla svolgimento, 38
Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Ha corso anche nei periodi
di aggiornamento delle sedute, 34
Interrogazione firmata da più Consiglieri, 38
Lettura delle interrogazioni, 34
Ordine di svolgimento, 38
Presentazione delle interrogazioni, 34
Richiesta di risposta scritta, 34
Rifiuto di accettazione di interrogazioni, 38
Risposta del Sindaco o della Giunta, 38
Svolgimento nella prima ora della seduta, 25

Convoca il Consiglio in via ordinaria e straordinaria, 3
 Delega alla Giunta di poteri del Consiglio, 60 - 61 - 80
 Delega alla Giunta per l'approvazione del verbale, 78 - 80
 Deliberazioni d'urgenza coi poteri del Consiglio, 62
 Determina la data delle sedute di continuazione dell'ordine del giorno dei lavori, 45
 Determina la data per la convocazione straordinaria del Consiglio per ordine del
 Prefetto qualora questi non l'abbia fissata nel suo decreto, 3
 Determina, ove occorra, un diverso luogo di riunione del Consiglio, 12
 Deve fissare la data di convocazione del Consiglio entro dieci giorni da quello
 della relativa deliberazione, 4
 Dichiarazioni della Giunta in fine discussione, 44
 Divieto di questioni personali in Consiglio, 40
 È responsabile del regolare andamento dei servizi municipali, 10
 Fa tutte le proposte che ritiene giovevoli al Comune, 10
 Forma il bilancio preventivo e lo presenta al Consiglio con una relazione il-
 lustrativa, 58
 Illustra gli oggetti da deliberare, 28
 Le spetta, di regola, fissare il giorno e l'ora delle riunioni del Consiglio, 3
 Non può provvedere su materie devolute al Consiglio se non ne ha la delega
 o invochi ragioni di urgenza, 61
 Può deliberare la convocazione straordinaria del Consiglio, 3
 Può rifiutarsi di accettare interrogazioni e interpellanze redatte in termini
 sconvenienti o su argomenti estranei all'amministrazione, 38
 Rappresenta il potere esecutivo del Consiglio, 10
 Redige e presenta al Consiglio il rendiconto morale, 59

Illegittimità delle deliberazioni:

Annullamento prefettizio delle deliberazioni illegittime, 65
 Dovere di annullamento e sostituzione da parte del Consiglio delle delibera-
 zioni illegittime, 66
 Illegittimità delle deliberazioni comunali adottate sotto l'impulso di agitazioni
 popolari, 66
 Illegittimità delle deliberazioni comunali che non indichino i voti riportati pro
 e contro la proposta adottata, 66
 Illegittimità delle deliberazioni di Giunta che invadono il campo del Consiglio
 senza il ricorso alla urgenza, 63
 Illegittimità delle deliberazioni di Giunta che non facciano espressa e motivata
 menzione della urgenza, 62
 Illegittimità delle deliberazioni di Giunta per violazione delle norme sulla con-
 vocazione del Consiglio, 4
 Tali illegittimità non vengono sanate dall'approvazione della Giunta Provinciale
 Amministrativa, 62

Incarichi ai Consiglieri ed a Commissioni:

Commissioni d'inchiesta, 67
 Commissioni per accertamento di accuse a Consiglieri, 33
 Commissioni su esecuzione di lavori, 67

Disposizioni particolari per la redazione dei verbali, 74 (vedi anche: Processo verbale).

Emendamenti:

- In che consistono, 29
- Loro forma, 29
- Presentazione di emendamenti su mozioni, 37
- Presentazione verbale e per iscritto, 29
- Ritiro e sostituzione, 29 - 44
- Termini di presentazione, 29

Esecutività delle deliberazioni:

- Decadenza per mancato o ritardato invio al Prefetto, 65
- Esecutività dopo l'approvazione superiore, 65
- Esecutività immediata per motivi di urgenza, 65
- Eventuale annullamento prefettizio delle deliberazioni illegittime, 65
- Ha luogo dopo il periodo di pubblicazione all'albo pretorio, 65
- Invio delle deliberazioni al Prefetto entro otto giorni, 65
- Pubblicazione all'albo pretorio, 65
- Segretario comunale - È responsabile degli adempimenti e delle pubblicazioni, 65
- Termini di pubblicazione, 65

Esenzione da responsabilità dei Consiglieri, 68 (vedi anche: Responsabilità dei Consiglieri).

Fatto personale:

- Appello del Consigliere al Consiglio, 33
- Commissione per l'accertamento di accuse ad un Consigliere, 33
- Domanda di parola per fatto personale, 33 - 75
- Decisione del Consiglio, 33
- Decisione del Presidente dell'assemblea, 33
- In che consiste il fatto personale, 33
- Ulteriore intervento nella discussione, 41

Firma dei verbali delle sedute consiliari, 79 (vedi anche: Processo verbale).

Giunta municipale:

- Adempimenti per le convocazioni di urgenza, 7
- Adempimenti per le convocazioni ordinarie e straordinarie, 3
- Assessori - Devono astenersi dal prender parte in servizi, somministrazioni e appalti nell'interesse del Comune, 57
- Assessori - Nessuno di essi può presiedere il Consiglio durante la deliberazione del conto consuntivo, 42
- Assessori - Non possono presiedere la seduta dopo sospesa o chiusa dal Presidente legittimo, 46
- Assessori - Possono parlare in qualunque momento della discussione, 41
- Autorizza la visione e la consegna di atti e documenti, 11
- Completa e presenta il conto consuntivo, 59
- Convoca d'urgenza il Consiglio, 7 - 80

Non si può espellere dalla sala un Consigliere, 43
Nota di biasimo ad un Consigliere indisciplinato, 43
Richiamo all'ordine da parte del Presidente, 43
Sospensione o scioglimento della seduta, 43 - 80
Violazione dell'ordine della seduta, 43

Discussione in Consiglio:

Assessori - Possono parlare in qualunque momento della discussione, 41
Bilancio preventivo, 58
Chiusura della discussione, 44 - 80
Chiusura richiesta dai Consiglieri, 44
Consiglieri - Parlano dal loro posto, ma rivolti all'intero Consiglio, 41
Conto consuntivo, 59
Decisione del Consiglio circa la chiusura, 44
Dichiarazioni e svolgimenti prima che sia indetta la votazione, 41 - 44
Lettura di discorsi - Limiti di tempo, 41
Lettura delle proposte, 41
Lettura di relazioni - Senza limiti di tempo, 41
Limiti di tempo concessi agli oratori, 41 - 44
Non deve divagare o allontanarsi dall'argomento, 41
Non può interrompersi un discorso, 41
Non sono ammesse discussioni a dialogo, 41
Ordine della discussione, 41
Parola concessa ai Consiglieri, 41
Precedenza fra più ordini del giorno, 32
Prolungamento della discussione richiesto dai Consiglieri, 44
Sindaco - Può parlare in qualunque momento della discussione, 41
Spese per lavori ed acquisti, 57
Svolgimento di una proposta, 41

Discussione generale:

Approvazione senza discussione, 28 - 51 - 52 - 75 - 76 - 77
Esame di proposte articolate in più parti, 26
Presentazione di ordini del giorno, 26
Tabelle e allegati di una proposta, 26

Discussione particolareggiata:

Approvazione senza discussione, 28 - 51 - 52 - 75 - 76 - 77
Bilanci e regolamenti comunali, 27
Bilancio preventivo, 58
Controversie - Decide il Consiglio, 27
Conto consuntivo, 59
Discussione sulle singole parti, 27
Divisione in parti di proposte complesse, 27
Votazione per ogni articolo o parte di proposta, 27

Discussione sulle mozioni, 39 (vedi anche: Mozione).



- Legittimità, quando l'approvazione sia avvenuta in seduta segreta, ove non sia scritta o necessaria, 49
- Nullità - ove la prescritta votazione segreta non risulti nel verbale, 54
- Nullità - ove il Prefetto non sia stato informato dell'oggetto delle convocazioni straordinarie, 8
- Nullità - ove vi abbia partecipato chi doveva astenersi per legge, 42 - 66
- Nullità - per la presenza alle sedute segrete anche di un solo estraneo, 23
- Nullità - per mancata o ritardata consegna dell'avviso di convocazione anche ad un solo Consigliere, 5
- Nullità - per omesso rinnovo avviso per la 2^a convocazione ai Consiglieri non intervenuti in precedente seduta di 1^a convocazione, 19
- Nullità - per scrutinio segreto eseguito da meno di tre scrutatori, 21
- Numero legale per la validità delle deliberazioni, 18
- Opere di notevole importanza, 57
- Preventivo di spesa e sua valutazione, 57
- Progetto di massima e progetto esecutivo, 57
- Pubblicazione delle deliberazioni, 65
- Quali documenti occorrono per lavori ed acquisti, 57
- Revoca, illegittimità e nullità delle deliberazioni, 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 21 - 23 - 42 - 46 - 54 - 56 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 79
- Ripetizione della votazione in altra seduta, 64
- Ripetizione della votazione seduta stante, 64
- Variazioni e modifiche ai progetti, alle perizie ed ai preventivi, 57
- Visto tacito del Prefetto, 65

Deliberazioni con parità di voti, 64 (vedi anche: Deliberazioni - Votazione).

Deliberazioni di spesa per lavori ed acquisti, 57 (vedi anche: Deliberazioni).

Deliberazioni d'urgenza della Giunta:

- Casi in cui sono ammesse, 62
- Devono contenere l'espressa e motivata menzione della urgenza, 62
- Divieto durante le sessioni aperte, 62
- Particolari altri divieti, 62
- Ratifica regolare del Consiglio, 63
- Ratifica illegale del Consiglio, 63
- Relazione al Consiglio per la ratifica, 62
- Termini di presentazione per la ratifica, 62

Dichiarazioni di voto, 50 (vedi anche: Votazione).

Disciplina dei Consiglieri:

- Contegno turbolento in seduta, 43
- Decisione del Consiglio sull'interdizione della parola ad un Consigliere, 43
- Denuncia di un Consigliere all'Autorità giudiziaria, 43
- È ammessa la censura amministrativa, ma non quella sulla vita privata, 43
- Eventuale arresto di un Consigliere dichiarato decaduto, 43
- Intemperanza di modi e di linguaggio, 43
- Interdizione della parola, 43

Esame particolareggiato, 59
In che consiste il conto consuntivo, 59
Maggioranza legale per l'approvazione, 59
Periodo di pubblicazione, 59
Presidente temporaneo della seduta, 59 - 80
Pubblicazione all'albo pretorio, 59
Redazione del verbale di deliberazione, 59
Relazione dei revisori del conto, 59
Rendiconto morale della Giunta, 59
Ricorsi dei contribuenti, 59

Contrattazione di mutui, 69 (vedi anche: *Mutui*).

Convocazione del Consiglio, 3 - 4 - 7 (vedi anche: *Adunanze e sessioni consiliari*).

Delega alla Giunta per l'approvazione del verbale, 78 (vedi anche: *Processo verbale*).

Delega di poteri del Consiglio alla Giunta:

Facoltà e modalità della delega, 60
Oggetti per i quali non è ammessa la delega, 60
Per l'approvazione del verbale, 78 - 80
Per quali oggetti è ammessa la delega, 60
Ratifica del Consiglio alle deliberazioni di Giunta su delega del Consiglio, 61
Revoca della delega alla Giunta, 61

Deliberazioni:

Annullabilità per mancata comunicazione al Prefetto della convocazione consiliare, 3
Annullabilità per mandato imperativo ai Consiglieri, 66
Approvazione senza discussione, 28 - 51 - 52 - 75 - 76 - 77
Bilancio preventivo, 58
Conto consuntivo, 59
Controllo di legittimità del Prefetto, 65
Decadenza per mancato o ritardato invio al Prefetto, 65
Deliberazioni con parità di voti, 64
Deliberazioni di Giunta su delega del Consiglio, 60 - 61
Deliberazioni di spesa per lavori ed acquisti, 57
Deliberazioni per contrattazione di mutui, 69
Deliberazioni per contratti di appalto ultraquinquennali, 69
Deliberazioni per cui manca il numero legale, 18
Deliberazioni per incarichi a Consiglieri ed a Commissioni, 31 - 67
Deliberazioni d'urgenza della Giunta coi poteri del Consiglio, 62 - 63
Esecutività delle deliberazioni, 65
Illegittime ove non indichino i voti riportati pro e contro dalla proposta approvata, 66
Illegittime quelle di Giunta quando ha invaso il campo riservato al Consiglio, 63 - 66
Illegittimità per violazione delle norme per la convocazione del Consiglio, 4
Immediata esecutività per motivi di urgenza, 65
Invio al Prefetto entro otto giorni, 65

Nomina i revisori dei conti, 56
Nomina la Commissione del Regolamento interno, 2
Nomina la Commissione elettorale comunale, 56
Nomina le Commissioni speciali, 31 - 33 - 56 - 67
Non può dare ordini per il servizio delle istituzioni di assistenza e beneficenza, 71
Ordine del giorno dei lavori, 8 - 80
Può dichiarare chiusa la seduta in qualunque momento, 47
Può riunirsi anche fuori della Casa comunale, ma non fuori del Comune, 12
Quando può riunirsi in via straordinaria, 3
Ratifica le deliberazioni di Giunta su delega del Consiglio, 61
Ratifica le deliberazioni d'urgenza della Giunta, 63
Rettifiche ai verbali delle sedute, 76 - 77
Revoca la delega conferita alla Giunta, 61
Revoca, illegittimità e nullità delle deliberazioni, 66
Riunioni - Fissate anche in giorni festivi ed in ore notturne, 3
Sceglie, ove prescritto, il Segretario provvisorio della riunione tra i Consiglieri, 20 - 80
Si pronuncia circa le astensioni per legge dalle deliberazioni, 42
Si riunisce, di regola, nella Casa comunale, 12
Varie specie di riunioni del Consiglio, 3
Vigilanza sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, 71

Consultazione di atti da parte dei Consiglieri:

Autorizzazione alla consegna di atti, 11
Deposito atti per la seduta consiliare, 11 - 80
Deposito e visione di regolamenti da deliberare, 11
Diniego del Sindaco o della Giunta - Dev'essere motivato, 11
Diniego di visione e di consegna di atti, 11
Diritto di consultare i bilanci ed i conti relativi, 11
Diritto di visione - Come può esercitarsi e su quali atti, 11
Divieto di ritirare d'autorità atti o documenti dall'archivio, 11
Ricorso al Prefetto dei Consiglieri cui sia stata negata, dal Sindaco o dalla Giunta, la consultazione di atti, 11
Ritiro di atti o documenti dall'archivio e riconsegna, 11

Contenuto dei Processi verbali, 80 (vedi anche: Processo verbale).

Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento, 45 (vedi anche: Ordine del giorno dei lavori del Consiglio).

Conto consuntivo:

Composizione e documentazione, 59
Conto economico-patrimoniale, 59
Conto finanziario, 59
Deliberazione consiliare - Non avendo luogo entro i termini, provvede il Prefetto, a mezzo di Commissario, 59
Deposito presso la Segreteria comunale, 59
Discussione in seduta pubblica e votazione palese, 59

Richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di un terzo dei Consiglieri in carica, 3
Sanzioni disciplinari, 43
Segretario provvisorio dell'adunanza consiliare, 20 - 80
Sono pubblici ufficiali nell'attività delle funzioni, 14

Consiglio comunale:

Come e quando deve deliberare in seduta segreta, 23
Convocazione d'urgenza da parte della Giunta, 7 - 80
Convocazione straordinaria per deliberazione della Giunta, 3 - 80
Convocazione straordinaria per determinazione del Sindaco, 3 - 80
Convocazione straordinaria per ordine del Prefetto, 3 - 80
Convocazione straordinaria richiesta da un terzo dei Consiglieri in carica, 3 - 80
Decide circa l'opportunità di comunicazioni e celebrazioni particolari, 40
Decide le controversie circa le discussioni particolareggiate e conseguenti votazioni, 27
Decide le controversie circa gli ordini del giorno, 32
Decide le controversie sul fatto personale, 33
Decide sull'accettazione delle mozioni, 37
Decide sull'accettazione delle mozioni d'ordine, 36
Decide sulla divisione in parti di proposte complesse, 27
Decide sulla questione pregiudiziale e sulla domanda di sospensiva, 30
Decide sul mutamento dell'ordine di trattazione degli oggetti, 24
Decide sulle proposte incidentali, 31
Decide, su richiesta dei Consiglieri, sui casi non previsti dalla legge e dal Regolamento interno, 1
Delega la Giunta per l'approvazione del verbale, 78 - 80
Delega di poteri alla Giunta, 60 - 61
Delibera il bilancio preventivo, 58
Delibera il conto consuntivo, 59
Deliberazioni con parità di voti, 64
Deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria, 3
Dichiara immediatamente esecutive le deliberazioni per motivi di urgenza, 65
Determinazione della data di convocazione straordinaria del Consiglio per ordine del Prefetto, qualora questi non l'abbia fissata nel suo decreto, 3
È di sua competenza dichiarare chiuse le sessioni ordinarie, 3
Elegge un Presidente temporaneo per la deliberazione del conto consuntivo, 42 - 80
Esamina i bilanci ed i conti delle istituzioni di assistenza e beneficenza, 71
È vincolato alle decisioni del Consiglio di Stato e le deve comunque eseguire, 1
Gli spetta la polizia dell'assemblea consiliare, 14
Incarichi a Consiglieri ed a commissioni, 31 - 33 - 67
Iniziata una seduta segreta può continuarla pubblica, 22 - 80
Iniziata una seduta pubblica può continuarla segreta, 23 - 80
In prima convocazione non può deliberare con meno di metà dei Consiglieri assegnati al Comune, 18
In seconda convocazione può deliberare con soli quattro consiglieri presenti, 19
Lettura e approvazione del verbale, 75 - 80



- Chiedono la parola per fatto personale, 33
Consultazione di atti e documenti, 11
Denuncia al Prefetto per illegale sospensione o scioglimento della seduta, 46 - 80
Devono astenersi dalle deliberazioni quando in esse interessati, 42
Devono astenersi dal prender parte in servizi, somministrazioni e appalti nell'interesse del Comune, 57
Devono indicare per iscritto alla Segreteria comunale un apposito recapito nel Comune, quando risiedano fuori questo, 5
Dichiarazioni di voto, 50 - 80
Diniego di accettazione di ordini del giorno, 32
Disciplina nelle adunanze, 43
Divieto di questioni personali in Consiglio, 40
Esenzione da responsabilità, 68
Fatto personale, 33
Incarichi speciali, 31 - 33 - 67
Intervento nelle discussioni, 41
Illustrano la proposta quando da loro presentata, 28
La maggioranza dei Consiglieri può rinviare al giorno seguente la deliberazione di oggetti aggiunti all'ordine del giorno e comunicati soltanto 24 ore prima della seduta, 6
La maggioranza dei Consiglieri può rinviare al giorno seguente la deliberazione di oggetti causa di convocazione di urgenza, 7
Mandato imperativo non ammesso, 66
Modalità per la designazione del Segretario provvisorio dell'assemblea, 20
Non possono essere espulsi dall'aula consiliare, 43
Obbligo di giustificazione delle assenze dalle sedute, 48
Obbligo di osservanza del Regolamento interno, 1
Obbligo di presentazione delle proposte per le riunioni straordinarie richieste da un terzo dei Consiglieri in carica, 3
Parlano dal loro posto, rivolti all'intero Consiglio, 41
Possono chiedere la divisione in parti di proposte complesse, 27
Possono impugnare la validità della convocazione ove sull'avviso e sul referto manchi la firma del messo comunale, ovvero sia di altre persone, 5
Possono leggere i loro discorsi, per tempo limitato, 41
Possono ricorrere alle superiori Autorità pel diniego avuto dal Sindaco o dalla Giunta circa la consultazione di atti, 11
Presentazione di emendamenti, 29 - 37
Presentazione di interpellanze, 35
Presentazione di interrogazioni, 34
Presentazione di mozioni, 37
Presentazione di mozioni d'ordine, 36
Presentazione di proposte, 10
Presentazione di proposte incidentali, 31
Presentazione di questioni pregiudiziali o sospensive, 30
Proposta di mutamento nell'ordine di trattazione degli oggetti, 24
Recapito avvisi di convocazione, 5
Responsabilità dei Consiglieri, 68

Se è deferito il parere su questioni di interpretazione e soluzione conflitti di competenza, 2

Nomina della Commissione, 2

Sindaco - Ne fa parte di diritto e la presiede, 2

Commissioni speciali:

Commissione del Regolamento (vedi anche: *Commissione del Regolamento interno*, 2

Commissione elettorale comunale, 56

Commissioni d'inchiesta e simili, 67

Commissioni per accertamento di accuse a Consiglieri, 33

Commissioni su esecuzione di lavori, 67

Composizione, compiti, funzionamento e limiti di tempo, 67

Chi è eletto quando si ha parità di voti, 56

Chi non può essere nominato Revisore dei conti, 56

Chi non può far parte della Commissione elettorale comunale, 56

Deliberazione relativa alle commissioni, 67

Minoranza - Vi deve essere rappresentata, 56

Per indagini od esame speciale, 31 - 33 - 67

Procedimento per la nomina di commissioni speciali, 56

Relazione delle commissioni, 67

Revisori dei conti, 56 - 59

Sindaco - Non partecipa alla votazione per la commissione elettorale comunale, ma la presiede, 56

Computo della maggioranza nelle votazioni:

Astensioni dal voto, 55

Come si determina la maggioranza, 55

Consiglieri da non conteggiarsi tra i votanti, 55

Maggioranza assoluta dei voti, 55

Maggioranza dei votanti, 55

Maggioranze particolari di voti, 56 - 58 - 59 - 65 - 69

Quale sia la maggioranza occorrente, 55

Comunicazioni e celebrazioni particolari:

Consentite in ogni momento al Presidente, 40

Decisioni del Consiglio, 40

Diniego di accettazione, 40

Inammissibile l'inosservanza delle leggi e del Regolamento interno, 40

Limiti di tempo stabiliti, 40

Manifestazioni incompatibili in Consiglio, 40

Quando consentite ai Consiglieri, 40

*Consegna dell'avviso di convocazione, 5 (vedi anche: *Avviso di convocazione*).*

Consiglieri:

Assenze dalle sedute, 17 - 19 - 48

Astensioni previste dalla legge, 20 - 42

Avviso di convocazione:

- Come dev'essere compilato, 4
- Come dev'essere recapitato, 5
- Consegna almeno 24 ore prima in caso di aggiunte e varianti all'ordine del giorno, 6
- Consegna almeno 24 ore prima nei casi di seconda convocazione, 6
- Da chi è diramato, 4 - 15
- Da chi è eseguita la consegna, 5
- Dev'essere firmato e consegnato personalmente dal messo comunale e non da altre persone, 5
- In che consiste l'avviso di convocazione, 4
- Notifica a mezzo posta ai Consiglieri che si trovano fuori Comune, 5
- Nuovo avviso per la seconda convocazione, 19
- Nuovo avviso per l'introduzione di nuove proposte, 4
- Omessa o ritardata notifica ai Consiglieri, 5
- Recapito ai Consiglieri assenti o dimoranti in altro Comune, 5
- Referto di consegna dell'avviso di convocazione, 5
- Termini di consegna per le convocazioni ordinarie e straordinarie, 6
- Termini di consegna per le convocazioni urgenti, 6 - 7

Bilancio Preventivo:

- Come è formato e documentato, 58
- Deferimento al Prefetto per la mancata compilazione, 58
- Deposito presso la Segreteria comunale, 58
- Discussione particolareggiata, 58
- Diviene esecutorio soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità tutoria, 58
- In che consiste il bilancio preventivo, 58
- Maggioranza legale per l'approvazione, 58
- Nuove o maggiori spese successive, 58
- Periodo di pubblicazione, 58
- Pubblicazione all'albo pretorio, 58
- Relazione della Giunta, 58
- Ricorsi dei contribuenti, 58
- Sanzioni a carico del Segretario comunale per la mancata compilazione, 58
- Svolgimento in seduta pubblica e votazione palese, 58
- Termini per la deliberazione, 58

Chiusura della discussione, 44 (vedi anche: Discussione in Consiglio).

Chiusura della seduta consiliare, 47 (vedi anche: Sedute consiliari).

Commissione del regolamento interno:

- Aggiunte e modifiche al Regolamento, 2
- Compiti della Commissione, 2
- Composizione della Commissione, 2
- Durata in carica della Commissione, 2
- La minoranza vi deve essere rappresentata, 2

Affari di culto:

- Classificazione degli edifici adibiti al culto, 70
- Conservazione e restauro di detti edifici, 70
- Esame dei bilanci e conti delle chiese parrocchiali, 70
- Ingerenze dell'Amministrazione comunale, 70
- Obbligo sussidiario per il Comune, 70
- Spese obbligatorie del Comune, 70
- Voto del Consiglio sui cambiamenti delle circoscrizioni parrocchiali, 70

Amministratori comunali (vedi: *Responsabilità degli Amministratori comunali*).

Anticipata chiusura della seduta, 34 (vedi anche: *Sedute consiliari*).

Approvazione del verbale, 53 (vedi anche: *Processo verbale*).

Approvazione senza discussione:

- Su proposta del Presidente, della Giunta, del Relatore, 28
- Su proposta di un Consigliere, 28 - 77
- Votazione tacita, 28 - 51 - 52 - 75 - 76 - 77

Assenze dei Consiglieri:

- Assenze giustificate, 48 - 68
- Assenze non giustificate, 48 - 68
- Avvertire il Segretario quando si lascia definitivamente la sala consiliare, 48
- Menzione nel verbale, 17 - 19 - 48
- Necessario giustificarle previamente, 48 - 68
- Possono giustificarsi fino al giorno in cui si decide della decadenza del Consigliere, 48

Assessori (vedi: *Giunta municipale*).

Assistenza e Beneficenza:

- Bilanci e conti - Sono soggetti all'esame del Consiglio, 71
- Consiglio - Non può dare ordini per il servizio, 71
- Diritto del Consiglio di esame, sul luogo, di tutti gli atti, 71
- Nomina delle relative Commissioni, 56
- Ricorsi sulle questioni di merito, 71
- Vigilanza del Consiglio sul funzionamento delle istituzioni, 71

Astensioni previste dalla legge:

- Affinità o parentela di chi deve astenersi, 20 - 42
- Casi particolari di astensione obbligatoria, 20 - 42 - 57
- Discussione conto consuntivo e rendiconto morale, 42
- Eccezioni proposte in Consiglio, 42
- Nullità delle deliberazioni per mancata astensione dell'interessato, 42
- Presidente temporaneo dell'assemblea, 42 - 80
- Pronuncia del Consiglio sulle eccezioni proposte, 42
- Quando sono previste le astensioni, 42
- Uscita dalla sala consiliare di chi deve astenersi, 42



INDICE ALFABETICO ANALITICO

(I numeri si riferiscono ai rispettivi articoli).

Adunanze e sessioni consiliari:

- Cause delle varie adunanze, 3
- Controllo della validità dell'adunanza da parte di terzi, 4
- Convocazione del Consiglio, 4
- Convocazione d'ordine del Prefetto, 3 - 4
- Convocazione d'urgenza del Consiglio, 7
- Convocazione straordinaria richiesta da un terzo dei Consiglieri in carica, 3 - 4
- Convocazioni urgenti - Non effettuabili nel corso di una sessione, 7
- Da chi è fatta la convocazione, 4 - 15
- Debbono aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione di Giunta, 3
- Deliberazione della Giunta per la convocazione del Consiglio, 4
- Determinazione del giorno e dell'ora, 3 - 15
- Doveri della Giunta per le convocazioni d'urgenza, 7
- Durata delle sessioni ordinarie, 3
- In giorni festivi ed in ore notturne, 3
- Invalidità per mancante firma del messo comunale sull'avviso di convocazione o sul referto di consegna, 5
- Nullità per mancata o ritardata notifica dell'avviso di convocazione anche ad un solo Consigliere, 5
- Nullità per non osservati termini di consegna dell'avviso di convocazione, 6
- Ordinarie e straordinarie, 3
- Partecipazione al Prefetto di ogni convocazione, 3
- Presenza alle sedute segrete di Commissario inviato dal Prefetto, 23
- Sedute di continuazione per l'esaurimento dell'o. d. g. sono pure di prima convocazione, 45
- Sessioni ordinarie prolungatesi oltre i limiti legali sono considerate come straordinarie, 3
- Sessioni primaverile ed autunnale, 3
- Sospensione o scioglimento di seduta per mancanza di numero legale, 16

- 54) Noccioli - Firenze - Rivista: *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza per i Comuni.*
- 55) Noccioli - Firenze - Rivista: *La voce dei Segretari e dei dipendenti degli enti locali.*
- 56) *Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione annuale delle liste elettorali* - Legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
- 57) *Nuova Rivista Tributaria*, Roma.
- 58) Pastore: *Gli organi del Comune: Consiglio - Giunta - Sindaco.*
- 59) Paviolo: *Commento teorico-pratico della legge comunale e provinciale.*
- 60) Pazzaglia e Casanova: *Testo unico della legge comunale e provinciale.*
- 61) Penasa: *Guida pratica dell'amministrazione comunale.*
- 62) Piccioni: *Commento alla legge comunale e provinciale.*
- 63) Pirola, Riva Crugnola e Rivolta: *Manuale per l'amministratore comunale.*
- 64) Piglia: *Il bilancio preventivo dei Comuni.*
- 65) Princivalle: *L'amministrazione comunale elettiva.*
- 66) Pugliesi: *Testo unico per la finanza locale*, aggiornato, coordinato ed annotato.
- 67) Repertorio analitico alfabetico di giurisprudenza amministrativa (*Rivista amministrativa del Regno*).
- 68) Repertorio di giurisprudenza amministrativa (*Rivista amministrativa del Regno*).
- 69) *Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su basi elettive* - D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1.
- 70) *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana* - Roma.
- 71) Rivista: *L'amministrazione locale*, Roma.
- 72) Rivista: *L'amministrazione italiana*, Firenze.
- 73) Rivista: *Manuale Astengo*, Roma.
- 74) *Rivista delle Province*, Roma.
- 75) Romagnoli: *Le sedute dei Consigli e delle Giunte comunali.*
- 76) Stamperia Nazionale - Roma - *Legge comunale e provinciale e relativo regolamento*, aggiornati e coordinati.
- 77) Stevano: *Le deliberazioni del Consiglio comunale.*
- 78) Tossichetti: *I conti consuntivi comunali e provinciali.*
- 79) Ufficio Centrale Enti Locali della Democrazia Cristiana - Roma - Rivista: *Torre Civica.*
- 80) Unione Tipografico Editrice Torinese - Torino - *Giurisprudenza italiana.*
- 81) Unione Tipografico Editrice Torinese - Torino - *Massimario della giurisprudenza italiana.*
- 82) Zanobini e Cataldi: *Codice delle leggi amministrative.*
- 83) Ducceschi: *Controllo di legittimità del Prefetto sulle deliberazioni.*
- 84) Gambardella: *Compendio di ragioneria degli Enti locali.*
- 85) Giovenco: *Il Comune - Notiziario.*
- 86) La Torre: *Commento alle leggi in materia comunale e provinciale.*
- 87) Masi: *Gli organi istituzionali del Comune.*
- 88) Libreria dello Stato: *Rivista della Corte dei Conti.*
- 89) Ortolani: *I controlli amministrativi sui Comuni.*

- 16) Coschiera: *Testo coordinato della legge comunale e provinciale con il Regolamento del 1911.*
- 17) Della Vigna: *Il Comune*, Manualetto pratico per gli amministratori comunali.
- 18) Fragola e Petriccione: *Manuale del Segretario comunale.*
- 19) Galuppo: *La pubblica amministrazione.*
- 20) Giannuzzi: *Il conto consuntivo comunale.*
- 21) Giovenco: *La riforma della legge comunale e provinciale.* Testo-commento alla legge 9 giugno 1947, n. 530.
- 22) Giuffrè - Milano - *Raccolta completa della giurisprudenza del Consiglio di Stato.*
- 23) Grazioli: *La legge comunale e provinciale.*
- 24) Greco: *Codice analitico di legislazione comunale.*
- 25) Greco: *Massimario di giurisprudenza comunale.*
- 26) Grimaldi: *Il Comune - Organi e funzioni.*
- 27) Guicciardi: *I controlli amministrativi e giurisdizionali sull'attività dell'amministrazione.*
- 28) Italedi - Roma: *Il Consiglio di Stato - Rassegna di giurisprudenza e dottrina.*
- 29) *La giurisprudenza amministrativa* (Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana).
- 30) La Torre: *Codice della giustizia amministrativa.*
- 31) La Torre: *Il Comune in regime democratico.*
- 32) La Torre: *Testo coordinato della legge comunale e provinciale.*
- 33) Lazzari: *Note pratiche di amministrazione comunale.*
- 34) Lega Nazionale dei Comuni democratici - Roma - Rivista: *Il Comune democratico.*
- 35) Lentini: *L'amministrazione locale.*
- 36) Livi: *Il Consiglio comunale e la Giunta municipale.*
- 37) Livi: *Il conto consuntivo nei Comuni.*
- 38) Livi: *La Giunta municipale e le sue attribuzioni.*
- 39) Livi: *Le votazioni nel Consiglio comunale.*
- 40) Loizzi: *Legge comunale e provinciale.*
- 41) Maggini: *Il Consigliere comunale nelle amministrazioni democratiche.*
- 42) Magnani: *La tecnica amministrativa con particolare riferimento ai Comuni.*
- 43) Mancinelli: *Prontuario per le adunanze del Consiglio comunale.*
- 44) Manitto: *Attribuzioni degli organi istituzionali del Comune.*
- 45) Martino: *Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, aggiornata al 1952.*
- 46) Menna: *Legge comunale e provinciale.*
- 47) Menna: *Trattato completo di contabilità comunale e provinciale.*
- 48) Ministero delle Finanze: *Testo unico per la Finanza locale - R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, aggiornato.*
- 49) Ministero dell'Interno: *Regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale - R. D. 12 febbraio 1911, n. 297.*
- 50) Ministero dell'Interno: *Testo unico della legge comunale e provinciale, 4 febbraio 1915, n. 148.*
- 51) Ministero dell'Interno: *Riforma alla legge comunale e provinciale - R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.*
- 52) *Modificazioni al Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni - Legge 9 giugno 1947, n. 530.*
- 53) Noccioli - Empoli - *Il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.*



BIBLIOGRAFIA

Regolamenti dei Consigli comunali di:

1. Arezzo - 2. Bari - 3. Benevento - 4. Bologna - 5. Bolzano - 6. Brescia - 7. Cremona - 8. Ferrara - 9. Forlì - 10. Genova - 11. Gorizia - 12. Lucca - 13. Massa - 14. Messina - 15. Milano - 16. Modigliana - 17. Napoli - 18. Novara - 19. Padova - 20. Palermo - 21. Pavia - 22. Perugia - 23. Reggio nell'Emilia - 24. Rimini - 25. Roma - 26. Salerno - 27. Sassari - 28. Savona - 29. Taranto - 30. Terni - 31. Torino - 32. Trapani - 33. Trento - 34. Trieste - 35. Udine - 36. Venezia - 37. Vercelli - 38. Vicenza - 39. Viterbo.

Regolamenti dei Consigli Provinciali di Milano e di Savona.

Regolamenti dei Consigli Regionali di: Sardegna - Sicilia - Trentino-Alto Adige.

Regolamento della Camera dei Deputati.

Regolamento del Senato della Repubblica.

Regolamenti del Consiglio comunale dei seguenti autori:

1. Fabbri F. - 2. Fanti C. - 3. Ferraboschi N. - 4. Michelon G. - 5. Moro F. - 6. Pazzaglia I. - 7. Paoletti N.
- 1) Amministrazione provinciale di Milano - *Manuale del Consigliere provinciale.*
- 2) Apollonio - Brescia: *Agenda del Comune.*
- 3) Approvazione del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali - D. P. R. 5 aprile 1951, n. 203.
- 4) Ballarini: *L'amministrazione del Comune.*
- 5) Bellini: *Vademecum del Consigliere comunale dei piccoli e medi Comuni.*
- 6) Broccoli: *Il funzionamento degli organi deliberanti del Comune.*
- 7) Camusso: *Agenda del Municipio italiano.*
- 8) Camusso: *Come si convoca e come si presiede il Consiglio comunale.*
- 9) Caparrini - Empoli - Rivista: *Il Corriere Amministrativo.*
- 10) Caparrini - Empoli - Rivista: *Il Segretario del Comune e della Provincia e i dipendenti degli enti locali.*
- 11) Cappellini: *Enciclopedia del Segretario comunale.*
- 12) Casalin: *Repertorio generale di giurisprudenza amministrativa.*
- 13) Checchi: *Gli organi del Comune - La Giunta municipale.*
- 14) Checchi: *Gli organi del Comune - Il Sindaco.*
- 15) Corsi: *Appunti sulla motivazione degli atti amministrativi.*

38) la menzione dell'ordine di arresto di colui, o coloro, che fossero stati causa di disordini o tumulto nella sala delle adunanze, specificandone le cause;

39) la eventuale deserzione della seduta, sia che si tratti di prima, che di seconda convocazione, indicando i nominativi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti, giustificati o no (Cons. Stato 15 maggio 1885 - 15 agosto 1896);

40) l'eventuale omissione della deliberazione sulle proposte dell'Autorità governativa, o del Presidente;

41) l'attestazione, ove del caso, della lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta consiliare (Cons. Stato, IV Sez., 30 marzo 1906 - V Sez., 7 dicembre 1917);

42) la eventuale delega alla Giunta municipale per la lettura ed approvazione del processo verbale (Cons. Stato, V Sez., 8 luglio 1910 - IV Sez., 1 febbraio 1918);

43) lo scioglimento della seduta per ultimata trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiarata dal Presidente, citandone l'ora (Cons. Stato, IV Sez., 20 luglio 1906);

44) le firme del Presidente, dell'Assessore o Consigliere anziano e del Segretario (art. 301 T. U. 1915).

29) il riconoscimento dell'esito di ogni votazione, fatto dal Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori (e non meno: Cons. Stato, IV Sez., 17 giugno 1904 - 18 marzo 1910), e del Segretario, nonché la proclamazione del risultato delle votazioni eseguita di volta in volta dal Presidente medesimo;

30) la menzione, quando ne sia il caso, che le proposte furono depositate presso la Segreteria comunale lo stesso giorno in cui fu diramato l'avviso di convocazione (Cons. Stato, Adun. gener., 19 febbraio 1911 - IV Sez., 24 novembre 1922) a pena di nullità delle deliberazioni adottate nell'adunanza (Cons. Stato, 1 aprile 1881 - IV Sez., 11 febbraio 1891), ovvero, per quelle avanzate dai Consiglieri, che detto deposito avvenne almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta (Cons. Stato - 23 agosto 1884 - 29 dicembre 1893);

31) se trattasi di deliberazioni importanti modifiche o revoca di deliberazioni già rese esecutorie: la chiara ed espressa menzione delle modificazioni o della revoca (Cons. Stato, Sez. Int., 14 aprile 1926 - V Sez., 2 luglio 1932), od almeno l'indicazione dell'atto revocando e risultati esplicita la nuova determinazione di volontà in sostituzione della precedente (Cons. Stato, V Sez., 1 marzo 1952, n. 329 - Corte Cassaz., I Sez., 30 aprile 1953, n. 1220);

32) la comunicazione al Consiglio dell'approvazione da parte dell'Autorità tutoria di precedenti deliberazioni di Giunta e di Consiglio, ovvero della mancata ratifica di esse, con la indicazione dei motivi che l'hanno determinata (art. 3 Rif. 1947);

33) la menzione della eventuale sospensione della seduta per rimandarne la costituzione al giorno seguente (Cons. Stato, Sez. Int., 17 luglio 1907);

34) l'indicazione della eventuale sospensione o dell'anticipato scioglimento della seduta per motivi d'ordine pubblico o interno, specificando tali motivi (art. 297 T. U. 1915);

35) la chiusura di ciascuna discussione, dichiarata dal Presidente (Cons. Stato, 12 febbraio 1886);

36) l'eventuale denuncia al Prefetto presentata da alcuni Consiglieri (dei quali debbonsi menzionare i nominativi) per la presunta illegalità della sospensione o dell'anticipata chiusura della seduta;

37) la segnalazione degli eventuali incidenti avvenuti e delle espulsioni dall'uditorio;

19) il testo di ogni proposta in discussione, quale fu messa in deliberazione, che dev'essere riprodotto per intero (motivazione) (Cons. Stato, VI Sez., 24 aprile 1950, n. 128);

20) i nominativi dei Consiglieri entrati ed usciti nel corso della seduta, citandone per ognuno l'ora esatta (Cons. Stato, 26 settembre 1914);

21) i nominativi dei vari oratori, ma soltanto a richiesta dei medesimi;

22) il sistema di votazione adottato per ciascuna proposta, e se la votazione ebbe luogo a voto palese, o per scrutinio segreto (Cons. Stato, V Sez., 25 febbraio 1950, n. 251 - 31 marzo 1950, n. 371 - 29 dicembre 1950, n. 1343);

23) il numero dei votanti ed il numero dei voti risultati pro e contro ogni proposta (Cons. Stato, 14 dicembre 1896 - 17 giugno 1904 - V Sez., 17 giugno 1950, n. 754), tenendo presente che non è necessario indicare anche il nominativo dei Consiglieri che votano a favore o contro (Cons. Stato, 21 agosto 1914), a meno che gli interessati ne facciano apposita richiesta, ovvero si tratti di appello nominale;

24) il numero delle schede bianche e non leggibili, o nulle per altro motivo (Cons. Stato, IV Sez., 24 gennaio 1918 - 1 marzo 1924);

25) i nominativi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti e di quelli che si sono astenuti dal votare (art. 161 Reg. 1911), nonchè di coloro che, per legge, dovevano astenersi perchè interessati nella deliberazione, specificandone i motivi (Cons. Stato, 26 settembre 1914 - 3 dicembre 1921);

26) le dichiarazioni di voto fatte dai Consiglieri (Cons. Stato, IV Sez., 15 dicembre 1922 - 13 luglio 1929);

27) per le *deliberazioni* concernenti persone: l'indicazione che si è proceduto alla votazione segreta, ma in seduta pubblica (Cons. Stato, V Sez., 26 marzo 1949, n. 198 - 21 settembre 1949, n. 819 - 8 giugno 1951, n. 526 - 20 ottobre 1951, n. 1288);

28) per le *questioni* riguardanti persone: l'indicazione che si è proceduto alla votazione per scrutinio segreto ed in seduta segreta (Cons. Stato, V Sez., 26 marzo 1949, n. 198 - 31 marzo 1950, n. 371 - 13 giugno 1953, n. 350 - 3 luglio 1953, n. 465), altrimenti la deliberazione è nulla (Cons. Stato, 2 febbraio 1912), non essendo sufficiente la menzione che la votazione è stata adottata « a forma di legge » (Cons. Stato, V Sez., 28 luglio 1950, n. 910);



6) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio fu chiamato a deliberare (Cons. Stato, 25 gennaio 1915 - IV Sez., 14 febbraio 1919 - 5 giugno 1925);

7) l'indicazione dell'avvenuto tempestivo deposito delle pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno (Cons. Stato 1 aprile 1881 - IV Sez., 11 febbraio 1891);

8) l'attestazione che la convocazione fu deliberata dalla Giunta e regolarmente partecipata al Prefetto, unitamente all'ordine del giorno (Cons. Stato, Sez. Interni, 6 maggio 1925 - 12 luglio 1926);

9) che la convocazione del Consiglio fu fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Consiglieri in conformità alle disposizioni di legge (Cons. Stato, 31 ottobre 1907 - 4 novembre 1909);

10) se la seduta fu pubblica o segreta (Cons. Stato, IV Sez., 25 ottobre 1924), ovvero se, iniziata pubblica, fu nel suo corso convertita in segreta (Cons. Stato, 6 maggio 1910 - 25 giugno 1948) o viceversa, specificandone i motivi;

11) i nomi dei Consiglieri presenti e quelli degli assenti, e, per questi ultimi, l'indicazione se l'assenza fu giustificata (Cons. Stato, 31 ottobre 1907 - 26 marzo 1909 - 11 luglio 1912);

12) il nominativo e la qualifica di chi assume la presidenza della riunione (Sindaco - Assessore delegato - Assessore anziano - Consigliere anziano), citando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la presidenza non venne assunta dal Sindaco, (Cons. Stato, 11 marzo 1897 - 23 agosto 1906);

13) la eventuale designazione di un Presidente provvisorio (Cons. Stato, 28 giugno 1895 - 15 giugno 1906);

14) l'indicazione del nominativo e della qualifica di cui assunse le funzioni di Segretario dell'adunanza (Cons. Stato, V Sez., 26 giugno 1926, n. 241 - 30 giugno 1928).

15) la eventuale designazione di un Segretario provvisorio, citandone il nominativo (Cons. Stato - 28 giugno 1895 - 30 giugno 1928);

16) il nome e cognome degli scrutatori, e sistema con cui vennero designati (Cons. Stato, IV Sez., 17 giugno 1904 - 18 marzo 1910);

17) le comunicazioni del Presidente, le commemorazioni, le celebrazioni, e simili, indicandone l'oratore;

18) i punti principali della discussione, quando non sia opportuno o necessario riportarla per esteso (art. 300 T. U. 1915 - art. 280 T. U. 1934);

la lettura e conseguente approvazione, purchè abbiano anche presenziato la seduta di cui i verbali in parola sono emanazione, al fine di dare atto della loro esatta corrispondenza ai fatti.

La firma del Segretario dell'assemblea consiliare, nei processi verbali delle deliberazioni, è una formalità ritenuta essenziale, essendo egli un pubblico ufficiale chiamato a dare autenticità all'atto. In conseguenza, la mancanza di tale firma porta alla nullità della deliberazione (Cons. Stato, V Sez., 6 giugno 1923), maggiormente poi se su di essa siano omesse anche le firme del Presidente e del membro anziano del Consiglio, (Cons. Stato, V Sez., 21 luglio 1950, n. 892).

Ove il registro dei processi verbali sia costituito di fogli mobili, tanto se scritti a mano, quanto se battuti a macchina, le firme predette devono essere ripetute su ciascun foglio.

Art. 80.

CONTENUTO DEI PROCESSI VERBALI

(art. 161 Reg. 1911 - artt. 300, 301, 302 T. U. 1915 - artt. 280, 281 T. U. 1934 - art. 3 Rif. 1947).

Quando vi abbiano riferimento, il processo verbale deve contenere i seguenti principali elementi:

1) se il Consiglio fu riunito in adunanza ordinaria (indicando anche le sessione), o straordinaria, o d'urgenza;

2) nel caso di convocazione straordinaria, se questa avvenne per deliberazione della Giunta, per determinazione del Sindaco, per domanda di un terzo dei Consiglieri in carica, ovvero per ordine dell'Autorità governativa (decreto del Prefetto) (Cons. Stato, V Sez., 20 marzo 1925 - IV Sez., 14 agosto 1925);

3) se si tratta di seduta di prima o di seconda convocazione (Cons. Stato, 19 settembre 1898 - IV Sez., 20 luglio 1906);

4) il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della riunione (Cons. Stato, V Sez., 20 marzo 1925 - IV Sez., 14 agosto 1925);

5) l'ora in cui doveva avere inizio la riunione (Cons. Stato, V Sez., 20 marzo 1925, IV Sez., 14 agosto 1925) e l'ora in cui la seduta fu effettivamente aperta;

Art. 78.

DELEGA ALLA GIUNTA PER L'APPROVAZIONE DEL VERBALE

Nel caso in cui non sia comunque possibile dare lettura del processo verbale, per ogni argomento trattato nella seduta consiliare, in una successiva adunanza (come previsto dall'art. 75 del presente Regolamento), il Consiglio può, di volta in volta, concedere delega alla Giunta di provvedere alla lettura ed all'approvazione del verbale stesso (Cons. Stato, V Sez., 9 gennaio 1909 - 8 luglio 1910 - IV Sez., 1° febbraio 1918), specialmente in casi di urgenza (Cons. Stato, 25 gennaio 1907 - IV Sez., 1° febbraio 1919).

In tal caso i Consiglieri, che lo domandassero, devono essere tempestivamente avvertiti dalla Segreteria comunale del giorno e dell'ora in cui ha luogo la lettura, onde potervi assistere e chiedere, seduta stante, le eventuali rettificazioni e l'inserzione nel verbale di particolari dichiarazioni proprie o fatte da altri membri del Consiglio (Cons. Stato, IV Sez., 30 marzo 1906).

Ove il Sindaco, o chi ne fa le veci, lo giudichi più opportuno, il verbale può essere depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, affinché questi ne possano prendere visione e richiedere, entro 24 ore, per iscritto, eventuali rettifiche o inserzione di dichiarazioni proprie od altrui.

In mancanza di osservazioni, il verbale si considera approvato (Cons. Stato, 16 dicembre 1878).

Art. 79.

FIRMA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI

(art. 301 T. U. 1915 - art. 280 T. U. 1934 - art. 140 Camera - art. 40 Senato - art. 107 Roma).

I processi verbali delle adunanze consiliari, per ciascun argomento trattato, sono firmati dal Presidente, dall'Assessore o Consigliere anziano e dal Segretario, ove la lettura e conseguente approvazione abbiano luogo nella medesima seduta cui i verbali stessi si riferiscono (Cons. Stato, V Sez., 6 giugno 1923).

Se la lettura ed approvazione avvengono in una seduta successiva a quella cui si riferiscono i verbali, ovvero nel caso di delega alla Giunta, le firme debbono essere apposte dal Presidente, dal membro anziano del Consiglio e dal Segretario presenti alla riunione nella quale viene eseguita

Durante il dibattito in Consiglio, per decidere su rettifiche da appor-
tare al verbale, il silenzio del Consiglio stesso sulle richieste di rettifica,
vale per consenso.

Se vi è opposizione, è data la parola, per ciascuna richiesta di retti-
fica, all'opponente o ad uno tra gli opposenti, e ad un altro oratore in
senso contrario (se vi è), per non più di cinque minuti ciascuno; indi il
Consiglio vota per alzata di mano, dopo di che il Presidente proclama l'ap-
provazione delle eventuali rettifiche, confermando il resto del predisposto
verbale, ovvero annuncia il rigetto delle rettifiche proposte.

Ciascun Consigliere può chiedere anche rettifiche delle dichiarazioni
fatte da altri membri del Consiglio, nonchè di tutto il contesto del verbale,
salva la facoltà del Consiglio di decidere se le chieste rettifiche debbano,
o meno, essere prese in considerazione (Cons. Stato, IV Sez., 30 marzo
1906). E ciò senza riaprire la discussione sulle questioni già decise o
modificare le deliberazioni adottate (Cons. Stato, 14 novembre 1901).

Art. 77.

RETTIFICHE AL VERBALE DOPO LA SEDUTA

(art. 302 T. U. 1915 - art. 281 T. U. 1934).

Ogni Consigliere ha diritto di far constare nel verbale le rettifiche,
tanto di forma, quanto di sostanza, che egli ritenga necessarie od oppor-
tune, ai fini di verità, o di interesse pubblico.

Tale diritto è conservato integro anche nell'intervallo tra una seduta
e l'altra, ma s'intende decaduto dopo lo svolgimento della seduta successiva
a quella cui si riferisce il verbale.

Le rettifiche al verbale si intendono approvate a semplice richiesta
del Consigliere interessato, a meno che vi siano osservazioni in contrario
da parte di altri Consiglieri, nel qual caso decide il Consiglio nella succes-
siva adunanza (Cons. Stato, IV Sez., 30 marzo 1906).

Le rettifiche approvate debbono essere incluse nel verbale stesso
mediante postille nella forma degli atti notarili.

Il Prefetto ha facoltà di ordinare la cancellazione dai verbali delle
deliberazioni comunali delle espressioni e frasi ingiuriose, sconvenienti
o contrarie alle leggi, regolamenti e decisioni delle Autorità competenti,
ed alle istituzioni dello Stato (Cons. Stato, IV Sez., 3 maggio 1912 - 5 giu-
gno 1917 - 23 febbraio 1921).



Art. 75.

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE

(art. 300 T. U. 1915 - art. 280 T. U. 1934 - art. 47 Camera - art. 40 Senato).

Di regola, dopo la nomina degli scrutatori, l'adunanza ha inizio con la lettura del processo verbale della precedente seduta. La lettura, conforme legge, deve sempre aver luogo, anche quando per l'approvazione del verbale fu delegata la Giunta.

Però la lettura e l'approvazione del verbale possono aver luogo anche in seduta successiva (Cons. Stato, IV Sez., 30 marzo 1906), nè per ciò è necessaria la presenza di tutti i Consiglieri che intervennero alla già adottata deliberazione (Cons. Stato, V Sez., 7 dicembre 1917).

La lettura ed approvazione del verbale hanno luogo in seduta pubblica, anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta (Cons. Stato, 6 aprile 1887 - IV Sez., 30 marzo 1906).

Qualora il verbale contenga omissioni o inesattezze, il Consiglio comunale, nell'approvarlo, può e deve ordinarne il completamento o la rettifica (Cons. Stato, IV Sez., 30 marzo 1906).

Se al processo verbale nessun Consigliere muove osservazioni, esso si intende approvato mediante votazione tacita.

Occorrendo una votazione, questa si ha peralzata di mano.

Sul processo verbale non è consentito prendere la parola se non per proporre rettifiche, o per chiarire o correggere il pensiero espresso nell'adunanza precedente, oppure per fatto personale; perciò, in sede di lettura di esso verbale, non è ammissibile riprendere la discussione sugli oggetti già trattati o comunque modificare le deliberazioni prese, (Cons. Stato, 14 novembre 1901).

Parimenti non è consentito ai Consiglieri che furono assenti nell'adunanza cui si riferisce il verbale, di fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

Art. 76.

RETTIFICHE AL VERBALE IN CORSO DI SEDUTA

(artt. 300, 302 T. U. 1915 - artt. 280, 281 T. U. 1934 - art. 47 Camera - art. 40 Senato - artt. 108, 109, 110 Roma).

Non si possono proporre, dai Consiglieri, rettifiche al verbale se non dopo che questo sia stato letto, e senza entrare in alcun modo nel merito della discussione.

Tutto quanto può essere avvenuto, o può essere stato detto, prima dell'apertura e dopo la chiusura dell'adunanza, non può essere riportato nel verbale.

I verbali originali delle deliberazioni del Consiglio comunale debbono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione (Allegato n. 4, punto 9°, Reg. 1911).

Art. 74.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA REDAZIONE DEI VERBALI

(art. 300 T. U. 1915 - art. 280 T. U. 1934).

Le dichiarazioni dei Consiglieri sono riportate integralmente nel verbale ad espressa richiesta degli interessati, ma in tal caso devono essere formulate per iscritto o, quanto meno, se brevi, dettate seduta stante.

In caso contrario si indicano nel verbale soltanto i punti principali, ed in sunto, della loro esposizione.

Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni, pronunciate dai Consiglieri, sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell'offeso, se presente, ovvero del Presidente, salvo al Consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti e precisazioni, ed all'offeso di agire in via penale.

La parte verbale riflettente la seduta segreta deve essere stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto venne discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano comunque toccare le persone, od in altro modo recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non è pubblica, tranne i casi previsti nel precedente articolo 49, nel presente art. 74 (comma 1°) e dal successivo art. 77 (primo capoverso).

Nel processo verbale delle sedute segrete il nome degli oratori è riportato soltanto a richiesta dei medesimi.

Il risultato di ogni votazione viene pure accertato nel verbale e non può essere in alcuna guisa modificato con atti successivi, a meno che la relativa deliberazione venga revocata a norma di legge e, ove richiesto, sia presentata una nuova proposta.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio che riguardino interessi patrimoniali, in cui vi sia o possa esservi interesse di terzi, debbono essere riassunti in modo che non vengano a compromettere i diritti o gli interessi del Comune.

CAPO IX.

Dei processi verbali

Art. 73.

IL PROCESSO VERBALE

(art. 161 Reg. 1911 - artt. 300, 302 T. U. 1915 - art. 25 Rif. 1923 - artt. 280, 281 T. U. 1934 - art. 139 Camera - art. 40 Senato - art. 106 Roma).

La volontà del Consiglio comunale viene documentata nel processo verbale (Cons. Stato, VI Sez., 26 giugno 1950, n. 229), che è pertanto l'atto pubblico, redatto da funzionario idoneo per legge, con cui è fedelmente reso conto, per iscritto, di tutto quanto è avvenuto durante la seduta consiliare (Cons. Stato, Sez. unite, 30 marzo 1916).

Come tale fa piena prova delle indicazioni e dichiarazioni in esso contenute, sino a quando non ne sia stata dichiarata la falsità dal giudice penale (Cons. Stato, Sezioni unite, 30 marzo 1916 - V Sez., 6 giugno 1924 - VI Sez., 1° luglio 1952, n. 459 - artt. 2699 e 2700 Cod. civ.).

È però ammessa la prova per dimostrare ciò che il verbale ha taciuto, procedendo con tutti i mezzi che sono forniti dalle leggi amministrative (Cons. Stato, 18 dicembre 1880), e così pure per quanto fosse enunciato in modo imperfetto o incompleto.

Il verbale delle deliberazioni consiliari è steso dal Segretario dell'assemblea che, di regola, è il Segretario comunale, tranne le eccezioni previste dalla legge (vedi art. 20 del presente regolamento).

Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione del Presidente che la seduta è sciolta.

Chi per negligenza grave, o per colpa, o per dolo, o per scarso senso di correttezza, arreca danno agli interessi del Comune, o ad azienda da esso dipendente, od anche chi trascuri di proposito l'osservanza delle norme di legge per la retta gestione patrimoniale del Comune stesso, incorre in responsabilità personale o collettiva, che può essere:

1) AMMINISTRATIVA E CONTABILE, quando l'amministratore o l'impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, commettano alcuna delle violazioni previste nelle suindicate disposizioni di legge;

2) CIVILE, per fatti colposi che, secondo il Codice civile, abbiano recato ingiusto danno al Comune od ai terzi verso i quali l'Ente debba rispondere;

3) PENALE, per fatti raffiguranti reati secondo la legge penale (artt. 314 a 335 Cod. pen.).

L'Amministrazione comunale è direttamente responsabile per i fatti commessi dai propri dipendenti, perchè l'atto o fatto di costoro, se compiuto entro la sfera ad essi attribuita, si considerano atto o fatto della pubblica amministrazione medesima (art. 28 Costituz. Repubbl. Italiana - Corte Cassaz., Sezioni unite, 11 febbraio 1949 - 15 luglio 1950, n. 1927).

La cognizione delle responsabilità contemplate dagli artt. 251 e seguenti della vigente legge comunale e provinciale (T. U. 3 marzo 1934, n. 383), nei confronti degli amministratori del Comune, è, dalla detta legge (artt. 260 e 265) demandata:

a) al giudice amministrativo: per i casi previsti dagli artt. 251 a 259, nonchè per ogni altra responsabilità dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale;

b) al giudice ordinario: per i casi di cui agli artt. 261, 263 e 264 della legge medesima.



Sono invece considerati accessori necessari per l'esercizio del culto: il battistero, la sacrestia e il campanile, anche quando, per ragioni architettoniche, o di necessità, siano materialmente separati dalla chiesa.

Deve essere inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune allorquando questo sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 71.

VIGILANZA SULLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

(artt. 132, 133 T. U. 1915).

Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle istituzioni di assistenza e di beneficenza a pro della generalità degli abitanti del Comune, istituite (come l'Ente Comunale di Assistenza), o riconosciute (istituzioni benefiche in genere), quando esse ricevano sussidi dal Comune.

Il Consiglio, o i suoi delegati, non sono autorizzati a dare ordini o disposizioni per il servizio, o ad intervenire alle adunanze delle amministrazioni di detti istituti.

Però il Consiglio, od un suo delegato, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti, registri delle amministrazioni, ecc., essendo suo compito la vigilanza in merito, e conseguentemente l'obbligo di informare il Prefetto delle irregolarità o delle emergenze che si fossero rilevate, (Cons. Stato, Sez. interni, 3 aprile 1908 - Circ. Min. Interno, n. 26009/42/168295 in data 11 aprile 1908).

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di detto esame è aperto il ricorso per il merito alla Giunta Provinciale Amministrativa a termini dell'art. 4, n. 1, del T. U. 26 giugno 1924, n. 1058.

Art. 72.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

(artt. 209, 224, 318, 319, 320 T. U. 1915 - artt. 100, 101, 107 a 112 Rif. 1923 - Titolo VI T. U. 1934 - Corte Conti, Sez. I giurisdiz., 29 dicembre 1952, n. 25 - 22 maggio 1953, n. 14).

L'autonomia comunale è in funzione diretta della responsabilità che è connessa agli Amministratori ed ai loro impiegati nell'assolvimento delle incombenze ad essi affidate.

per sopperire a bisogni straordinari, e non per provvedere alle ordinarie esigenze dell'azienda. (Cons. Stato, V Sez., 10 luglio 1917).

I mutui sono garantiti dal Comune mediante « delegazioni » sulla sovrimposta terreni e fabbricati, sulle imposte di consumo e sugli altri tributi comunali.

La « delegazione » è l'atto con cui il Capo dell'Amministrazione comunale fa obbligo all'esattore delle imposte dirette, o all'appaltatore delle imposte di consumo, di eseguire a favore dell'istituto mutuante il versamento della somma comprendente la quota di ammortamento ed i relativi interessi, ad una determinata scadenza.

Art. 70.

INGERENZE DEL COMUNE NEGLI AFFARI DI CULTO

(artt. 132, 133, 329 T. U. 1915 - Legge 27 maggio 1929, n. 848 - Reg. R. D. 2 dicembre 1929, n. 2262 - R. D. 29 gennaio 1931, n. 227 - art. 91, lettera I, T. U. 1934).

L'ingerenza dell'Amministrazione comunale nella vita religiosa dei propri amministrati è limitata a curare l'interesse dei parrocchiani quando i medesimi sostengono qualche spesa per la parrocchia a termine di legge.

Ove il Comune sussidi taluna chiesa parrocchiale, ha il diritto di assoggettarne i bilanci ed i conti all'esame del Consiglio.

Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono considerate come obbligatorie per il Comune le spese concernenti la conservazione ed il restauro degli edifici adibiti al culto (Corte Cassaz., Sez. civile, 27 luglio 1934), nel caso di insufficienza dei mezzi per provvedervi (Corte Cassaz., Sez. civile, 6 dicembre 1926), anche se non sia stato iscritto in proposito alcun articolo in bilancio (Corte Cassaz., Sez. civile, 14 aprile 1924).

Trattasi però di obbligo sussidiario, subordinato quindi ad effettiva insufficienza di mezzi, quali sono quelli stabiliti in altre leggi, come i redditi di beneficio, quelli del patrono o dei parrocchiani stessi, e simili (Corte Cassaz. Roma, 26 novembre 1907 - 22 febbraio 1922 - Corte Cassaz. Torino, 30 giugno 1911).

Le spese di cui trattasi riguardano, oltre la chiesa, anche la « casa canonica », ove essa costituisca un sol corpo di fabbrica, cioè parte integrante della chiesa medesima (Corte Cassaz. Roma, 15 marzo 1922 - Corte Cassaz., Sez. civile, 6 agosto 1925).

Art. 69.

CONTRATTAZIONE DI MUTUI

(artt. 190, 191 T. U. 1915 - art. 55 Rif. 1923 - artt. 299, 300 T. U. 1934 - Legge 10 giugno 1940, n. 933 - art. 25 Rif. 1947 - Legge 5 gennaio 1950, n. 10).

Il Comune non può contrarre mutui se non siano deliberati dal Consiglio, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica al momento della votazione, purchè tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati al Comune stesso.

I mutui debbono avere per scopo di provvedere ad opere pubbliche di carattere obbligatorio, debitamente autorizzate, i cui relativi progetti tecnici abbiano riportato, oltre al « Visto » dell'ingegnere capo del Genio civile, anche il parere favorevole del Consiglio superiore ai lavori pubblici nei casi ove sia prescritto a norma dell'art. 285 T. U. 1934 e dell'art. 16 Rif. 1947.

Possono altresì avere per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o dipendenti da condanne, o da transazioni regolarmente approvate, ovvero che riguardino l'acquisto di stabili per pubblico servizio, o altre finalità previste da leggi speciali.

Il loro ammortamento dev'essere garantito determinando i mezzi per provvedervi, nonchè quelli per il pagamento dei relativi interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento verrà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolano il Comune per oltre cinque anni devono essere votate nel modo stabilito dal primo capoverso del presente articolo.

Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dal Comune se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme, da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

Non è ammesso che il disavanzo di un esercizio sia coperto con un mutuo, essendo ciò contrario ad ogni buona regola di amministrazione, poichè il mezzo straordinario del mutuo è consentito ai Comuni soltanto

Il Consiglio può altresì conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il Corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi, ma sempre nel limite del mandato loro affidato, che deve chiaramente risultare dalla relativa deliberazione (Cons. Stato, 3 giugno 1892 - Sez. Interni, 5 novembre 1909).

La composizione delle predette commissioni e le norme relative al loro compito, funzionamento e periodo di tempo entro il quale sono tenute ad assolvere il mandato ricevuto, anche per quanto riguarda i delegati speciali, sono stabilite di volta in volta dal Consiglio, mediante deliberazione da adottarsi con le forme ordinarie e, ove occorra, in seduta segreta e votazione a scrutinio segreto.

Dell'operato di ciascuna commissione il Consiglio viene reso edotto per mezzo di relazione verbale, o scritta; in ogni caso la commissione, oltre al proprio Presidente, nomina all'uopo, nel suo seno, apposito relatore.

Art. 68.

ESENZIONE DA RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI

(art. 302 T. U. 1915 - art. 110 Rif. 1923 - artt. 262, 281 T. U. 1934).

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile, che civile, i componenti del Consiglio comunale che, per legittimi motivi, debitamente e tempestivamente comprovati, non abbiano preso parte alle deliberazioni, o abbiano fatto constare in tempo, nel verbale, del loro motivato dissenso, ovvero dei richiami e delle proposte fatte onde evitare l'atto da cui è derivato il danno al Comune (vedi art. 50 del presente Regolamento).

Non sono pertanto esenti da responsabilità quei Consiglieri che non avessero previamente giustificato la loro assenza nell'adunanza consiliare nella quale venne adottata la dannosa deliberazione.

Parimenti, non sono ritenuti esenti dalla medesima responsabilità con la semplice astensione dal voto, la quale, più che valore di atto negativo, può avere quello di indifferenza.

I Consiglieri comunali, quando anche siano intervenuti in un secondo tempo a sanare provvedimenti emessi dal Sindaco o dalla Giunta, non incorrono nella responsabilità prevista dal 1° comma dell'art. 252 T. U. 1934, giacché essi agiscono quali componenti di un organo collegiale deliberante, mentre la norma di legge riguarda invece unicamente gli amministratori del Comune (Sindaco e Giunta) (Corte dei Conti - Sez. I giurisdiz., decisioni: 11 maggio, 7 giugno 1951 - 10 maggio, 5 luglio 1952 - 9 maggio, 9 giugno 1953, n. 1768).



CAPO VIII.

Disposizioni varie

Art. 67.

INCARICHI A CONSIGLIERI ED A COMMISSIONI

(artt. 245, 304, 305 T. U. 1915 - artt. 283, 340 T. U. 1934 - artt. 135, 136, 137 Camera - artt. 22, 29, 115, 116 Senato - artt. 26, 27, 28 Roma).

Il Consiglio comunale, in qualunque momento, ma in ispecial modo durante le sedute consiliari, ha la potestà di conferire particolare incarico a singoli Consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagine od esame speciale, e di nominare apposite commissioni, scegliendone i componenti fra i Consiglieri stessi, od anche fra cittadini eleggibili a Consigliere (Cons. Stato, 25 settembre 1878), il cui consiglio e la cui competenza siano ritenuti utili ai fini della civica amministrazione, per l'esame e lo studio di questioni od affari di particolare importanza per il Comune, o d'interesse generale.

Parimenti il Consiglio, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, dietro richiesta motivata anche di un solo Consigliere, può ordinare inchieste ai sensi degli artt. 245 T. U. 1915 e 340 T. U. 1934, all'uopo nominando speciale commissione composta di almeno tre membri, eletti nel proprio seno, con l'eventuale ausilio di una o più persone competenti scelte fra i cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere.

Tale commissione d'inchiesta può essere nominata anche per stabilire in qual modo determinati lavori siano stati eseguiti, e se siasi incorso in responsabilità da parte degli Amministratori comunali, (Cons. Stato, 20 dicembre 1906).

traria alla persona a cui i Consiglieri sono legati da vincolo di parentela o di affinità, e se il loro voto abbia, o non, influito sull'esito (Cons. Stato, V Sez., 10 luglio 1910 - 29 giugno 1923 - 30 aprile 1948, n. 256).

Sono nulle le deliberazioni adottate in adunanze illegali, o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o quando questo abbia sconfinato in un ordine diverso di poteri, o abbia usato di facoltà che non gli competono neppure in parte, ovvero se si sono comunque violate disposizioni di legge (Cons. Stato, V Sez., 13 luglio 1949, n. 695 - 12 aprile 1950, n. 414 - 16 gennaio 1953, n. 21 - VI Sez., 17 ottobre 1951, n. 482 - 3 marzo 1953, n. 103).

e sostituendo l'atto invalido con altro conforme legge (Cons. Stato, V Sez., 21 gennaio 1933 - 9 luglio 1949 - 13 febbraio 1953, n. 86 - Corte Appello Napoli, 4 aprile 1934).

I motivi per la modificazione e la revoca di una deliberazione possono essere anche di convenienza e di merito, senza punto attenere alla legalità o alla veste estrinseca di essa (Cons. Stato, IV Sez., 25 febbraio 1925).

L'annullamento di un atto amministrativo, da parte del Consiglio comunale che lo ha emanato, ha luogo con le stesse forme con le quali fu provveduto alla emanazione dell'atto da annullare (Cons. Stato, V Sez., 21 aprile 1950, n. 489 - Adun. gener., 14 dicembre 1950, n. 385).

È illegittima, a norma dell'art. 300 T. U. 1934, la deliberazione comunale che non indichi il numero dei voti resi pro e contro la proposta approvata (Cons. Stato, V Sez., 3 luglio 1953, n. 466).

È pure illegittima la deliberazione comunale che venga adottata sotto l'impulso di agitazioni popolari (Cons. Stato, V Sez., 17 giugno 1950, n. 754).

La illegittimità di una deliberazione emessa dalla Giunta incompetentemente e non in via di urgenza non viene sanata dalla eventuale susseguente ratifica del Consiglio alla deliberazione medesima (Cons. Stato, V Sez., 1 luglio 1950, n. 814). Tale ratifica, peraltro, non può essere concessa dal Consiglio comunale (Cons. Stato, V Sez., 29 dicembre 1950, n. 1332).

Non può essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo, affinché, nell'adempimento delle civiche funzioni, abbiano piena libertà di azione, di opinione e di voto (art. 67 Costituz. Rep. Ital.).

Ove tale mandato fosse dato a talun Consigliere, non è per esso affatto obbligatorio, altrimenti la relativa deliberazione sarebbe annullabile.

Sono nulle di pieno diritto, e pertanto non possono essere successivamente confermate o ratificate, le deliberazioni consiliari, concernenti persone non adottate a scrutinio segreto (Cons. Stato, V Sez., 20 ottobre 1950, n. 1051) e nel cui verbale sia stata omessa la menzione di tale votazione segreta (Cons. Stato, V Sez., 28 luglio 1950, n. 910 - 26 maggio 1951, n. 486 - 3 luglio 1953, n. 465).

È nulla la deliberazione del Consiglio comunale alla quale abbiano partecipato parenti od affini fino al quarto grado civile dell'interessato, senza distinguere se la presa deliberazione sia riuscita favorevole o con-



Anche i regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (Cons. Stato, V Sez., 1 dicembre 1951, n. 1539).

Il Segretario comunale è responsabile dei suindicati adempimenti e delle pubblicazioni (art. 81 Reg. 1911).

Il controllo di legittimità, attribuito dalla legge all'Autorità prefettizia su tutte le deliberazioni comunali, investe non soltanto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dal Governo, ma anche quella dei regolamenti emessi dallo stesso Comune, i quali, ove siano stati debitamente approvati dalle competenti Autorità superiori, rivestono piena efficacia obbligatoria, e valgono come legge (Cons. Stato, IV Sez., 26 maggio 1911).

Art. 66.

REVOCA, ILLEGITTIMITÀ E NULLITÀ DELLE DELIBERAZIONI

(artt. 286, 303, 326 T. U. 1915 - artt. 282, 288 T. U. 1934 - artt. 84, 85 Roma).

Il Consiglio comunale ha la potestà discrezionale, in ogni momento, di procedere alla revoca di qualsiasi deliberazione, salvi i diritti quesiti dei terzi (Corte Appello Napoli, 4 aprile 1934 - Cons. Stato, VI Sez., 28 maggio 1951, n. 231 - V Sez., 7 giugno 1952, n. 906 - 13 febbraio 1953, n. 86 - IV Sez., 24 aprile 1953, n. 478).

Ha anche, di regola, il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, onde modificarli e sostituirli con altri più idonei e meglio rispondenti all'interesse pubblico (Cons. Stato, V Sez., 14 maggio 1940, n. 342 - 19 settembre 1951, n. 811 - IV Sez., 18 marzo 1952, n. 314), soprattutto quando si verificano fatti nuovi (Corte Cassaz., Sez. unite, 2 aprile 1949, n. 777 - Cons. Stato, VI Sez., 11 maggio 1953, n. 288).

Le deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni già esecutorie, si hanno come non avvenute ove non facciano espressa e motivata menzione delle modifiche o della revoca (Cons. Stato, Sez. Int., 14 aprile 1926 - V Sez., 2 luglio 1932 - IV Sez., 29 ottobre 1952, n. 828), od almeno vi sia indicato l'atto revocando e risulti chiara la nuova determinazione di volontà in sostituzione della precedente (Cons. Stato, V Sez., 1 marzo 1952, n. 329 - Corte Cassaz., I Sez., 30 aprile 1953, n. 1220).

Qualora il Consiglio riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, ha la potestà e il dovere giuridico di ripararlo, annullando

Art. 65.

PUBBLICAZIONE, DI ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

(artt. 50, 123, 124, 129, 163 Reg. 1911 - art. 128 T. U. 1915 - art. 62 Rif. 1923 - artt. 97, 342 T. U. 1934 - artt. 3, 21 Rif. 1947 - Circ. Min. Interno, n. 15100 del 15 ottobre 1947 - art. 83 Roma).

Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale, siano esse adottate in seduta pubblica o in adunanza segreta, con votazione palese od a scrutinio segreto, devono essere pubblicate all'albo pretorio, conforme legge, pena la loro inesecutività (Cons. Stato, V Sez., 20 gennaio 1950, n. 53).

Le deliberazioni consiliari, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio (Cons. Stato, V Sez., 27 maggio 1950, n. 649 - 13 luglio 1951, n. 667 - 26 settembre 1952, n. 1133) e l'invio al Prefetto, che deve essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime (Cons. Stato, V Sez., 21 febbraio 1951, n. 83 - 16 giugno 1951, n. 569 - 1 marzo 1952, n. 339 - 4 aprile 1952, n. 573).

Le deliberazioni comunali che non siano state inviate alla Prefettura nel termine predetto, come pure per mancato invio, si intendono decadute e prive di ogni effetto (Cons. Stato, V Sez., 19 ottobre 1951, n. 887 - 18 ottobre 1952, n. 1194).

Entro venti giorni dal ricevimento il Prefetto pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime, e ne dà notizia al Comune (Cons. Stato, V Sez., 26 settembre 1952, n. 1117).

Però le deliberazioni comunali si ritengono tacitamente vistrate se il Prefetto non ha interloquuto nei venti giorni dal loro arrivo in Prefettura (Cons. Stato, V Sez., 27 giugno 1951, n. 599 - 17 maggio 1952, n. 822).

Nei casi di comprovata urgenza le suindicate deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutorie, previo voto espresso della metà più uno dei componenti il Consiglio (Cons. Stato, 28 luglio 1949, n. 743), pur restando soggette all'obbligo dell'invio al Prefetto entro otto giorni dalla loro data, a pena di decadenza.

Le deliberazioni soggette invece a speciale approvazione (a quella, cioè, della Giunta Provinciale Amministrativa, di Ministeri, di altri speciali organi, e dello stesso Prefetto quando questi è chiamato a provvedere da particolari disposizioni e deve necessariamente sentire il parere di altri organi), non divengono esecutive se non dopo intervenuta l'approvazione medesima, osservati, altresì, per i bilanci ed i conti, gli artt. 97 e 99 della Rif. 1923, e sempre dopo la loro pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.

Una deliberazione della Giunta municipale, adottata in via d'urgenza, a norma dell'art. 140 T. U. 1915, che non sia ratificata dal Consiglio comunale, cessa di avere efficacia giuridica, restando soltanto fermi gli effetti dell'atto verificatisi prima della deliberazione di mancata ratifica (Cons. Stato, V Sez., 7 novembre 1953, n. 678).

Intervenuta però la ratifica del Consiglio comunale, non è più possibile sindacare, in sede di legittimità, se ricorressero gli estremi dell'urgenza (Cons. Stato, V Sez., 21 aprile 1950, n. 489 - 7 novembre 1953, n. 678 - 16 novembre 1953, n. 777).

Art. 64.

DELIBERAZIONI CON PARITÀ DI VOTI

Di massima le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta di voti (art. 298, comma 3° ed art. 299 T. U. 1915).

Qualora una proposta non riporti la prescritta maggioranza (e quindi anche se ottenga parità di voti, quando per l'approvazione sia richiesta la maggioranza assoluta), non può, nella medesima seduta, essere di nuovo discussa, nè posta a nuova votazione, salvo che la legge disponga diversamente in proposito (Cons. Stato, 21 novembre 1902 - 27 febbraio 1903, V Sez., 26 settembre 1952, n. 1122), con le eccezioni di cui ai capoversi 6° e 7° del precedente art. 56.

In caso di parità di voti la proposta non può considerarsi nè approvata, nè respinta, perchè la votazione non ha avuto effetto (Cons. Stato, 26 agosto 1891 - 11 marzo 1892 - 12 agosto 1898 - IV Sez., 27 febbraio 1903), e ciò anche se vi siano una o più schede bianche (Cons. Stato, 27 giugno 1896 - Corte Cassaz., Ordinanza in Camera di Consiglio, 18 giugno 1946).

Essa pertanto può, o deve, essere ripresentata nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio in una successiva seduta, secondo che si tratti di provvedimento facoltativo, ovvero obbligatorio (Cons. Stato, 17 ottobre 1907, IV Sez., 9 maggio 1913 - V Sez., 26 settembre 1952, n. 1122).

Però, nei casi in cui deve pronunciarsi per disposizione di legge, od il cui rinvio potrebbe pregiudicare gli interessi del Comune, il Consiglio ha facoltà di ripetere seduta stante la votazione riuscita inefficace per la parità di voti (Cons. Stato, 7 gennaio 1882 - 30 gennaio 1885 - 31 maggio 1889).

a) che la Giunta abbia assunto i poteri del Consiglio in materie non espressamente riservate alla competenza del Consiglio medesimo (vedi 3° capoverso del precedente art. 62);

b) che la deliberazione non sia stata adottata durante una sessione ordinaria o straordinaria (che però sia durata più di una seduta) del Consiglio, il quale avrebbe potuto essere convocato con preavviso di sole 24 ore, ai sensi dell'art. 125, comma 4°, T. U. 1915 (Cons. Stato, 27 febbraio 1917 - 14 febbraio 1920);

c) che l'urgenza sia stata tale e di così particolare importanza, da non consentire in modo assoluto la convocazione consiliare nemmeno entro il predetto termine abbreviato di 24 ore (Cons. Stato, 26 marzo 1913, V Sez., 25 aprile 1924 - 21 agosto 1926);

d) che l'urgenza sia dovuta effettivamente a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio.

Gli Assessori che hanno preso parte alla deliberazione di urgenza possono partecipare alla deliberazione di ratifica del Consiglio (Corte Cassaz. Roma, 6 maggio 1913).

La ratifica, da parte del Consiglio comunale, di una deliberazione d'urgenza adottata dalla Giunta municipale, anche se ne integri la motivazione, non interviene a sanare o integrare competenze, ma è semplicemente il riconoscimento necessario a trasferire al Consiglio l'operato della Giunta (Cons. Stato, V Sez., 24 marzo 1950, n. 346 - Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, 25 giugno 1953, n. 136).

Le deliberazioni, quindi, che la Giunta abbia adottato invadendo il campo del Consiglio comunale, senza il ricorso all'estremo sostanziale della urgenza, sono illegittime e come tali non possono essere convalidate; se la convalida, ciò nonostante, interviene, la censura investe entrambi i provvedimenti, e l'annullamento impedisce che la ratifica possa spiegare i suoi effetti (Cons. Stato, V Sez., 17 febbraio 1950, n. 182 - 29 dicembre 1950, n. 1332 e n. 1357 - Cons. Stato Amm. Regione Siciliana, 29 novembre 1951, n. 114 - 18 dicembre 1952, n. 163).

Quando il Consiglio comunale è chiamato a ratificare una deliberazione d'urgenza della Giunta municipale relativa a determinate persone, deve adottare la formalità che avrebbe dovuto seguire esso medesimo per lo stesso oggetto e quindi: seduta segreta e votazione a scrutinio segreto per le deliberazioni riguardanti questioni di persone, o sola votazione segreta per quelle semplicemente concernenti persone (Cons. Stato, 10 novembre 1899 - 17 e 25 ottobre 1901 - 18 giugno 1920 - V Sez. 21 aprile 1950, n. 489).



seduta, e su materie le quali non vengano minimamente pregiudicate dal ritardo di trattazione dovuto alla convocazione del Consiglio, che, a norma dell'art. 125 T. U. 1915, può essere effettuata nel termine abbreviato di 24 ore, (Circ. Min. Interno, n. 15900/1 bis/1053, del 22 dicembre 1949 - Cons. Stato, 27 febbraio 1917 - 14 febbraio 1920).

La Giunta municipale non può avvalersi della facoltà accordatale dall'art. 140 T. U. 1915 per approvare, in via d'urgenza, una proposta che in precedente adunanza consiliare non avesse riportato la prescritta maggioranza di voti (Cons. Stato, 21 agosto 1921), nè per revocare, pure in via d'urgenza, una deliberazione adottata dal Consiglio comunale (Cons. Stato, Sez. Int. 3 gennaio 1923).

La deliberazione assunta dalla Giunta municipale coi poteri del Consiglio deve contenere la duplice espressa e motivata dichiarazione dell'urgenza di provvedere e della volontà di surrogare il Consiglio a causa dell'urgenza stessa, altrimenti la deliberazione è illegittima (Cons. Stato, V Sez., 16 maggio 1924 - 17 febbraio 1950, n. 182), e non può essere ratificata dal Consiglio (Cons. Stato, V Sez., 29 dicembre 1950, n. 1332), nè vale a sanare l'illegittimità la successiva approvazione della deliberazione medesima da parte della Giunta Provinciale Amministrativa (Cons. Stato, V Sez., 6 novembre 1925, n. 406 - 29 dicembre 1950, n. 1357).

Ove la Giunta municipale abbia adottato, in via di urgenza, una deliberazione per promuovere o sostenere una azione in giudizio che ecceda la competenza del Pretore (L. 100.000), ha l'obbligo di comunicarla subito al Prefetto per l'approvazione, e di ottenerne dal Consiglio comunale la prescritta ratifica, prima della udienza di discussione, in difetto di che la deliberazione medesima è invalida (Cons. Stato, V Sez., 29 dicembre 1950, n. 1358 - 21 marzo 1952, n. 495 - adun. plen. 26 ottobre 1953, n. 12 - Corte Cassaz. Civile, Sezioni unite, 21 dicembre 1951, n. 2874 - 17 giugno 1953, n. 1808).

Art. 63.

RATIFICA DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

(art. 140 T. U. 1915 - art. 27 Rif. 1923 - Circol. Min. Interno, n. 15900/1 bis/1053, del 22 dicembre 1949, diretta ai Prefetti).

Spetta al Consiglio esprimere, in sede di ratifica, il giudizio sulle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta municipale (Cons. Stato, V Sez., 24 marzo 1950, n. 346 - 8 giugno 1951, n. 526), che rivede nel loro contenuto e può revocare o modificare.

Esso deve pertanto constatare:

Per la validità della delega del Consiglio è necessario che la Giunta faccia di essa, ogni volta, esplicita menzione nelle proprie deliberazioni (Cons. Stato, V Sez., 25 agosto 1927, n. 487 - 29 dicembre 1950 - n. 1357).

Allorquando la Giunta municipale abbia adottato deliberazioni su affari per i quali possedga regolare delega del Consiglio a termini delle disposizioni di legge riportate nell'articolo precedente, è tenuta a fargliene relazione alla prima adunanza consiliare, da convocare, in ogni caso, entro e non oltre due mesi dalla data delle deliberazioni medesime.

Il Consiglio è in diritto, in qualunque momento, di esprimere la propria censura sull'uso della delega fatto dalla Giunta, e può anche deliberarne la revoca, in tutto od in parte, rientrando così, dal giorno della relativa deliberazione, nel pieno possesso delle proprie attribuzioni, ferma però restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dalla Giunta sulle materie delegate, sino alla data della loro revoca da parte del Consiglio.

Le deliberazioni consiliari di ratifica, qualora concernano persone, debbono essere adottate a scrutinio segreto (Cons. Stato, V Sez., 8 giugno 1951, n. 526), con le stesse modalità di cui al terz'ultimo capoverso del successivo art. 63.

Art. 62.

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA SUI POTERI DEL CONSIGLIO

(art. 140 T. U. 1915 - art. 27 Rif. 1923 - art. 4 T. U. 1934 - art. 3 Rif. 1947).

Qualora la Giunta municipale, ai sensi dell'art. 140 del T. U. 1915, prenda, sotto la sua responsabilità, una o più deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione nemmeno col procedimento dei termini abbreviati previsto dal 4° comma dell'art. 125 T. U. 1915, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare, la Giunta medesima è tenuta a darne immediata comunicazione al Prefetto ed a farne relazione al Consiglio nella sua prima adunanza (Cons. Stato, V Sez., 21 agosto 1926 - 3 aprile 1944) e comunque entro due mesi dalla data dei provvedimenti adottati, onde ottenerne la prescritta ratifica (Cons. Stato, V Sez., 25 aprile 1924 - 21 agosto 1926 - Corte Cassaz., Sez. Civile, 17 giugno 1953, n. 1808).

La Giunta non può adottare deliberazioni di urgenza durante le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio che durino più di una

n. 1528) e quella dell'Autorità tutoria (Cons. Stato, V Sez., 16 marzo 1951, n. 183 - 28 agosto 1951, n. 701 - 24 novembre 1951, n. 1502);

c) acquisti, accettazione e rifiuto di lasciti e doni;

d) alienazioni, cessioni di crediti, contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

e) natura degli investimenti fruttiferi, e affrancazioni di rendite e di censi passivi;

f) progetti di lavori, forniture, appalti e contratti.

2. — Nomina e sospensione degli impiegati comunali.

3. — E, in genere, tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati alla esclusiva competenza del Consiglio.

Restano pertanto di spettanza del Consiglio:

a) la nomina delle varie commissioni comunali e dei revisori dei conti;

b) il licenziamento degli impiegati comunali, anche non di ruolo (art. 131, n. 2, T. U. 1915 - artt. 220 e 233 T. U. 1934 - Cons. Stato, V Sez., 17 febbraio 1950, n. 182 - 1° luglio 1950, n. 803 e n. 814 - 6 ottobre 1950, n. 995).

c) la nomina ed il licenziamento dei sanitari condotti (artt. 30, 32, 34 T. U. 1° agosto 1907, n. 636 - artt. 68, 71 T. U. 27 luglio 1934, n. 1265 - delle leggi sanitarie);

d) la deliberazione di tutti i regolamenti comunali (art. 131, n. 6, T. U. 1915 - Cons. Stato, V Sez., 29 dicembre 1950, n. 1357).

Art. 61.

RATIFICA DELIBERAZIONI DI GIUNTA SU DELEGA DEL CONSIGLIO

(art. 26 Rif. 1923 - art. 25 Rif. 1947).

Ove non sia previamente e regolarmente delegata dal Consiglio comunale, e non possa invocare ragioni di urgenza, la Giunta municipale non ha potestà di provvedere sulle materie di esclusiva competenza del Consiglio medesimo (Cons. Stato, V Sez., 17 febbraio 1950, n. 182 - 21 luglio 1950, n. 892).

al Prefetto stesso per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del Segretario o del Ragioniere, qualora ad essi imputabili.

La deliberazione riguardante l'approvazione del Conto consuntivo deve essere adottata in seduta pubblica, mediante votazione palese (Cons. Stato, 29 aprile 1887).

Il verbale di approvazione deve contenere un riassunto del rapporto dei revisori ed una esposizione sommaria dello stato economico-finanziario dell'Amministrazione comunale, relativa a tutta la gestione.

Il Conto s'intende approvato quando abbia ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica al momento della votazione; questa maggioranza non deve, comunque, risultare inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati al Comune (in analogia agli artt. 190 e 310 T. U. 1915).

Il Capo dell'Amministrazione comunale, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del Conto consuntivo e del deposito di esso, con la relativa relazione della Giunta ed i prescritti allegati, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.

Entro trenta giorni dall'inizio di detto deposito qualunque contribuente può presentare, per iscritto e senza spesa, deduzioni, osservazioni o reclami, i quali debbono essere inoltrati alla Prefettura in un col Consuntivo medesimo, per gli ulteriori incumbenti da parte dell'Autorità tutoria.

Art. 60.

DELEGA DEL CONSIGLIO ALLA GIUNTA


(artt. 25, 26 Rif. 1923 - art. 4 T. U. 1934 - art. 10 D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1 - art. 25 Rif. 1947 - art. 17 Legge 24 febbraio 1951, n. 84 - art. 10 T. U. 1951).

Il Consiglio comunale, a termini delle suindicate disposizioni, ha facoltà di delegare alla Giunta municipale di deliberare intorno:

1. — Agli oggetti indicati al n. 1 del primo comma ed alle lettere *a*), *b*), *c*), del secondo comma dell'art. 25 Rif. 1923 (richiamato in vigore dall'art. 25 Rif. 1947), come appresso specificati:

a) azioni possessorie, qualunque ne sia il valore;

b) azioni da promuovere o da sostenere in giudizio che eccedano la competenza del Pretore - lire 100.000 (Cons. Stato, V Sez., 13 giugno 1953, n. 359); purchè segua la tempestiva ratifica del Consiglio comunale (Cons. Stato, V Sez., 30 giugno 1951, n. 607 - 17 maggio 1952, n. 791 - Adun. plen. 14 ottobre 1953, n. 4 - Corte Cassaz., I Sez., 23 maggio 1953,



a) del CONTO MORALE: reso dal Sindaco e dalla Giunta municipale, che consta di una dettagliata relazione riguardante l'eseguito funzionamento dei vari servizi comunali - i miglioramenti conseguiti nell'esercizio - l'utilità economica e sociale apportata dai provvedimenti ed impegni di spese comunali adottati - come, o meno, si siano verificate talune previsioni - l'indirizzo della futura politica amministrativa, avvalorata dalla passata esperienza;

b) del CONTO FINANZIARIO: reso dal Tesoriere comunale, esponente in cifre le attività e le passività verificatesi nell'esercizio, e quindi la misura in cui le previsioni del bilancio si sono di fatto realizzate;

c) del CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE: che deve far risultare le variazioni avutesi durante l'esercizio nel patrimonio del Comune e la sua reale consistenza alla chiusura dell'esercizio medesimo, tenendo conto del fondo o del deficit di cassa, dei debiti e dei crediti rimasti insoluti (residui passivi ed attivi) e dell'incremento patrimoniale dell'Ente (stabili, mobili, capitali).

Il Conto consuntivo, completo di tutti gli atti e documenti giustificativi, dev'essere presentato dal Tesoriere comunale non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto, considerata la protrazione prevista dall'art. 301 del T. U. 1934.

È compito della Giunta, entro un mese dalla ricezione del Conto finanziario del Tesoriere, di redigere il Conto economico-patrimoniale, in base ai dati forniti dal Segretario comunale.

Quindi il Conto consuntivo viene sottoposto all'esame dei tre revisori appositamente nominati, i quali danno atto di ogni rilievo nella relazione che, entro un mese, devono presentare, unitamente al Conto stesso, ed a tutti i relativi documenti allegati.

Qualora i revisori non la eseguano entro il termine stabilito, la revisione e la deliberazione del Conto restano deferite al Prefetto, che vi provvede a mezzo di Commissario, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 del T. U. 1934.

Il Consiglio comunale, a sua volta, sulla base della relazione della Giunta municipale, e di quella dei revisori, esamina ciascuna partita del Conto consuntivo, modificandone, ove occorra, i risultati, e procede alla classificazione dei residui attivi e passivi, concludendo con la relativa deliberazione entro tre mesi dal giorno in cui il Conto medesimo è stato presentato dal Tesoriere.

Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede il Prefetto, a mezzo di Commissario, il quale ne accerta le ragioni e ne riferisce

La deliberazione del Consiglio che approva il bilancio di previsione dev'essere pubblicata all'albo pretorio per otto giorni consecutivi. Durante questo periodo il bilancio, unitamente alla relazione della Giunta ed ai prescritti allegati, resta depositato presso la Segreteria comunale, a disposizione del pubblico.

Entro venti giorni, successivi all'ultimo della pubblicazione e del deposito, qualsiasi contribuente può ricorrere per iscritto e senza alcuna spesa. Gli eventuali ricorsi, presentati direttamente al Comune, debbono da questo essere uniti al bilancio e con esso inoltrati alla Prefettura.

In ogni caso la deliberazione del Consiglio comunale relativa al bilancio preventivo è soggetta all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, la quale può ridurre ogni eccesso di spesa (art. 321 T. U. 1934).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, qualunque nuova o maggiore spesa non può essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio comunale (art. 131, n. 10, T. U. 1915).

Nelle proposte di spese nuove, o maggiori, da presentarsi al Consiglio, devono essere indicati con precisione i mezzi per provvedervi (art. 81 Costituz. Republ. Ital. - Alta Corte Regione Siciliana, decisione 18 maggio-10 dicembre 1951, n. 25).

Trascorso inutilmente il termine prescritto dalla legge, la compilazione del bilancio preventivo è deferita al Prefetto, che vi provvede a mezzo di un Commissario.

Questi accerta anche le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce al Prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottare a carico del Segretario comunale, salva la responsabilità degli Amministratori e dei funzionari, ai sensi dell'art. 255 del T. U. 1934.

Art. 59.

CONTO CONSUNTIVO - DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

(artt. 124, 200, 208 a 213, 219, 221, 223 Reg. 1911 - artt. 129, 141, 317 T. U. 1915 - art. 99 Rif. 1923 - ex art. 13 T. U. fin. loc. 14 settembre 1931, n. 1175 - artt. 301 a 304, 307 a 310, 427 T. U. 1934).

Il Conto consuntivo è l'atto con cui gli Amministratori ed il Tesoriere rendono conto al Consiglio comunale ed al Paese delle attività da loro svolte durante l'esercizio finanziario chiuso.

Esso si compone:

gono pel fatto della loro carica, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela (art. 290 T. U. 1915), altrimenti incorrono nel reato di cui all'art. 324 del Cod. pen. (interesse privato in atti d'ufficio).

Art. 58.

BILANCIO PREVENTIVO - DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

(artt. 124, 186 a 196 Reg. 1911 - artt. 129, 139, 201, 310, 313 a 315 T. U. 1915 - art. 98 Rif. 1923 - ex art. 13 T. U. fin. loc. 14 settembre 1931, n. 1175 - artt. 304 a 307, 314, 316, 317, 319, 427 T. U. 1934).

Il Bilancio preventivo è il documento fondamentale della vita del Comune, ove si trovano proiettate tutte le funzioni di questo nella visione di un fine comprendente il massimo soddisfacimento dei pubblici bisogni, per il maggior benessere della popolazione amministrata.

Il Bilancio preventivo del Comune e delle istituzioni che gli appartengono è formato dalla Giunta municipale, avvalendosi degli elaborati predisposti tempestivamente dal Segretario comunale, ed è presentato, con una relazione illustrativa della Giunta medesima, al Consiglio comunale per la discussione e l'approvazione, nella sessione autunnale.

I bilanci preventivi di cui sopra devono, di regola, essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferiscono.

Dopo la discussione sui criteri generali, cui la Giunta si è ispirata nella compilazione del bilancio preventivo, il Consiglio passa a discutere e deliberare su di esso, con la eventuale suddivisione in categorie, articoli e lettere.

Al progetto di bilancio devono essere uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte già indicate nella relazione della Giunta, nonché il riepilogo dei beni patrimoniali.

Deve anche esservi allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la indicazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.

La discussione del bilancio preventivo si svolge in seduta pubblica, con le ordinarie formalità, mediante votazione palese.

Esso si intende approvato quando abbia riportato il voto favorevole di metà più unq dei Consiglieri in carica al momento della votazione, la quale maggioranza deve inoltre non essere mai inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, (in analogia agli artt. 190 e 310 T. U. 1915).

La votazione può anche eseguirsi in due tempi: nel primo si procede alla elezione dei membri appartenenti alla maggioranza; nel successivo segue l'elezione del rappresentante della minoranza; o viceversa, secondo previamente decide il Consiglio (Cons. Stato, Sez. Interni, 12 marzo 1909).

Non possono essere nominati revisori i congiunti od affini fino al quarto grado civile col tesoriere o con i membri della Giunta municipale che ebbero parte nella gestione cui si riferisce il conto.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione elettorale comunale gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato, nè la stessa persona può far parte di detta Commissione e di quella elettorale provinciale.

Art. 57.

DELIBERAZIONI DI SPESA PER LAVORI ED ACQUISTI

(artt. 284, 285 T. U. 1934 - artt. 15, 16 Rif. 1947).

Ogni deliberazione che importi spese, siano esse facoltative, ovvero obbligatorie, deve indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti, il cui importo superi le lire 100.000, devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie e preventivi.

Questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria quando si tratti di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 100.000.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi, ed ai relativi contratti, deve essere approvata unicamente dallo stesso Consiglio che li ha deliberati.

Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo dev'essere preceduto da un progetto di massima che consenta al Consiglio comunale la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte.

La deliberazione di una spesa per una durata indeterminata si deve considerare come gravante il bilancio per più di cinque anni, e va sottoposta perciò all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (Cons. Stato, 8 agosto 1919).

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri debbono astenersi dal prender parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune cui apparten-



CAPO VII.

Delle deliberazioni

Art. 56.

PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI SPECIALI COMMISSIONI

(art. 220 Reg. 1911 - artt. 34, 129, 295 T. U. 1915 - art. 309 T. U. 1934 - art. 12 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Circ. n. 9010/R. in data 14 ottobre 1947, del Min. Interno, Direz. Gener. Amm. Civile - Circol. n. 2/10940 in data 18 ottobre 1952 del Ministero Finanze, Direz. Gener. Servizi Finanza Locale).

Per la nomina della Commissione elettorale comunale e per quella dei Revisori dei conti, affinché l'adunanza sia valida, è necessario che siano presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

In entrambe le commissioni, conforme legge, deve essere rappresentata la minoranza.

A tale effetto ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un solo nominativo, a pena della nullità della deliberazione (Cons. Stato, 25 aprile 1913), e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Il Sindaco non deve prender parte alla votazione per la nomina della Commissione elettorale comunale.

Ove nella prima votazione coloro che hanno ottenuto il minimo prescritto di voti risultino in numero inferiore a quello stabilito dalla legge, la votazione viene ripetuta seduta stante, fino a che si sia raggiunto il richiesto numero di eletti.

La votazione segreta deve risultare dal verbale (art. 161 Reg. 1911 - art. 300 T. U. 1915 - Cons. Stato, V Sez., 31 marzo 1950, n. 371 - 3 luglio 1953, n. 465); la inosservanza di tale precetto è causa di nullità (Cons. Stato, V Sez., 13 giugno 1924 - 27 marzo 1925 - 19 dicembre 1925), in specie quando, trattandosi di questione di persone, sia fatta la insufficiente menzione che la votazione è stata eseguita « a forma di legge », ovvero « con voti unanimi espressi nei modi di legge ». (Cons. Stato, V Sez., 28 luglio 1950, n. 910).

Art. 55.

COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

(art. 49 Reg. 1911 - artt. 298, 299 T. U. 1915 - artt. 275, 276 T. U. 1934 - art. 82 Roma - artt. 100, 105 Camera - art. 84 Senato).

Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente, si intende adottata la proposta che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti (Cons. Stato, Adun. gener. 5 marzo 1953, n. 123), altrimenti la deliberazione non è valida (Cons. Stato, IV Sez., 21 agosto 1914).

Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti (Cons. Stato, Sez. interni, 16 gennaio 1903 - IV Sez., 8 aprile 1910).

Per determinare la maggioranza dei votanti, oltre alle schede bianche (Cons. Stato, IV Sez., 24 gennaio 1918 - 1° marzo 1924), si computano anche le non leggibili (Cons. Stato, Adunanza generale, 5 marzo 1953, n. 123), intendendosi tali le schede nulle per qualsiasi motivo.

Non possono considerarsi tra i votanti quei Consiglieri che debbono astenersi dalla votazione perchè interessati nella deliberazione ai sensi dell'art. 290 T. U. 1915 (art. 279 T. U. 1934 - Cons. Stato, 3 dicembre 1921), e quelli che escono dalla sala prima della votazione (Cons. Stato, 26 settembre 1914).

I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti (Cons. Stato, IV Sez., 10 marzo 1905 - 6 novembre 1908).

Il Segretario esegue l'appello, cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato di ogni votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso e dei tre scrutatori (Cons. Stato, 16 febbraio 1906 - 18 marzo 1910).

Il Presidente, quindi, lo proclama, premessa, per le votazioni palesi, ove lo ritenga, o sia richiesta da almeno tre Consiglieri, la controprova.

Non è necessaria la menzione nel verbale del voto dato per appello nominale da ciascun Consigliere (Cons. Stato, IV Sez., 21 agosto 1914), però è opportuno farlo.

Se la seduta dev'essere pubblica e la votazione palese, la eventuale omessa indicazione nel verbale non inficia la deliberazione adottata, dovendosi presumere osservate le relative prescrizioni di legge (Cons. Stato, IV Sez., 10 luglio 1903 - Sez. unite, 17 ottobre 1903, 31 marzo 1910).

Art. 54.

MODALITA' DELLA VOTAZIONE SEGRETA

(art. 49 Reg. 1911 - artt. 298, 299 T. U. 1915 - artt. 275, 276 T. U. 1934 - art. 98, 103, 105 Camera - artt. 80, 83 Senato - artt. 79, 81 Roma).

Quando, per legge, sia richiesto il voto segreto, questo può esprimersi, a seconda dei casi, per schede o con palline (Cons. Stato, 26 marzo 1910 - V Sez., 29 dicembre 1925, n. 491).

Nel caso di votazione mediante palline, le bianche equivalgono al voto favorevole, le nere al voto contrario.

Il Presidente lo fa rilevare ogni volta ai Consiglieri votanti con tale sistema.

Nel caso di votazione mediante schede, da eseguirsi con le modalità di cui al precedente art. 52, non è ammesso esprimere nella medesima scheda il voto per più proposte, pena la loro nullità.

Se si tratta di approvare, o disapprovare, una proposta, si scrive sulla scheda SI, oppure NO.

Se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (o i nomi), secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.

Chi si astiene pone nell'urna la scheda in bianco, ovvero dichiara formalmente di astenersi.

Il numero delle schede estratte dall'urna (tenuto il debito conto dei Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione), deve corrispondere al numero dei votanti; in caso contrario la votazione deve essere ripetuta (Cons. Stato, IV Sez., 17 giugno 1904).

Se non vi è risposta, l'articolo, o la parte di proposta complessa, s'intende approvato.

Per i regolamenti ed i bilanci, però, dopo la votazione tacita per articoli, ecc., deve aver luogo quella normale sulla proposta complessiva, cioè sul regolamento, o sul bilancio, nel suo complesso, con le variazioni eventualmente apportatevi dal Consiglio.

Alla nomina di impiegati si provvede con votazioni individuali separate, anche se si tratta di posti plurimi da conferire, nel qual caso la votazione segue l'ordine della graduatoria.

In mancanza di graduatoria, l'ordine della votazione è previamente stabilito dal Presidente.

La votazione di ballottaggio tra i candidati che non abbiano riportato la maggioranza assoluta, è ammessa soltanto per l'elezione del Sindaco e degli Assessori municipali, e non anche per la nomina degli impiegati del Comune (Cons. Stato, Adunanza generale, parere 5 marzo 1953, n. 123).

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione dell'esito, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso (art. 101 Camera - art. 81 Senato - art. 80 Roma).

Art. 53.

MODALITA' DELLA VOTAZIONE PALESE

(art. 49 Reg. 1911 - artt. 298, 299 T. U. 1915 - artt. 275, 276 T. U. 1934 - artt. 93, 97, 99 Camera - artt. 76, 77, 79, Senato - artt. 76, 77, 78, 81 Roma).

Quando sia disposto per legge il voto palese, i Consiglieri votano normalmente per alzata e seduta, ovvero per alzata di mano (Cons. Stato, 29 novembre 1889), modalità che possono essere soggette a riprova se il Presidente lo ritenga opportuno, o se ve ne è richiesta prima della proclamazione.

Coloro che approvano si levano in piedi o alzano la mano; quelli che non approvano restano seduti o tengono la mano abbassata (Cons. Stato, 29 novembre 1889).

Nei casi in cui non sia diversamente prescritto, può essere concessa la votazione per appello nominale tutte le volte che sia richiesta da almeno tre Consiglieri.

Per il voto con appello nominale il Presidente indica chiaramente il significato del SI e del NO.



- 1) - la questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
- 2) - la questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;
- 3) - l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa a discussione;
- 4) - gli altri eventuali ordini del giorno, con precedenza a quelli di carattere più estensivo, e poi, occorrendo, a quelli che più si allontanano dalla proposta;
- 5) - gli emendamenti alla proposta, o parti della proposta, (soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi);
- 6) - le singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già, di varie parti o articoli;
- 7) - infine, la proposta principale, o bilancio, o regolamento comunale, che sia.

Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, anche « tacita », senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

Art. 52.

NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE

Quando si tratti di nomine di persone, ciascun Consigliere ne deve scrivere il nome, o i nomi, a favore dei quali intende votare, nel foglietto che, a cura della Presidenza, viene distribuito in bianco, con dicitura a stampa, oppure con timbro del Comune, e dev'essere per tutti di eguale formato e tipo di carta.

Chi è incaricato della distribuzione delle schede deve accertarsi che esse non siano sgualcite, imbrattate o contengano comunque alcun segno che possa dar luogo a contestazioni ed all'annullamento del voto.

Ogni proposta comporta distinta votazione (Cons. Stato, V Sez., 27 ottobre 1916 - art. 300 T. U. 1915 - art. 280 T. U. 1934).

È consentita una votazione « tacita » allorquando si tratti di esame particolareggiato di proposte complesse, come i bilanci o i regolamenti, nel qual caso il Presidente si limita a chiedere se alcuno ha da fare osservazioni.

sorge una vera e propria questione di persona (art. 161 Reg. 1911 - Cons. Stato, V Sez., 24 novembre 1950, n. 1187 - 2 dicembre 1950, n. 1228 - 16 gennaio 1953, n. 16 - 3 luglio 1953, n. 465).

Non è però illegittima la deliberazione comunale per il fatto della sua approvazione in seduta segreta quando ciò non sia prescritto, o necessario (Cons. Stato, V Sez., 25 giugno 1948, n. 392 - 16 novembre 1953, n. 777).

Art. 50.

DICHIARAZIONI DI VOTO

(art. 302 T. U. 1915 - art. 281 T. U. 1934 - art. 83 Camera - art. 83 Senato - artt. 74, 108 Roma).

Prima che una proposta sia messa in votazione, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta (Cons. Stato, 20 marzo 1916 - IV Sez., 15 dicembre 1922 - V Sez., 13 luglio 1929).

Uguualmente ciascun Consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi che lo hanno determinato, nonché dei richiami e delle proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune, e infine che sia dato atto delle precisazioni che egli ritenga opportune.

Ha inoltre diritto che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri membri del Consiglio.

Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i cinque minuti per ciascun oratore.

Durante le votazioni segrete non sono consentite dichiarazioni di voto, qualunque sia l'oggetto da deliberare (Corte Appello Napoli, 22 maggio 1896), ma prima della votazione i Consiglieri sono liberi di manifestare il loro avviso sull'oggetto medesimo (Cons. Stato, IV Sez., 18 marzo 1921 - 13 luglio 1929).

Art. 51.

ORDINE DELLE VOTAZIONI

(art. 73 Senato - art. 74 Roma).

La votazione non può validamente aver luogo se i Consiglieri non si trovano in numero legale durante la medesima, (Cons. Stato, 26 settembre 1914).

L'ordine della votazione è stabilito come segue:

CAPO VI.

Delle votazioni

Art. 49.

SISTEMI DI VOTAZIONE

(art. 161 Reg. 1911 - artt. 295, 298 T. U. 1915 - artt. 275, 276 T. U. 1934).

Le votazioni del Consiglio comunale possono aver luogo in forma palese, o per scrutinio segreto.

Si adotta la formalità della votazione palese (e in seduta pubblica) quando l'Amministrazione esercita un'attività vincolata, cioè compia un accertamento costitutivo, verificando semplicemente la rispondenza di un fatto alla legge, anche se la deliberazione riguardi persone, come nel caso di dimissioni d'ufficio (Cons. Stato, V Sez., 24 novembre 1950, n. 1187 - 30 giugno 1951, n. 613 - 6 maggio 1952, n. 801 - 4 marzo 1953, n. 105).

Si segue il sistema dello scrutinio segreto (ma in seduta pubblica) qualora l'Amministrazione, come nel caso di missioni d'ufficio, debba compiere un accertamento costitutivo, ma rimanga poi libera nella determinazione del provvedimento (art. 161 Reg. 1911 - Cons. Stato, V Sez., 21 settembre 1949, n. 819 - 31 marzo 1950, n. 371 - 20 ottobre 1951, n. 1288) - 16 novembre 1953, n. 777).

Si deve seguire il metodo della votazione segreta (ed in seduta segreta) allorquando l'Amministrazione debba emettere un vero e proprio giudizio sulla capacità, sulle qualità, sui meriti e sui demeriti di una determinata persona, da discutersi collegialmente, perchè soltanto allora



Art. 48.

ASSENZE DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne previa giustificazione al Sindaco, od a chi ne fa legittimamente le veci.

Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia (Cons. Stato, IV Sez., 9 maggio 1912), servizio militare, gravi motivi familiari, assenze dal Comune per affari indilazionabili, per congedi autorizzati dal Sindaco o dalla Giunta, e simili.

Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione all'assemblea, da parte del Presidente, all'inizio della seduta stessa.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario, perchè ne prenda nota nel verbale.

Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali (Cons. Stato, IV Sez., 22 marzo 1900 - 31 ottobre 1907) - a lite vertente col Comune (Cons. Stato, IV Sez., 26 marzo 1909) - alla intenzione di volere, col non intervento, protestare contro il sistema di amministrazione del Sindaco, o della Giunta, o della maggioranza consiliare (Cons. Stato, IV Sez., 11 luglio 1912) - ad emigrazione stabile in altro lontano Comune od all'estero.

I Consiglieri possono presentare le giustificazioni, per il mancato intervento alle sedute, fino al giorno in cui il Consiglio è chiamato a decidere sulla loro decadenza (art. 289 T. U. 1915), pronunciata la quale, nessuna ulteriore giustificazione è più ammissibile.

violazione della Legge comunale e provinciale (Cons. Stato, Sez. Interni, 14 ottobre 1905).

Dell'anticipato scioglimento o della sospensione della adunanza deve essere redatto apposito verbale, da trasmettere al Prefetto (art. 297 T. U. 1915).

Qualora i Consiglieri ritengano che il provvedimento di sospensione o di anticipata chiusura della seduta costituisca atto arbitrario ed illecito, possono denunciare la illegalità al Prefetto mediante dichiarazione da inserire in detto verbale.

Quando, invece, la sospensione o l'anticipata chiusura della seduta venga richiesta da almeno tre Consiglieri, il Presidente la pone subito ai voti.

Se v'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore, per non più di cinque minuti ciascuno. Quindi il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 47.

CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Qualora nel corso della discussione venga a mancare, per qualsiasi motivo, il numero legale dei presenti, e non siasi quindi più in grado di deliberare per nessun'altra delle rimanenti proposte iscritte all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta (Cons. Stato, IV Sez., 20 luglio 1906), che viene pertanto rinviata ad altra convocazione, conforme legge.

È in facoltà del Consiglio dichiarare, in qualunque momento, chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano, dietro motivata richiesta di almeno tre Consiglieri, facendone particolare menzione nel processo verbale.

Prima, però, della dichiarazione di chiusura della seduta, il Presidente deve indicare il sistema adottato per la comunicazione ai Consiglieri dell'avvenuta redazione del verbale, affinché possano valersi delle facoltà indicate nei successivi artt. 75, 76, 77 e 78.

Art. 45.

**CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO**

(art. 50 Reg. 1911 - art. 125 T. U. 1915).

Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ciò sia preveduto e indicato nell'ordine stesso, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione ha luogo nel giorno successivo (Cons. Stato, Sez. Interni, 17 luglio 1907), alla medesima ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale (Cons. Stato, 17 gennaio 1891), salvo che nell'avviso siasi stabilito diversamente, ovvero che nulla sia stato disposto in merito.

In quest'ultimo caso la determinazione del giorno, in cui deve aver luogo la successiva adunanza, è presa dalla Giunta municipale, su proposta del Sindaco o di chi ne fa le veci, con l'avvertenza di fissarne la data ad almeno due giorni dopo, affinché i relativi avvisi di convocazione possano essere recapitati 24 ore prima (art. 127 T. U. 1915).

Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattarsi (Cons. Stato, 24 aprile 1903 - 4 giugno 1903).

Ne consegue che le sedute successive alla iniziale, si considerano, come questa, pure di prima convocazione (Cons. Stato, 17 gennaio 1891).

Art. 46.

SOSPENSIONE O ANTICIPATA CHIUSURA DELLA SEDUTA

(artt. 57, 82 Camera - art. 47 Senato - art. 72 Roma).

Qualora la seduta venga sospesa o chiusa, anche prima che sia esaurito l'ordine del giorno, per incidenti sopraggiunti, o per altro legittimo motivo, ed il Presidente siasi ritirato dalla sala, non è dato ai Consiglieri rimasti di validamente continuare la seduta sotto la presidenza di un Assessore o del Consigliere più anziano tra i presenti (Cons. Stato, IV Sez., 14 ottobre 1905 - 26 aprile 1908 - Corte Cassaz. Roma 20 giugno 1911), e le deliberazioni che vi venissero adottate sono nulle per

Art. 44.

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

(art. 82 Camera - art. 70 Senato - art. 72 Roma).

Dopo la relativa trattazione, quando ritenga esaurito un argomento, e quando nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione (Cons. Stato, 12 febbraio 1886).

Quando la discussione si prolunghi eccessivamente, la sua chiusura, ove non provveda il Presidente, può essere richiesta verbalmente da almeno tre Consiglieri (Cons. Stato, 12 febbraio 1886).

Anche nel caso che il Presidente dichiari chiusa la discussione, mentre alcuni dei presenti ritengano che debba invece proseguire, la relativa richiesta verbale deve essere avanzata da almeno tre Consiglieri.

In proposito il Presidente, se fattane domanda, concede la parola a soli due oratori, uno a favore ed uno contro, per una sola volta e per non più di cinque minuti ciascuno.

Indi il Presidente pone la proposta di chiusura in votazione, peralzata di mano (Cons. Stato, 12 febbraio 1886), affinché i Consiglieri possano esprimere, mediante il voto, l'approvazione o il rigetto della proposta medesima.

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto, o per svolgere il proprio ordine del giorno, od anche sul modo di porre la questione, o, infine, per ritirare la proposta o l'emendamento su cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.

La richiesta deve essere fatta, in ogni caso, prima che venga indetta la votazione.

Anche per ciascuna di queste dichiarazioni o svolgimenti il tempo concesso non può superare i cinque minuti.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

Dopo che la discussione è stata chiusa, il Sindaco, gli Assessori, o i Relatori, possono dichiarare soltanto se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o per semplici dichiarazioni chiarificatrici.



Ogni imputazione di mala intenzione, o che possa ledere l'onorabilità, come pure ogni attacco a base di personalismi, costituisce violazione dell'ordine della seduta consiliare. Sono pertanto rigorosamente vietati a qualsiasi membro del Consiglio comunale.

Ove il contegno di talun Consigliere fosse causa di disordine per turbolenza o intemperanza di modi o di linguaggio, il Presidente può richiamarlo all'ordine.

Se il Presidente ha richiamato all'ordine due volte, nella stessa seduta, per qualsiasi motivo, un Consigliere, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli ulteriormente la parola nella discussione di quell'argomento o parte di argomento (Cons. Stato, 12 febbraio 1886).

Se il Consigliere non accetta il giudizio del Presidente, il Consiglio, senza discutere, decide per alzata di mano (Cons. Stato, 12 febbraio 1886).

Il Presidente, ove occorra, può anche infliggere una nota di biasimo al Consigliere indisciplinato, facendone fare menzione nel processo verbale.

Il Presidente non può, in ogni caso, far espellere dall'aula il Consigliere, ma soltanto, se lo ritiene opportuno o necessario, sospendere o sciogliere la seduta (Corte Cassaz. Roma, Sez. penale, 29 giugno 1891 - 31 luglio 1917 - Cons. Stato, Sez. Int., 12 settembre 1901).

È però in facoltà del Presidente procedere alla denuncia del Consigliere riottoso all'Autorità giudiziaria, quando ricorrano gli estremi di un reato, come nel caso in cui un Consigliere, con violenze e minacce, cerchi di impedire e turbi l'esercizio delle funzioni consiliari (art. 338 Cod. pen. - Corte Cassazione Roma, Sez. pen., 5 novembre 1904), o pronunci frasi offensive verso il Consiglio, o la Giunta, o il Sindaco (art. 342 Cod. pen. - Corte Cassaz. Roma, Sez. pen., 31 luglio 1917 - 23 novembre 1917 - 14 gennaio 1924).

Qualora un Consigliere dichiarato decaduto si ostinasse ad intervenire alle adunanze, è ammesso che il Presidente possa ordinarne l'arresto (Corte Cassaz. Roma, Sez. II penale, 13 novembre 1902).

Ove sorga tumulto nel Consiglio e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa.

Il Presidente, se il tumulto continua durante la sua assenza, o al suo ritorno nell'aula, può togliere la seduta, facendone particolare menzione nel verbale, che deve trasmettere al Prefetto.

In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio, nelle forme di legge, entro il termine massimo di quindici giorni.

adunanze convocate per discutere e deliberare il conto consuntivo e il rendiconto morale di cui all'art. 141 T. U. 1915, pur potendo concorrere alla discussione ed alla votazione.

In tal caso il Consiglio elegge un Presidente temporaneo, scegliendolo tra gli altri Consiglieri presenti all'adunanza (Cons. Stato, 28 giugno 1895 - 15 giugno 1906).

Ove siano scaduti dall'ufficio e non rieletti, è consentito al Sindaco ed agli altri membri della Giunta, di cui si discute il conto consuntivo e il rendiconto morale, di assistere alla discussione, ma non possono concorrervi, nè tanto meno prender parte alla votazione.

Tutti i membri del Consiglio si debbono astenere dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire impieghi ai medesimi (Cons. Stato, Sezioni unite, 9 settembre 1913 - V Sez., 23 febbraio 1912 - 29 giugno 1923).

L'intervento nella votazione anche di un solo Consigliere, che si sarebbe dovuto astenere per disposizione di legge, rende nulla la deliberazione, poichè tale intervento altera quella serenità di giudizio del corpo deliberante che è la migliore garanzia della validità della deliberazione adottata; e non vale quindi osservare che, detratti i pochi voti degli interessati, si sarebbe ugualmente raggiunta la maggioranza (Cons. Stato, Sez. Interni, 16 marzo 1927).

Il predetto illegale intervento può far incorrere il Consigliere nel reato previsto dall'art. 324 del Cod. pen. (interesse privato in atti d'ufficio).

Art. 43.

DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

(art. 297 T. U. 1915 - art. 277 T. U. 1934 - artt. 55, 57, 75, 76 Camera - artt. 45, 46 47 Senato - artt. 33, 34, 56 Roma).

È lecita nelle discussioni amministrative la censura, ma deve riguardare unicamente l'amministrazione, non anche la vita privata della persona che si vuole censurare, e dev'essere contenuta nei limiti della prudenza e dell'educazione, senza degenerare nell'offesa e nella contumelia (Corte Cassaz. Roma, Sez. penale, 10 marzo 1899 - 14 gennaio 1924).

Pur non essendo nel dibattito stabilito per i Consiglieri un limite di tempo, il Presidente, nel caso lo ritenga opportuno, può di volta in volta fissare tale limite.

Nessun discorso può essere interrotto per rimandarne la continuazione ad altra seduta.

A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente Regolamento da parte del Presidente.

I Consiglieri autorizzati a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può, di massima, eccedere la durata di quindici minuti, a meno che si tratti di relazione su un determinato affare sul quale abbiano avuto speciale incarico di riferire.

Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i Relatori, anche quando riferiscono su oggetti demandati allo studio di speciali commissioni consiliari, possono parlare in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o, infine, per semplici spiegazioni di fatto.

Quando la Giunta non ritenga opportuno formulare una proposta concreta sull'argomento in discussione, preferendo che scaturisca dalla discussione medesima, ciò deve risultare chiaramente dal fascicolo depositato presso la Segreteria comunale.

Qualora, poi, durante la discussione non venga concretata alcuna proposta, l'argomento è rinviato a nuovo esame della Giunta.

Art. 42.

ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

(art. 49 Reg. 1911 - artt. 130, 290 T. U. 1915 - art. 24 Rif. 1923 - artt. 16, 279 T. U. 1934 - art. 16 D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1 - articolo unico Legge 29 luglio 1949, n. 498).

Nei casi in cui sia prevista dalla legge l'astensione di talun Consigliere, perchè interessato, dal prender parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime (Cons. Stato, IV Sez., 9 dicembre 1921 - V Sez., 29 giugno 1923 - Sez. interni, 16 marzo 1927 - V Sez., 30 aprile 1948, n. 256), gli è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari.

Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronunzia il Consiglio.

Il Sindaco e gli Assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le

Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per celebrazione di eventi — per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo — per manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse locale e nazionale — per comunicazioni di grave importanza — semprechè non impegnino il bilancio del Comune, nè modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione comunale.

Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di dieci minuti per ogni Consigliere, e, qualora il Presidente non le ritenesse opportune, sulle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione.

Durante la seduta sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione, e non è ammissibile la inosservanza delle leggi e del presente Regolamento interno di procedura.

Art. 41.

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

(artt. 54, 71, 77, 78, 134 Camera - artt. 58, 59, 63, 64 Senato - artt. 52 a 55, 68 Roma).

Allorchè devesi trattare una proposta, il Presidente dà, o fa dare, lettura della relazione della Giunta, in quanto esista, indi il proponente svolge le sue ragioni.

Sono poi ammessi a parlare i Consiglieri che lo desiderino.

Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'ha ottenuta dal Presidente, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiari di cedere ad altri il proprio turno.

Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso oggetto o sulle singole parti di una proposta.

È consentito soltanto un ulteriore intervento, nella forma più succinta, per fatto personale, per mozione d'ordine, o per dichiarazioni di voto.

I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.

Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.

-L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e lungaggini inopportune, o usare parole che possano inasprire od offendere altrui.



CAPO V.

Svolgimento delle discussioni

Art. 40.

PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE - COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

(artt. 292, 293 T. U. 1915 - art. 278 T. U. 1934 - artt. 46, 49 Camera - art. 57 Senato - artt. 62, 63 Roma).

Il Consiglio non può deliberare, nè mettere a partito, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti speciali già regolarmente iscritti all'ordine del giorno (Cons. Stato, IV Sez., 31 ottobre 1912 - 21 febbraio 1925), se non con le eccezioni di cui agli artt. 127 e 292 T. U. 1915.

È ammesso però che un affare posto all'ordine del giorno, e discusso ma non esaurito in una prima seduta, possa essere riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente nel relativo ordine del giorno (Cons. Stato, V Sez., 12 giugno 1953, n. 308).

È consentito al Presidente, in ogni momento, di fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, purchè non riguardino questioni personali verso chicchessia, anche se espone in modo indiretto, o con allusioni, o sottintesi.

Tale divieto è esteso a qualsiasi membro del Consiglio.

Sulle comunicazioni del Presidente non si può aprire discussione, bensì sulle medesime è consentito presentare mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva, se prossima e certa, ovvero, a richiesta dei proponenti e con l'assenso del Consiglio, anche nella medesima seduta.

Art. 39.

DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

(artt. 125 a 131 Camera - artt. 108, 110 a 114 Senato - artt. 101 a 104 Roma).

Le mozioni che i Consiglieri presentano a termini degli artt. 38 e 40 del presente Regolamento vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima, per lo svolgimento e la discussione, salvo diversa decisione in merito del Consiglio.

Le mozioni di cui al precedente art. 37, da presentarsi almeno 24 ore prima dell'inizio di ciascuna adunanza, devono invece essere svolte e discusse nell'adunanza medesima.

Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.

Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore ai cinque minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

La mozione ha sempre la precedenza di votazione sugli ordini del giorno.

Art. 38.

SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

(artt. 113, 114, 117, 122, 123 Camera - artt. 99, 100, 101, 107, 108 Senato - artt. da 88 a 93 e da 95 a 99 Roma).

Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la data di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento, secondo quanto stabilito con i due ultimi capoversi del precedente art. 25.

Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio, o che la sua assenza sia giustificata.

In principio di seduta il Presidente dà, o fa dare, lettura delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori.

Il Sindaco, se presente, o la Giunta, rispondono immediatamente.

Il Consigliere interessato non può parlare sulla propria interrogazione o interpellanza se non dopo che il Sindaco, o la Giunta, vi abbiano dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia, o no, soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia.

In quest'ultimo caso, ove il proponente intenda promuovere una discussione sull'oggetto di una sua interpellanza, deve convertirla in mozione.

Quando una stessa interrogazione, o interpellanza, sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e, soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo, al firmatario successivo, e così di seguito.

Il tempo destinato alle dichiarazioni dell'interrogante o dell'interpellante non può eccedere i cinque minuti.

Il Sindaco, o la Giunta, o il Presidente dell'assemblea, possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relative ad argomenti interessanti l'amministrazione comunale.



Art. 37.

LA MOZIONE

(art. 124 Camera - art. 109 Senato - artt. 99, 100 Roma).

La mozione consiste nella formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti, o che si vogliono seguire, in riguardo a determinati argomenti o affari, e può concludersi in un giudizio che intende promuoversi dai Consiglieri in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta municipale.

Essa può consistere anche nell'invito rivolto al Sindaco, o alla Giunta, a promuovere la discussione su di un argomento, già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, al fine di pervenire ad una determinazione in merito.

La mozione è presentata per iscritto, già firmata, e può essere proposta da qualunque Consigliere, in ogni momento della discussione, ed il Presidente ne dà lettura al Consiglio per la conseguente trattazione, ai sensi del successivo art. 39.

Essa importa l'adozione di voto deliberativo, essendo parificata alle proposte d'iniziativa consiliare, in analogia al disposto dall'art. 291 T. U. 1915.

La mozione di fiducia o di sfiducia al Sindaco, o ad un Assessore, od alla intera Giunta, deve essere votata per appello nominale, salvo che vi sia richiesta di almeno tre Consiglieri, approvata dal Consiglio, di eseguire la votazione per scrutinio segreto.

La mozione, comportante questione di fiducia, può anche essere posta dal Sindaco, o dalla Giunta, che con essa intendono sottoporre al Consiglio tutto l'operato dell'Amministrazione, collegandolo con l'argomento in discussione.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

È di spettanza del Consiglio, a maggioranza assoluta di voti, determinare che una mozione formi oggetto di particolare dibattito nella stessa seduta, ovvero in una seduta successiva, previa regolare iscrizione all'ordine del giorno.

Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può decidere di non prendere in considerazione le mozioni che riguardino argomenti non interessanti l'amministrazione comunale, o compilate in termini sconvenienti.

CAPO IV.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 34.

L' INTERROGAZIONE

(artt. 111, 115 Camera - artt. 97, 104 Senato - artt. 86, 87, 93 Roma).

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco, o alla Giunta municipale, per conoscere:

— se un determinato fatto, riguardante l'amministrazione in genere, o taluno dei suoi membri, o, comunque, un servizio o un dipendente comunale, sia vero, o pervenuto a loro conoscenza;

— se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta intendano prendere in proposito;

— se abbiano preso, o siano per prendere, alcuna risoluzione su oggetti specifici;

— per raccomandare, o meno, l'adozione di taluni provvedimenti;

— o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

L'interrogazione può essere verbale o scritta, e presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione.

Mediante l'interrogazione scritta l'interrogante ha diritto di richiedere la risposta scritta, che deve essergli data entro quindici giorni, salvo casi eccezionali.

Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute, col procedimento di cui al precedente capoverso.



Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso si concreti, ed il Presidente decide se il fatto sussiste, o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, peralzata di mano.

Qualora, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente dell'assemblea di nominare, o far nominare dal Consiglio, una Commissione composta di non meno di tre membri, appartenenti, o non, al Consiglio medesimo, la quale indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa entro un preciso termine che le può essere assegnato per riferire in merito, mediante relazione scritta.

Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere « ordini del giorno » concernenti l'argomento.

Tali ordini del giorno, consegnati al Presidente per iscritto e già firmati, sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

Ogni presentatore di ordine del giorno ha sempre il diritto di ritirarlo, prima della votazione, precisandone i motivi, ove lo ritenga opportuno, e può anche sostituirlo con un altro.

Nella medesima discussione generale e sulla stessa proposta, o parte di proposta, ogni Consigliere non può presentare che un solo ordine del giorno, per il cui svolgimento non deve superare i cinque minuti.

Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione di ordini del giorno che siano formulati in termini sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero contrastanti con deliberazioni in precedenza adottate, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide senza discussione, per alzata di mano.

Qualora, chiusa la discussione generale, si debba deliberare su più ordini del giorno, il Presidente ne stabilisce la precedenza e, interrogati i proponenti, li pone successivamente in votazione.

La precedenza è data a quelli di carattere più estensivo, salvo il caso di ordine del giorno « puro e semplice », la cui approvazione importa la decadenza di tutti gli altri.

Gli emendamenti ad un ordine del giorno sono votati prima di questo.

Art. 33.

FATTO PERSONALE

(artt. 73, 74 Camera - artt. 58, 60 Senato - art. 57 Roma).

Vi è « fatto personale » quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta (morale, politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti, ovvero gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti.

La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

Dopo di che il Consiglio decide in proposito, mediante votazione per alzata di mano.

Art. 31.

PROPOSTE INCIDENTALI

(art. 64 Roma).

È proposta incidentale quella che viene avanzata nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi.

Essa dev'essere presentata, anche verbalmente, da almeno tre Consiglieri, i quali propongano che, sull'oggetto in discussione, venga nominata apposita Commissione, che ne faccia più completo ed accurato studio e ne riferisca sollecitamente al Consiglio, con l'osservanza delle norme di cui al successivo art. 67.

Detta proposta è messa subito in votazione.

La decisione viene presa dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti, in modo palese.

In simili casi, e con lo stesso procedimento, il Consiglio può anche rinviare l'affare alla Giunta perchè riesamini la questione secondo il punto di vista da esso Consiglio manifestato, e lo ripresenti poi per la relativa deliberazione.

Art. 32.

PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO

(artt. 81, 90, 128 Camera - artt. 68, 69, 70 Senato - artt. 66, 67, 70 Roma).

L'ordine del giorno « puro e semplice » è una richiesta di votazione intesa a far sì che non si prenda in considerazione alcuna proposta diversa da quella iscritta all'ordine del giorno dei lavori della seduta consiliare, ovvero intesa a far accettare, o respingere, integralmente, un emendamento della proposta in discussione.

Esso ha la precedenza sugli ordini del giorno motivati, ma non sulle mozioni.

Gli altri ordini del giorno sono richieste di votazione intese a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito della proposta o parte di proposta in discussione.

Il Presidente può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel qual caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario dell'assemblea.

È consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta, o sulle singole parti della medesima, alle quali gli emendamenti si riferiscono.

Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento e sostituito con un altro.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso e fatto proprio da altri Consiglieri.

A fronte sia di uno, che di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, nè l'ordine del giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento.

Non si possono, però, riprodurre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi, gli ordini del giorno già respinti nella discussione generale, nel qual caso può essere opposta la questione pregiudiziale.

Art. 30.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

(art. 89 Camera - art. 66 Senato - art. 59 Roma).

Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere.

È questione sospensiva la richiesta che la discussione, o la deliberazione, su di un dato argomento, debba rinviarsi.

La questione pregiudiziale e la domanda di sospensiva possono essere presentate, verbalmente, da ogni Consigliere, prima che si inizi la discussione sul merito.

Se le predette questioni si vogliono proporre quando la discussione è in corso, debbono essere formulate per iscritto e firmate da almeno tre Consiglieri.

Esse verranno discusse e poste in votazione prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito.

Su di esse sono ammessi a parlare: un solo Consigliere a favore, oltre il proponente, e non più di due contro, per non oltre cinque minuti ciascuno.



La votazione deve aver luogo distintamente su ogni parte di proposta, od articolo, e su ogni emendamento che venisse presentato al riguardo.

Per le proposte complesse ogni Consigliere può chiedere la divisione in parti, che è concessa sempre che non venga alterato il concetto della proposta medesima.

Agli effetti, quindi, della discussione e della conseguente votazione, ogni parte costituisce argomento a sè.

In caso di controversia decide il Consiglio, per alzata di mano, senza discussione.

Art. 28.

APPROVAZIONE SENZA DISCUSSIONE

Il Presidente, o l'Assessore anziano, o il Relatore, comunica ed illustra l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, il pensiero o la proposta della Giunta municipale, ed eventualmente quello di organi amministrativi, tecnici, contabili, ecc.

L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta.

Se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo stesso provvede ad illustrarla.

Quindi il Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Non domandando alcuno la parola in merito, la proposta si ritiene approvata all'unanimità, intendendosi seguito, in tal caso, il metodo della votazione « tacita » di cui al successivo art. 52 - comma 4°.

Di quanto sopra il Presidente fa fare apposita menzione nel processo verbale.

Art. 29.

GLI EMENDAMENTI

(artt. 39, 84, 86, 87, 88 Camera - artt. 69, 71, 72, 73 Senato - artt. 70, 71, 73 Roma).

Sono considerati « emendamenti » le correzioni di forma delle proposte, ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime, o alle loro singole parti.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente, prima della discussione di ogni proposta, o di ciascuna parte della stessa proposta.

- b) discussione particolareggiata dell'affare nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti, o aggiunte;
- c) votazione complessiva della proposta, o su mozioni od ordini del giorno che venissero presentati al riguardo.

La discussione delle interrogazioni e delle interpellanze non può occupare, al massimo, che la prima ora della seduta.

Le interrogazioni e le interpellanze che rimanessero dopo tale periodo di tempo sono rinviate, per la discussione, al termine della seduta stessa, ovvero all'inizio di quella successiva, se prossima e certa.

Art. 26.

DISCUSSIONE GENERALE SUI VARI ARGOMENTI

(art. 65 Roma).

Quando l'importanza o l'estensione dell'argomento lo richiedano, o quando si tratti di proposte formalmente articolate in più parti, come l'esame dei bilanci e dei regolamenti, si dà inizio alla discussione generale.

Durante tale discussione ciascun Consigliere può presentare ordini del giorno.

L'ordine del giorno puro e semplice significa la rinuncia o rifiuto a passare all'esame delle singole parti della proposta, ed ha la precedenza nella votazione.

Non può, comunque, essere presentato in riguardo ai bilanci ed ai regolamenti comunali.

Le tabelle e gli allegati di una proposta sono considerati come parti distinte di essa, sia agli effetti della discussione, che della conseguente votazione.

Art. 27.

DISCUSSIONE PARTICOLAREGGIATA

(art. 73 Roma).

Data la loro preminente importanza per il Comune, sono di regola soggetti ad esame e discussione particolareggiata i bilanci (art. 191 Reg. 1911) ed i regolamenti comunali.

Dopo che il Consiglio abbia approvato in linea di massima una proposta, si passa alla discussione delle singole parti di essa.

CAPO III.

Della discussione

Art. 24.

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI

(art. 291 T. U. 1915 - art. 60 Roma).

Esaurite le formalità preliminari e dichiarata aperta la seduta, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio, quindi dà inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione ed in base a quanto disposto al precedente art. 8.

Tuttavia il Presidente, od anche un singolo Consigliere, possono proporre che l'ordine di trattazione degli oggetti sia mutato, salva sempre la precedenza alle proposte dell'Autorità governativa.

La proposta di mutazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata (Cons. Stato, 12 maggio 1897 - 13 agosto 1903), altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione.

Art. 25.

PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

La trattazione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

a) discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazione, od anche di rinvio;

Quando non è illecito dubitare che una deliberazione possa generare una discussione di carattere personale, è valida la deliberazione adottata, per eccesso di prudenza, in seduta segreta, anche se non vi sia stata, in effetti, alcuna discussione sulle qualità personali dell'interessato (Cons. Stato, 25 giugno 1948).

Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario. La presenza anche di un solo estraneo sarebbe causa di nullità delle deliberazioni adottate, nonostante l'eventuale consenso degli intervenuti (Cons. Stato, IV Sez., 7 febbraio 1919).

Non è tuttavia da considerarsi estraneo, e può per conseguenza presenziare alla seduta segreta, il Commissario prefettizio inviato appositamente nel Comune per assistere alla adunanza medesima (Cons. Stato, IV Sez., 5 aprile 1918).



Art. 23.

SEDUTE SEGRETE

(art. 161 Reg. 1911 - art. 295 T. U. 1915 - art. 39 Roma).

Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni di persone (meriti, demeriti, capacità, condotta pubblica e privata, moralità, e, in genere, qualità personali, nonché conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni, interessi economici, od altri consimili affari), relativi ad una o più determinate persone, facciano esse parte, o meno, del Consiglio medesimo (Corte Cassaz. Roma, 26 giugno 1902 - Cons. Stato, V Sez., 14 febbraio 1919 - 20 maggio 1924 - 2 dicembre 1950, n. 1228).

Analogo procedimento il Consiglio deve seguire nei casi di ratifica delle deliberazioni d'urgenza prese dalla Giunta su questioni concernenti determinate persone (Cons. Stato, 25 ottobre 1901 - 12 marzo 1903 - 18 giugno 1920).

Qualora per ragioni di moralità, di ordine pubblico, di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, si può adottare la determinazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta (Cons. Stato, Sez. unite, 16 giugno 1904 - IV Sez., 6 maggio 1910 - Corte Cassaz. Napoli, 31 dicembre 1906).

I motivi circostanziati di tale provvedimento debbono essere posti a verbale, per il controllo dell'Autorità governativa, pena la nullità della seduta stessa (Cons. Stato, Sez. Interni, 15 agosto 1918 - IV Sez., 30 gennaio 1920 - 10 giugno 1924).

Agli effetti della discussione e della conseguente votazione, la disposizione di legge che fa obbligo della seduta segreta si intende riferita unicamente alle persone fisiche e non, quindi, anche alle persone giuridiche, salvo che il Consiglio, caso per caso, decida di procedere diversamente.

Nei casi non contemplati dal precedente terzo capoverso, ove la seduta si sia iniziata pubblica e poi proseguita segreta, non si ritiene adempiuto il precetto della legge, in quanto tutta la discussione deve avvenire in assoluta libertà (Cons. Stato, 2 dicembre 1892), nè vale poi a sanare la violazione di legge l'approvazione data alla deliberazione dall'Autorità competente (Cons. Stato, 21 dicembre 1900).

Comunque, non più di un nominativo appartenente alla minoranza può essere compreso nel numero degli scrutatori.

Gli scrutatori (unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea), hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede, e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta, o simile (Cons. Stato, 14 dicembre 1896 - IV Sez. 17 giugno 1904 - 18 marzo 1910).

Nelle votazioni palesi non è affatto motivo di nullità la mancanza degli scrutatori, perchè in tal caso ogni Consigliere è in grado di esercitare il proprio controllo.

Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono subito distrutte pubblicamente.

Le schede contestate, o annullate, sono invece vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario (art. 162 Reg. 1911).

Non occorre che gli scrutatori firmino alcun foglio di scrutinio; nei casi dubbi, però, è opportuno farlo.

Art. 22.

SEDUTE PUBBLICHE

(art. 295 T.U. 1915 - art. 64 Costituz. Repubbl. Italiana - art. 38 Roma - art. 86 Senato).

La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale è garanzia dell'onesta, retta e disinteressata gestione della cosa pubblica, nonché della migliore trattazione degli affari che riguardano il Comune (Cons. Stato 24 settembre 1902 - V Sez., 11 gennaio 1908).

Le sedute sono quindi, di regola, pubbliche, eccetto i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito (Cons. Stato, 5 luglio 1889 - 9 agosto 1889), e dei quali è cenno nell'articolo seguente.

Allorquando il Consiglio, iniziata una discussione a porte chiuse, riscontri che non sono in causa le qualità personali dell'individuo oggetto della discussione, può senz'altro deliberare di proseguire la trattazione dell'affare in seduta pubblica (Cons. Stato, 12 settembre 1901).

Ove l'elenco degli oggetti posti in deliberazione possa essere esaurito in unica convocazione, parte in seduta pubblica e parte in seduta segreta, la prima ha la precedenza, in ogni caso.

Anche in tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dalla sala durante la discussione e la deliberazione.

Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante, e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni (Cons. Stato, IV Sez., 1° febbraio 1918).

Il Consiglio non ha l'obbligo di motivare la sostituzione del Segretario comunale quale Segretario dell'assemblea consiliare, e tale sua determinazione è insindacabile.

In caso di impedimento del Segretario comunale, il Consiglio, qualora nessuno dei suoi membri possa o voglia farne le veci, e quando manchi anche il vice-segretario, può chiamare a sostituirlo un altro impiegato od anche un estraneo al Comune (Cons. Stato, 9 luglio 1880 - 5 febbraio 1881 - 23 marzo 1901).

La designazione del Segretario provvisorio può aver luogo per votazione segreta o palese (Cons. Stato, 1° febbraio 1918), ma la votazione formale non è necessaria, considerandosi sufficiente una designazione per accordo verbale fra i Consiglieri presenti (Cons. Stato, V Sez., 26 giugno 1926, n. 241 - 30 giugno 1828).

È precipuo compito del Segretario dare di volta in volta, all'adunanza del Consiglio, comunicazione dell'approvazione da parte dell'Autorità tutoria delle deliberazioni della Giunta municipale e del Consiglio comunale, ovvero della mancata ratifica di esse, con la indicazione dei motivi che l'hanno determinata (art. 3 Rif. 1947 - art. 83, comma 3°, Roma).

Art. 21.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI E LORO ATTRIBUZIONI

(art. 49 Roma).

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, su designazione dei gruppi consiliari, o mediante sorteggio, chiama tre Consiglieri a funzionare da scrutatori nelle votazioni (Cons. Stato, IV Sez., 17 giugno 1904 - 18 marzo 1910), avvertendo che essi debbono svolgere sempre insieme il loro particolare compito, e non in numero minore, altrimenti le relative deliberazioni sarebbero nulle (Cons. Stato, 14 dicembre 1896 - IV Sez., 17 giugno 1904 - 18 marzo 1910).

La minoranza, ove lo chieda, ha diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori, qualora nel sorteggio nessuno dei suoi componenti sia stato chiamato ad esercitarne le funzioni.

di seconda convocazione sospesa o rinviata al giorno successivo (Cons. Stato, 10 agosto 1900).

Anche la seduta di seconda convocazione deve aver luogo in base ad avvisi scritti, nei modi e nei termini prescritti per la prima convocazione (art. 50 Reg. 1911 - art. 125 T. U. 1915), pena la nullità delle deliberazioni adottate (Cons. Stato, 1° marzo 1912 - V Sez., 10 dicembre 1915 - Sez. Int., 10 agosto 1917).

Quando, però, l'avviso diramato per la prima convocazione indichi anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso si renda necessaria, è d'obbligo rinnovare l'avviso ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente riunione (art. 50 Reg. 1911 - Cons. Stato, 17 luglio 1907), facendoli recapitare almeno 24 ore prima, a pena di nullità delle deliberazioni (Cons. Stato, 13 novembre 1914 - V Sez., 10 dicembre 1915 - Sez. Int., 10 agosto 1917).

Art. 20.

SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

(artt. 51, 59 Reg. 1911 - artt. 290, 300 T. U. 1915 - artt. 279, 280 T. U. 1934 - art. 51 Roma).

Il Segretario del Comune è, per legge, Segretario dell'assemblea consiliare - sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete - tiene nota dei Consiglieri iscritti a parlare - dà lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti - esegue l'appello nominale - accerta il risultato delle votazioni - e, in genere, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

Egli non ha voto, ma può esprimere il suo parere sul lato legale delle questioni in discussione.

Il Segretario, al pari dei Consiglieri, deve astenersi dal prender parte alle deliberazioni quando vi abbia diretto interesse, o riguardino suoi congiunti od affini sino al quarto grado civile (Cons. Stato, 29 dicembre 1883), a pena di nullità delle deliberazioni stesse (Cons. Stato, 12 febbraio 1886 - 18 aprile 1888 - 6 marzo 1889), ed ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala fino a decisioni adottate.

Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di Segretario (Cons. Stato, IV Sez., 1° febbraio 1918 - 13 dicembre 1918), unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi (Cons. Stato, V Sez., 26 giugno 1926, n. 241 - 30 giugno 1828).



stati in grado di deliberare per insufficienza del numero legale (Cons. Stato, IV Sez., 20 luglio 1906).

Nel caso in cui il Consiglio non sia in grado di deliberare per mancanza di numero legale, non è escluso che possa ricevere comunicazioni e intraprendere discussioni, purchè non si addivenga a deliberazioni, e senza alcuna menzione in proposito nel verbale della seduta.

Art. 19.

SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

(art. 50 Reg. 1911 - art. 127 T. U. 1915 - artt. 41, 42 Roma).

È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che fa seguito, ma in giornata diversa, ad altra adunanza riuscita nulla per mancanza di numero legale (Cons. Stato, 21 novembre 1893 - 19 settembre 1898).

È anche di seconda convocazione quella seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale e interrotta nel suo corso per esser venuto meno il « quorum » (Cons. Stato, IV Sez., 20 luglio 1906).

Non è però di seconda convocazione la seduta in cui si tratti di affari non discussi in precedente adunanza perchè volontariamente rinviati ad altra riunione del Consiglio, ovvero di cui fu iniziata, ma non esaurita, la trattazione, per qualunque motivo, che non sia la mancanza del numero legale (Cons. Stato, 24 giugno 1892 - 23 novembre 1906).

La seduta di seconda convocazione può essere fissata dal Sindaco in luogo della Giunta (Cons. Stato, IV Sez., 23 giugno 1917 - 24 novembre 1922 - 24 dicembre 1923).

In seconda convocazione l'adunanza è aperta dopo trascorsi 30 minuti dall'ora indetta ed è valida con l'intervento di qualsiasi numero di Consiglieri, purchè non inferiore a quattro, compreso il Presidente.

In questo caso, però, non si possono deliberare quegli affari per i quali la legge imponga un numero particolare di presenti o di votanti.

Qualora nella seduta di seconda convocazione non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, ne è steso processo verbale in cui si devono indicare i nomi degli intervenuti e quelli degli assenti, giustificati o no (Cons. Stato, 15 maggio 1885 - 15 agosto 1896).

La seduta successiva a quella di seconda convocazione andata deserta, quando tratti degli stessi oggetti, è ancora di seconda convocazione (Cons. Stato, 19 settembre 1898), ed è anche tale quella che segue una seduta

Art. 18.

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

(art. 49, 50 Reg. 1911 - art. 127 T. U. 1915 - artt. 275, 279 T. U. 1934 - artt. 41, 44 Roma).

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Però, alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri, salve le particolari disposizioni di cui all'articolo precedente ed a quello seguente.

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle deliberazioni del Consiglio comunale, non devono computarsi quei Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti ed affini fino al quarto grado civile, abbiano interesse a termini dell'art. 290 T. U. 1915 (Cons. Stato, 21 marzo 1901 - 16 novembre 1908).

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima (Cons. Stato, IV Sez., 26 settembre 1914).

Il numero legale dei Consiglieri deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza, ma anche al momento della votazione, quando cioè la volontà del consesso si manifesta (Cons. Stato, IV Sez., 26 settembre 1914); quindi, i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Pertanto il Segretario dell'assemblea deve aver cura di annotare nel verbale l'ora esatta in cui i Consiglieri ritardatari entrano nella sala delle adunanze, quella in cui qualcuno di essi se ne allontana, ed i casi di astensione obbligatoria.

Ove durante la seduta venga a mancare il numero legale, il Consiglio non può deliberare e il Presidente deve sospendere l'adunanza se l'uscita dei Consiglieri dalla sala possa ritenersi temporanea, o diversamente dichiararla sciolta (Cons. Stato, IV Sez., 20 luglio 1906), facendone menzione nel verbale.

Accadendo che, in una stessa seduta, il Consiglio si trovi in numero legale per talune deliberazioni, e per altre no, esso deve adottare soltanto le deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale (Cons. Stato, 24 agosto 1880 - 19 ottobre 1897).

Per gli altri oggetti si fa constare nel processo verbale che non si è

Art. 17.

SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE

(art. 50 Reg. 1911 - art. 127 T. U. 1915 - artt. 40, 41, 44, 50 Roma).

L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

Essa diviene valida, agli effetti deliberativi, non appena sia raggiunto il numero legale di cui è cenno al seguente art. 18.

Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi per esso.

Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.

Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora d'inizio.

In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre ugualmente la seduta, citando l'ora di apertura, e fa redigere il processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero legale, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti (Cons. Stato, 15 maggio 1885 - 15 agosto 1896); quindi dichiara sciolta l'adunanza.

Durante la seduta il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga di ciò richiesto da alcuno dei Consiglieri ed il Consiglio sia per passare a qualche votazione (art. 50 Camera - art. 43 Senato).

Qualora dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia ridotto a meno di quello richiesto per la legalità della seduta, è disposta una temporanea sospensione della trattazione degli oggetti, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi 15 minuti.

Se il nuovo appello dà il numero dei presenti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti ancora da trattare e quindi legalmente sciolta (Cons. Stato, IV Sez., 20 luglio 1906), facendone particolare menzione nel verbale, in cui si debbono indicare i nomi dei Consiglieri intervenuti e di quelli assenti (Cons. Stato, 15 maggio 1885 - 15 agosto 1896), con le eventuali giustificazioni.

La data di convocazione e la diramazione degli avvisi per la prima riunione del Consiglio neo eletto spettano alla Giunta municipale ed al Sindaco cessanti, ovvero, se in carica, al Commissario straordinario.

Art. 16.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

(art. 67 Reg. 1911 - artt. 151, 157, 297 T. U. 1915 - artt. 10, 46 Camera - artt. 9, 58 Senato - artt. 30, 32 Roma).

La presidenza di ogni adunanza del Consiglio comunale è, di diritto, attribuita al Sindaco, quale Capo della Amministrazione comunale (Cons. Stato, 23 agosto 1906).

Il Sindaco presiede il Consiglio anche quando, valendosi della facoltà loro attribuita dalla legge, intervengono alle riunioni il Ministro dell'Interno, il Prefetto, od altri pubblici ufficiali amministrativi da loro delegati.

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e i diritti, osserva e fa osservare le norme tutte del presente Regolamento interno di procedura, mantiene l'ordine ed assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio. Apre e chiude le sedute, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato. È l'oratore ufficiale del Consiglio.

Per la sostituzione del Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, in caso di assenza o di legittimo impedimento, si applicano le norme comuni alla supplenza del Sindaco stesso in tutte le sue funzioni (Cons. Stato, 17 febbraio 1882 - 11 marzo 1897, art. 157 T. U. 1915 - Cons. Stato, IV Sez., 8 novembre 1918).

Quando nessuno degli Assessori effettivi può o vuole assumere la presidenza, questa è regolarmente assunta da uno degli Assessori supplenti, in ordine di anzianità (Cons. Stato, 11 novembre 1881).

Può anche legittimamente assumere la presidenza l'Assessore meno anziano se l'Assessore più anziano sia comunque impedito, o assenziente (Cons. Stato, 22 aprile 1881 - 30 marzo 1916), ovvero non faccia alcuna opposizione, al pari dei Consiglieri presenti (Cons. Stato, 19 novembre 1886).

Se mancano tutti gli assessori, presiede il Consigliere più anziano, o, in sua assenza o legittimo impedimento, il Consigliere che immediatamente lo segue per anzianità, e così di seguito (Cons. Stato, IV Sez., 8 novembre 1918).

Art. 13.

PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE

(artt. 59, 60 Camera - artt. 49, 50 Senato - artt. 36, 37 Roma).

Poichè, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, nel compartimento, all'uopo riservato nella sala, può accedere qualsiasi cittadino.

Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.

Chiunque acceda nella sala delle riunioni consiliari non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala riservata al Consiglio medesimo.

Art. 14

POLIZIA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

(art. 297 T. U. 1915 - art. 277 T. U. 1934 - artt. 58, 62, 64 Camera - artt. 48, 50, 51 Senato - artt. 32, 33, 35, 36 Roma).

La polizia dell'assemblea consiliare spetta a sè stessa ed è esercitata dal Presidente, che dà ai vigili urbani di servizio gli ordini necessari.

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.

I vigili urbani e qualunque altra forza pubblica non possono accedere nella parte riservata ai Consiglieri, nella sala delle adunanze, se non ad esplicita richiesta del Presidente.

Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare ai vigili urbani di servizio di far uscire immediatamente dalla sala la persona, o le persone, che comunque turbassero l'ordine.



Qualora non si individuasse la persona, o le persone, da cui viene causato il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgomberata la sala nella parte riservata al pubblico.

Chi sia stato espulso dalla sala consiliare non vi è riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

I Consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 Cod. pen.).

Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio, od a qualunque dei suoi membri, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente (artt. 338, 341, 342 Cod. pen.), previa menzione di quest'ordine nel processo verbale, che verrà all'uopo esibito.

L'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i Tribunali, quando ne sia il caso (artt. 338, 341, 342, 650 Cod. pen.).

Art. 15.

PRESIDENZA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO ELETTO

(artt. 147, 279, 282, 283 T. U. 1915 - art. 13 T. U. 1934 - art. 5 T. U. 1951 - Circ. Min. Interno - Direz. Gener. Amm.ne Civile, del 29 maggio 1952, n. 15900/1 bis/2259).

Quando, in seguito alle elezioni generali di rinnovazione del Consiglio comunale, il Sindaco, od alcuno degli Assessori, della precedente Amministrazione, facciano nuovamente parte del neo eletto consesso consiliare e siano presenti alla prima riunione indetta per far luogo all'insediamento del Consiglio, nonchè alle formalità prescritte dagli artt. 14, 15, 16, 17 e 67 del T. U. 1951 (esame delle eleggibilità e condizione degli eletti), a quelle di cui all'art. 4 di detto Testo unico, modificato dall'articolo unico della Legge 23 marzo 1952, n. 173 (nomina del Sindaco), ed al successivo art. 5 (elezione della Giunta municipale), non possono assumere la presidenza della riunione stessa, la quale, invece, dev'essere assunta dal Consigliere anziano, cioè da colui che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni predette, o, a parità di voti, dal maggiore di età (art. 48 Legge 7 gennaio 1946, n. 1).

Il Sindaco cessante non può, comunque, presiedere la seduta quando si tratta di procedere alla nomina del nuovo Sindaco e della Giunta municipale (Circ. Min. Interno dell'8 luglio 1914).

CAPO II.

Delle adunanze consiliari

Art. 12.

LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di regola, nella sala destinata allo scopo nella Casa municipale, che è il domicilio legale del Comune e la sede della sua rappresentanza (Cons. Stato - Sez. Interni, 12 aprile 1912).

Qualora, però, circostanze speciali od eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico, o di forza maggiore, non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze, la Giunta municipale, con apposita deliberazione, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, ed informandone in pari tempo il Prefetto con l'invio di copia della deliberazione (Cons. Stato, 8 aprile 1897 - Sez. Int., 12 aprile 1912).

Comunque il luogo della riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune (Cons. Stato, 20 maggio 1871 - 15 febbraio 1873).

La sala delle adunanze deve essere convenientemente divisa in due compartimenti, con accessi separati: l'uno per i Consiglieri, l'altro per il pubblico.



24 aprile 1880 - 1° aprile 1881 - IV Sez., 11 febbraio 1891), nè il magazzino deposito può essere sostituito da equipollente (Cons. Stato, 6 agosto 1893).

Ai fini del controllo e del sindacato sull'amministrazione comunale, i Consiglieri hanno il diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati, o comunque citati, nei relativi fascicoli depositati presso la Segreteria del Comune, o dei quali si faccia cenno nelle discussioni consiliari, salvo l'obbligo di quella riserva che il carattere di certi documenti possa imporre, e salvo ancora, ove necessario, di deliberare che, per quel dato affare, si proceda in seduta segreta (Cons. Stato, Sez. Interni, 18 dicembre 1903).

I Consiglieri comunali hanno altresì il diritto di consultare i bilanci ed i conti che formano parte integrante e necessaria delle relative deliberazioni del Consiglio (Cons. Stato, Sez. Interni, 18 dicembre 1903), ed anche di prendere visione di tutti gli atti della Giunta municipale soggetti a pubblicazione.

La visione degli atti di cui non si faccia alcun richiamo in quelli depositati e nelle discussioni in Consiglio, anche se possano direttamente riguardare l'argomento posto all'ordine del giorno, può aver luogo soltanto dietro autorizzazione del Sindaco o della Giunta.

Qualora dei regolamenti di qualsiasi specie vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio, almeno tre copie di ciascuno di essi devono essere depositate presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, previamente avvertiti, per il tempo necessario al loro completo e non affrettato esame.

I Consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare atti o documenti dall'archivio comunale.

Il Segretario, che di questi è responsabile, non può effettuare la consegna se non previo ordine scritto dal Sindaco o dalla Giunta, che è restituito quando le carte vengono riconsegnate.

L'autorizzazione alla consegna, od anche alla visione di taluni atti o documenti, può essere negata quando possa turbare l'ordinamento dell'archivio ed il funzionamento della Segreteria, o quando consti per certo che è richiesta per scopi diversi da quelli per cui sarebbe legittima, o, infine, allorchè si tratti di documenti che hanno carattere di segreto e la conoscenza dei quali possa recar pregiudizio agli interessi del Comune.

Comunque, il diniego del Sindaco, o della Giunta, deve essere sempre motivato, e con giuste ragioni, affinchè il Consigliere interessato, ove non si ritenga soddisfatto, possa ricorrere al giudizio del Consiglio comunale, ed anche alle superiori Autorità, contro l'eventuale eccesso di potere.

menti intorno all'amministrazione, e fare tutte quelle proposte che si ravvisino utili o necessarie al buon governo ed alla prosperità del Comune.

Salvo che la legge disponga diversamente, le proposte da trattarsi in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma esse possono non essere accolte, e cioè non portate in Consiglio per la discussione, quando ciò non sia ritenuto opportuno o necessario dalla Giunta, che deve però addurne i motivi al proponente.

Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno per la successiva adunanza, osservati i termini di legge (Cons. Stato, 30 aprile 1915).

Comunque, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125 (comma 4°) e 127 (comma 2°) T. U. 1915, le proposte dei Consiglieri debbono essere presentate per iscritto al Sindaco, o depositate presso la Segreteria comunale (Cons. Stato, 23 agosto 1884 - 29 dicembre 1893) almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminati (Cons. Stato, IV Sez., 19 novembre 1915 - 17 luglio 1925),

Il Sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio le proposte che portino le firme di un terzo dei Consiglieri in carica, purchè non relative ad argomenti estranei alle attribuzioni del Consiglio (art. 326 T. U. 1915), od aventi scopo e carattere politico, che sono annullabili (Cons. Stato, 13 marzo 1872 - 8 ottobre 1872).

Il Sindaco ha facoltà di aggiungere all'ordine del giorno, già diramato, altri oggetti, purchè ne dia avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 11.

CONSULTAZIONE DI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI

(art. 82 Reg. 1911 - artt. 292, 319 T. U. 1915 - artt. 259, 278, T. U. 1934 - Cons. Stato, Adunanza generale, parere 30 novembre 1911 e Circol. Ministero Interno n. 15219/2 dell' 11 dicembre 1911).

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione del Consiglio, per poter essere esaminati dai Consiglieri (Cons. Stato, adunanza generale 19 febbraio 1911 - IV Sez., 24 novembre 1922), durante l'orario d'ufficio.

L'obbligo di detto deposito, imposto dalla legge, è di ordine pubblico, a pena di nullità delle deliberazioni adottate nell'adunanza (Cons. Stato,

stessa in base agli artt. 25 e 26 Rif. 1923 - poi la comunicazione dell'approvazione da parte dell'Autorità tutoria delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, ovvero della mancata ratifica, indicando i motivi che l'hanno determinata - quindi le proposte dell'Autorità governativa, quelle della Giunta municipale ed infine quelle dei Consiglieri (art. 291 T. U. 1915).

Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato (Cons. Stato, 12 maggio 1897 - 13 agosto 1903), dietro proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso motivato di questo, da porre a verbale.

Art. 9.

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(art. 125 T. U. 1915 - art. 61 Rif. 1923 - art. 25 Rif. 1947).

L'elenco degli oggetti da discutersi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la personale responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza, affinché sia portato a conoscenza della popolazione su quali affari il Consiglio è convocato per deliberare, in modo da agevolare il controllo dell'opinione pubblica sull'attività comunale.

Di massima, l'affissione dell'elenco di cui sopra deve aver luogo per ciascuna adunanza consiliare, la cui data di convocazione deve pure essere portata a conoscenza della cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio della relativa deliberazione della Giunta municipale.

Nelle sessioni ordinarie, ed anche in quelle straordinarie, che però constassero di più riunioni, è sufficiente quanto stabilito al precedente primo capoverso, a meno che vi siano varianti od aggiunte, nel qual caso apposito nuovo ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio, sempre almeno il giorno precedente quello fissato per l'adunanza consiliare.

Art. 10.

ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

(artt. 125, 127, 291, 292, 293, 326 T. U. 1915 - artt. 278, 288 T. U. 1934 - artt. 39, 65, 66, 133, 134, 135 Camera - artt. 52, 53, 55 Senato - art. 61 Roma).

La Giunta municipale rappresenta il potere esecutivo del Consiglio comunale, ed è verso di esso responsabile del regolare andamento dei servizi municipali secondo la legge e le deliberazioni del Consiglio; e però, nelle adunanze di questo, deve all'uopo fornire tutte le notizie ed i chiari-

b) che l'urgenza stia anche nella necessità di non far ricorso, ove ammesso dalla legge, all'istituto della surrogazione della Giunta di cui al detto art. 140 T. U. 1915;

c) che la causa del provvedimento sia effettivamente nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio.

Comunque, in tale circostanza, se la maggioranza dei Consiglieri intervenuti alla seduta lo richieda, ogni provvedimento viene differito al giorno seguente, od anche ad altro successivo (Cons. Stato, IV Sez., 19 febbraio 1915).

Se poi, malgrado la proroga, il Consiglio non si trovi in grado di deliberare, deve farsi luogo a nuova convocazione, previa l'osservanza dei termini formali di legge per la comunicazione ai Consiglieri.

Le convocazioni di urgenza del Consiglio non possono effettuarsi nel periodo in cui è aperta una sessione ordinaria (Min. Interno circolare n. 15900/1 bis/1053 del 22 dicembre 1949, diretta ai Prefetti).

Art. 8.

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

(artt. 125, 151 T. U. 1915).

L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio, e dev'essere compilato in modo che i Consiglieri, senza dubbi o incertezze in proposito, siano messi in grado di ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi (Corte Appello Torino, 6 febbraio 1912 - Cons. Stato, IV Sez., 14 febbraio 1919 - 5 giugno 1925 - 23 ottobre 1925).

L'elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio viene predisposto dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, in modo che gli stessi siano quanto più possibile raggruppati per oggetti affini, indicando quelli di prima ed eventualmente di seconda convocazione, e specificando gli argomenti da trattare in seduta pubblica e quelli da discutere in seduta segreta.

In tutti i casi di convocazione straordinaria il Prefetto deve essere informato dell'oggetto della medesima, altrimenti le relative deliberazioni sono nulle (Cons. Stato, Sez. Int., 12 aprile 1912).

Hanno la precedenza d'iscrizione le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni - seguono le ratifiche delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta e la comunicazione dei provvedimenti presi dalla Giunta



dell'avviso ai Consiglieri 24 ore prima dell'inizio della seduta (Cons. Stato, Sez. Int., 10 agosto 1917).

Ove, dopo eseguita la spedizione o la consegna degli avvisi di convocazione, sorga necessità di aggiungere nuovi oggetti di urgente o necessaria trattazione, è sufficiente una successiva partecipazione scritta e notificata nei modi anzidetti, che renda edotti i Consiglieri, sempre almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, dell'aggiunta apportata all'ordine del giorno (Cons. Stato, 13 giugno 1902 - 12 aprile 1912).

In questo caso, però, la maggioranza dei Consiglieri intervenuti alla seduta può stabilire di rinviare al giorno seguente ogni provvedimento in merito agli affari aggiunti, per dare così modo ai Consiglieri stessi di studiare le questioni (Cons. Stato, IV Sez., 19 febbraio 1915).

Art. 7.

CONVOCAZIONE D'URGENZA DEL CONSIGLIO

(artt. 125, 139 T. U. 1915).

Qualora necessiti sottoporre al Consiglio l'esame sollecito di determinati affari che non consentano in modo assoluto l'osservanza dei termini prescritti per le convocazioni ordinarie e per quelle straordinarie, la Giunta municipale ha facoltà di convocare il Consiglio medesimo in via di urgenza.

Il relativo avviso di convocazione, in questo caso, può essere recapitato ai Consiglieri anche soltanto 24 ore prima, nei prescritti modi di legge (Cons. Stato, 16 ottobre 1913 - V Sez., 10 dicembre 1915), specificando l'ora d'inizio della seduta ed i motivi dell'urgenza (Cons. Stato, 4 aprile 1896 - 18 dicembre 1903 - IV Sez., 7 giugno 1907).

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale (Cons. Stato, 9 giugno 1899 - 15 giugno 1920), dal Prefetto (Cons. Stato, 21 luglio 1923 - 16 maggio 1924), o anche d'ufficio dal Governo (Cons. Stato, 24 aprile 1900).

La Giunta municipale, nel caso di convocazione urgente del Consiglio, al pari delle deliberazioni prese coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 140 T. U. 1915 (Cons. Stato, 15 giugno 1920 - Circol. Min. Interno n. 15900/1 bis/1053 del 22 dicembre 1949 - art. 10 T. U. 1951), deve accertare:

a) che l'urgenza sia veramente tale da non consentire alcuna dilazione del provvedimento;

colari formalità (Cons. Stato, Sezioni riunite, 8 agosto 1901 - IV Sez., 12 giugno 1903 - art. 149 Cod. proc. civ.).

I Consiglieri che abitualmente risiedono fuori Comune possono lasciare nel territorio del Comune stesso un loro apposito recapito, indicando per iscritto, alla Segreteria comunale, la persona cui devono essere notificati gli avvisi di convocazione (Cons. Stato, 15 gennaio 1907 - 12 giugno 1907).

In questo caso, ove il messo comunale, recatosi presso detto recapito, non possa effettuare la consegna dell'avviso per l'assenza del destinatario, o del suo incaricato, e di ogni suo familiare, si ritiene osservato l'obbligo sancito dall'art. 125 T. U. 1915 (Cons. Stato, V Sez., 10 giugno 1950, n. 733).

La omessa, ritardata o irregolare notificazione dell'avviso di convocazione, sia pure ad un solo Consigliere, è causa di nullità dell'adunanza e delle deliberazioni in essa adottate, indipendentemente dall'influenza che l'intervento del Consigliere non avvertito, o avvertito in ritardo, avrebbe potuto avere nelle deliberazioni prese (Cons. Stato, V Sez., 10 dicembre 1915 - IV Sez., 1° marzo 1917 - 24 novembre 1922), e ciò anche nel caso in cui si fosse avuta la certezza che il Consigliere non poteva o non voleva intervenire all'adunanza (Cons. Stato, IV Sez., 3 febbraio 1899 - 23 giugno 1899 - 31 ottobre 1907).

Art. 6.

TERMINI DI CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

(artt. 125, 127 T. U. 1915).

Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con l'elenco degli affari da trattare, dev'essere recapitato al domicilio di ogni Consigliere almeno cinque interi giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Invece, per le sessioni straordinarie, è sufficiente che sia recapitato tre interi giorni prima di quello fissato per la riunione (Cons. Stato, IV Sez., 16 marzo 1917 - art. 155 Cod. proc. civ.), a pena di invalidità dell'adunanza e di nullità delle deliberazioni in essa adottate (Corte Appello Torino, 27 luglio 1915 - Cons. Stato, IV Sez., 24 novembre 1922).

In caso di assoluta e comprovata urgenza, è ammesso che l'avviso di convocazione sia consegnato anche soltanto 24 ore prima (Cons. Stato, 16 ottobre 1913 - V Sez., 10 dicembre 1915).

Parimenti, nei casi di seconda convocazione, è sufficiente la notifica

di sua emissione - l'indicazione della urgenza, quando si tratti di convocazione urgente - nonchè ad iniziativa di chi è convocato il Consiglio, specie se la convocazione è disposta in seguito a domanda della terza parte dei Consiglieri in carica, ovvero è ordinata dal Prefetto - e, infine, gli affari che debbono eventualmente essere trattati in seduta segreta.

Nel caso che siano introdotte nuove proposte, non comprese, cioè, nell'ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio (art. 127 T. U. 1915) e il relativo elenco deve essere inviato al Prefetto, a pena di nullità delle deliberazioni adottate (Cons. Stato, Sez. Int., 12 aprile 1912).

Tutte le norme per la convocazione del Consiglio comunale sono di rigorosa applicazione e l'eventuale violazione di esse importa l'illegittimità delle deliberazioni consiliari (Cons. Stato, IV Sez., 22 agosto 1910).

Art. 5.

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

(artt. 125, 151 T. U. 1915).

L'avviso di convocazione deve essere rilasciato al domicilio di ciascun Consigliere (Cons. Stato, 9 ottobre 1891), a lui personalmente, o a persona di famiglia, o di servizio, o incaricata, ad opera del messo comunale, che deve rimettere alla Segreteria del Comune il referto dell'avvenuta consegna, da tenersi poi a corredo degli atti della seduta consiliare (Cons. Stato, 31 ottobre 1907 - 4 novembre 1909 - art. 273 T. U. 1934).

In analogia al disposto dagli artt. 137 e 148 del Cod. proc. civ., il messo comunale, all'atto della regolare consegna dell'avviso di convocazione, deve apporre la propria firma tanto sul relativo referto, quanto sull'avviso medesimo. Ove tale firma manchi sull'uno o sull'altro documento, come pure nel caso in cui la consegna venga eseguita da altra persona che non sia il messo comunale, il Consigliere interessato può impugnare la validità della convocazione.

Se qualche Consigliere non risiede nel Comune e non abbia ivi un proprio rappresentante, come pure quando si trovi temporaneamente assente dalla propria abitazione, e sia noto l'indirizzo ove il Consigliere stesso faccia capò, la Segreteria comunale può trasmettere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, un esemplare dell'avviso di convocazione a tale indirizzo, senza bisogno di osservare altre parti-

Una sessione ordinaria, purchè non prima e non dopo dei tre mesi fissati dalla legge, può essere regolarmente aperta e chiusa, prolungandone o diminuendone la durata complessiva, a seconda delle materie da trattare.

Nel caso che una sessione ordinaria, iniziata nei limiti legali, dovesse prolungarsi oltre tali limiti, e cioè oltre il mese di maggio, od oltre il mese di novembre, le sedute fuori termine sono considerate come altrettante sedute straordinarie (Cons. Stato - Sez. unite - pareri 25 maggio 1889 - 7 aprile 1893).

Di regola spetta alla Giunta municipale determinare il giorno e l'ora delle riunioni consiliari, ordinarie e straordinarie, comunque originate (art. 139, n. 1, T. U. 1915 - Cons. Stato - V Sez., 20 marzo 1925 - IV Sez., 14 agosto 1925).

È di competenza del Consiglio, nell'ultima delle sue convocazioni ordinarie, dichiarare chiusa la sessione a tutti gli effetti di legge.

Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria: per determinazione del Sindaco (ferma la disposizione dell'art. 139, n. 1, T. U. 1915) - per deliberazione della Giunta municipale - per ordine del Prefetto - in seguito a domanda di una terza parte dei Consiglieri in carica.

In quest'ultimo caso la domanda, oltre che essere presentata alla Giunta municipale per iscritto, regolarmente firmata dai proponenti, deve contenere, sotto pena di nullità, l'oggetto o gli oggetti della convocazione.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta, o dalla data di presentazione della domanda della terza parte dei Consiglieri in carica, eccettuati i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio possono essere fissate anche per i giorni festivi ed in ore notturne (Cons. Stato - 20 maggio 1898).

Il Sindaco deve sempre partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione consiliare almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza (art. 124, comma 6°, T. U. 1915 - Cons. di Stato, Sez. Int. 6 maggio 1925), nei quali la comunicazione dev'essere data telegraficamente e la cui motivazione deve risultare nel verbale (Cons. Stato - Sez. Int., 2 luglio 1924).

La inosservanza di tale disposizione è causa di invalidità delle deliberazioni adottate dal Consiglio, che divengono annullabili (Cons. Stato - Sez. Int., 2 luglio 1924 - 6 maggio 1925 - 12 luglio 1926).

È in facoltà del Prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze straordinarie del Consiglio comunale, in qualunque tempo, per deliberare su deter-

CAPO I.

Della convocazione del Consiglio comunale

Art. 1.

VALORE DEL REGOLAMENTO

La convocazione, le adunanze e le attribuzioni del Consiglio comunale sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Regolamento interno di procedura, integrative di quelle previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, dal Regolamento per la esecuzione della medesima e dalle successive leggi modificatorie, cui, ove occorra, si deve fare riferimento (Cons. Stato - 22 maggio 1878 - 2 agosto 1881).

Il Consiglio comunale, quale pubblica amministrazione, è anche vincolato alle decisioni del Consiglio di Stato e le deve eseguire (Cons. Stato - V Sez., 21 novembre 1952, n. 1349), qualunque siano le difficoltà che possano insorgere in sede di esecuzione del giudicato (Cons. Stato - IV Sez., 10 febbraio 1950, n. 60), nè può allegare ragioni di ordine pubblico per sottrarsi all'ordine contenuto in tali decisioni (Cons. Stato - V Sez., 22 aprile 1947, n. 155 - Adunanza plen. 3 luglio 1952, n. 13) nè, altresì, può negare o prorogare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla pronuncia dell'organo giurisdizionale, allegando motivi di opportunità o di convenienza amministrativa (Cons. Stato - VI Sez., 17 ottobre 1950, n. 360 - 27 settembre 1951, n. 405).

Per tutti casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme legislative, regolamentari e giurisdizionali di cui sopra, provvede il Presidente, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato da taluno dei Consiglieri.



LIRE 200

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

- Art. ... Reg. 1911 — Regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale (R. D. 12 febbraio 1911, n. 297).
- Art. ... T. U. 1915 — Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148.
- Art. ... Rif. 1923 — Riforma alla legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 - R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.
- Art. ... T. U. 1934 — Testo unico della legge comunale e provinciale (R. D. 3 marzo 1934, n. 383).
- Art. ... Rif. 1947 — Legge 9 giugno 1947, n. 530 (modifiche al Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383).
- Art. ... T. U. 1951 — Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (D. P. R. 5 aprile 1951, n. 203).
- Art. ... Camera — Regolamento della Camera dei Deputati (ediz. novembre 1952).
- Art. ... Senato — Regolamento del Senato della Repubblica (ediz. 1953).
- Art. ... Roma — Regolamento del Consiglio comunale di Roma (ediz. 1950-1952).
- Art. ... Cod. civ. — Codice civile approvato con R. D. 16 marzo 1942, n. 262.
- Art. ... Cod. proc. civ. — Codice di procedura civile approvato con R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443.
- Art. ... Cod. pen. — Codice penale approvato con R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

CAPO III.
Della discussione

Art. 24. — Ordine di trattazione degli oggetti	pag.	35
> 25. — Procedimento per la trattazione degli argomenti	>	35
> 26. — Discussione generale sui vari argomenti	>	36
> 27. — Discussione particolareggiata	>	36
> 28. — Approvazione senza discussione	>	37
> 29. — Gli emendamenti	>	37
> 30. — Questione pregiudiziale o sospensiva	>	38
> 31. — Proposte incidentali	>	39
> 32. — Presentazione di ordini del giorno	>	39
> 33. — Fatto personale	>	40

CAPO IV.
Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 34. — L'interrogazione	pag.	43
> 35. — L'interpellanza	>	44
> 36. — Mozione d'ordine	>	44
> 37. — La mozione	>	45
> 38. — Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze	>	46
> 39. — Discussione sulle mozioni	>	47

CAPO V.
Svolgimento delle discussioni

Art. 40. — Proposte e questioni estranee. Comunicazioni e celebrazioni particolari	pag.	49
> 41. — Ordine della discussione	>	50
> 42. — Astensioni previste dalla legge	>	51
> 43. — Disciplina dei Consiglieri	>	52
> 44. — Chiusura della discussione	>	54
> 45. — Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento	>	55
> 46. — Sospensione o anticipata chiusura della seduta	>	55
> 47. — Chiusura della seduta consiliare	>	56
> 48. — Assenze dei Consiglieri	>	57

CAPO VI.
Delle votazioni

Art. 49. — Sistemi di votazione	pag.	59
> 50. — Dichiarazioni di voto	>	60
> 51. — Ordine delle votazioni	>	60
> 52. — Norme particolari di votazione	>	61
> 53. — Modalità della votazione palese	>	62
> 54. — Modalità della votazione segreta	>	63
> 55. — Computo della maggioranza	>	64

- Votazione - Di ballottaggio - Quando è ammessa, 52
- id. - Divisione in parti di proposte complesse, 27
- id. - Eccezione sulle astensioni d'obbligo, 42
- id. - Incarichi a Consiglieri ed a commissioni, 67
- id. - In due tempi, 56
- id. - Lettura e approvazione del verbale, 75
- id. - Nella discussione particolareggiata, 27
- id. - Palese in seduta pubblica, 49
- id. - Per alzata di mano, 53
- id. - Per alzata e seduta, 53
- id. - Per appello nominale, 53
- id. - Per approvazione di rettifiche al verbale, 75
- id. - Per fatto personale, 33
- id. - Per la nomina di commissioni speciali, 56
- id. - Per la nomina di impiegati, 52
- id. - Per la nomina di persone, 52 - 54
- id. - Per ogni articolo o parte di proposta, 27
- id. - Per ogni singola proposta, 52
- id. - Per palline, 54
- id. - Per schede, 52 - 54 - 56
- id. - Proposta di mutamento nell'ordine di trattazione degli oggetti, 24
- id. - Proposta di rettifiche al verbale, 76
- id. - Proposte incidentali, 31
- id. - Proposte di modifica e di aggiunte al Regolamento interno, 2
- id. - Questione pregiudiziale o sospensiva, 30
- id. - Ratifica delle deliberazioni di Giunta, 61 - 63
- id. - Risultato scritto nel verbale - Non può in alcun modo essere modificato con atti successivi, 74
- id. - Schede in bianco, 54 - 55
- id. - Schede nulle o non leggibili, 55
- id. - Segreta - Deve risultare nel verbale, 54
- id. - Segreta in seduta pubblica, 49 - 54
- id. - Segreta in seduta segreta, 49 - 54
- id. - Segreta per la nomina di speciali commissioni, 67
- id. - Sugli ordini del giorno, 32
- id. - Sulle celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni estranee, 40
- id. - Sulle mozioni, 37 - 39
- id. - Sulle mozioni d'ordine, 36
- id. - Sospensione o anticipata chiusura di seduta, 46
- id. - Spese per lavori e acquisti, 57
- id. - Tacita, 28 - 51 - 52 - 64 - 75 - 76 - 77